Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 242 del 15 ottobre 1991 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 15 ottobre 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 63

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 giugno-15 settembre 1991 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

Per informazioni su trattati di cui è parte l'Italia rivolgersi al Ministero degli affari esteri — Servizio trattati — 00100 Roma - Telefono 06/3960050 (Comunicato del Ministero degli affari esteri - «Gazzetta Ufficiale» n. 329 del 1° dicembre 1980).

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 giugno-15 settembre 1991 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica

(Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984)

Vengono qui riprodotti i testi originali degli Accordi entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 giugno-15 settembre 1991 e non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione o a decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione, pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 settembre 1991.

L'elenco di detti Accordi risulta dalla tabella n. 1.

In tale tabella sono indicati anche gli Accordi entrati in vigore precedentemente al 16 giugno 1991, i cui testi originali non erano in possesso del Ministero degli affari esteri in tale data.

Eventuali altri Accordi entrati in vigore nel periodo 16 giugno-15 settembre 1991 i cui testi non siano ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale alla *Gazzetta Ufficiale* datato 15 gennaio 1992.

Quando tra i testi facenti fede non è contenuto un testo in lingua italiana, si è pubblicato sia il testo in lingua straniera facente fede, sia il testo in lingua italiana se esistente come testo ufficiale. In mancanza del quale si è pubblicata una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la tabella n. 2 nella quale sono indicati gli atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun accordo, gli estremi).

TABELLA N. 1

ATTI INTERNAZIONALI NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O A DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, ENTRATI IN VIGORE NEL PERIODO 16 GIUGNO-15 SETTEMBRE 1991

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
226.		
11 gennaio 1988, Roma		
Accordo tra Italia e Mozambico di consolidamento del debito, con allegati	11 gennaio 1988	9
227.		
9 gennaio 1990, Roma		
Accordo tra Italia e Angola di consolidamento del debito, con allegati	9 gennaio 1990	17
228.		
2 maggio 1990, Roma		
Scambio di note tra Israele e Italia concernente la certificazione di navigabilità l'approvazione o l'accettazione dei prodotti aeronautici civili e l'accettazione dei servizi di manutenzione	2 maggio 1990	29
229.		
19 ottobre 1990, Roma		
Accordo di consolidamento del debito tra Italia e Zaire, con allegati	19 ottobre 1990	77
230.		
5 dicembre 1990, Bogotà		
Programma di cooperazione tra Italia e Colombia per la formazione professionale in gestione imprenditoriale, esercizio, manutenzione e amministrazione di macchinari e attrezzature pesanti per la costruzione civile	28 maggio 1991	87
231.		
11 dicembre 1990, Bogotà		
Accordo di cooperazione tra Italia e Colombia per l'assistenza tecnica e la formazione professionale per lo studio geologico, mineralogico e metallurgico della zona andina della Colombia	13 settembre 1991	101
232.		
28 dicembre 1990, Bogotà		
Accordo di cooperazione tra Italia e Colombia per la realizzazione di un sistema di raccolta e pastorizzazione del latte e suoi derivati. Lerida, dipartimento del Tolima	28 maggio 1991	115

TABELLA N. 2

ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE

Data, luogo della firma, titolo —	Data di entrata in vigore —
Accordo tra Italia e URSS sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti (Roma, 30 novembre 1989). *Vedi legge n. 160 del 17 maggio 1991 in* G.U. *n. 119 del 23 maggio 1991.*	8 luglio 1991
Accordo tra Italia e URSS sulla utilizzazione protezione reciproca e sull'utilizzazione dei diritti di proprietà industriale (Roma, 30 novembre 1989). *Vedi legge n. 159 del 17 maggio 1991 in* G.U. *n. 119 del 23 maggio 1991.*	9 agosto 1991

226.

Roma, 11 gennaio 1988

Accordo di consolidamento del debito tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Popolare del Mozambico, con Allegati

(Entrata in vigore: 11 gennaio 1988)

N.B. — Questo Accordo non è stato pubblicato precedentemente per motivi tecnici.
Gli Allegati di natura tecnica non vengono pubblicati.

AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF MOZAMBIQUE
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

ARTICLE I

The present Agreement concerns the rescheduling of:

a) the commercial and financial debts for both princip‹.l and contractual interest due to Italy from Mozambique, within the period 1st June,1987 - 31st December, 1988, and not paid, relating to contracts for the supply of goods and services and execution of works as well as to financial Conventions concluded before 1st February, 1984 - with an original maturity of more than one year - covered by Italian State insurance guarantee provided for under the Italian Law (Annexes 1);

b) the debts for both principal and contractual interest due to Italy from Mozambique within the period 1st June, 1987 - 31st December, 1988, and not paid, relating to Government Loans as per financial conventions between the Bank of Mozambique, acting on behalf of the Government of the People's Republic of Mozambique (hereinafter referred to as "Bank") and MEDIOCREDITO CENTRALE signed before 1st February, 1984 (Annex 2);

c) the debts for both principal and interest due to the Sezione Speciale Assicurazione Crediti all'Esportazione (hereinafter referred to as "SACE") from Mozambique within the period 1st June, 1987 - 31 December 1988, and not paid, relating to the Consolidation Agreement between the Government of the Republic of Italy and the Government of the People's Republic of Mozambique concluded on 23rd July, 1985 accordig to Paris Club Agreed Minutes dated 25th October, 1984 (Annex 3);

d) the debts for principal and interest due to the

MEDIOCREDITO CENTRALE from Mozambique within the period 1st June, 1987 - 31st December, 1988, and not paid, relating to the Consolidation Agreement between the Government of the Republic of Italy and the Government of the People's Republic of Mozambique concluded on 23rd July, 1985 according to Paris Club Agreed Minute dated 25th October, 1984 (Annex 4);

e) the debts described in paragraph a) above, arrears as at 31st May, 1987, and not yet paid (Annexes 5);

f) the debts described in paragraph b) above, arrears as at 31st May, 1987, and not yet paid (Annex 6);

g) the debts described in paragraph c) above, arrears as at 31st May, 1987, and not yet paid (Annex 7);

h) the debts described in paragraph d) above, arrears as at 31st May, 1987, and not yet paid (Annex 8);

i) the late interest accrue as at 31st May, 1987 on debts described in paragraph 2) above, calculated at the rate of interest envisaged in the following Article III, paragraph 2) i) (Annexes 9);

j) the late interest accrued as at 31st May,1987 on debts described in paragraph f) above, calculated at the rate of interest envisaged in the following Article III, paragraph 2) ii) (Annex 10);

k) the late interest accrued as at 31st May, 1987 on debts described in paragraph g) above, calculated at the rates of interest envisaged in the following Article III, paragraph 2) i) (Annexes 11);

l) the late interest accrued as at 31st May, 1987 on debts described in paragraph h) above, calculated at the rate of interest envisaged in the following Article III, paragraph 2 ii) (Annex 12).

The above mentioned Annexes which are part of the present Agreemet, may be revised by mutual consent of the two parties.

ARTICLE II

a) The debts for both principal and interest referred to in the previous Article I, a),b),c), and d) will be transferred - in the currencies established in the contracts or in the financial Conventions - by the "Bank" to the "SACE", as regards debts envisaged in the previous Article I, a) and c) and to the MEDIOCREDITO CENTRALE, as regards debts envisaged in the previous Article I, b) and d)

in 20 equal and successive half-yearly instalments the first of wich shall fall due on 15th September, 1998 and the last on 15th March, 2008.

b) The debts for principal, interest and late interest referred to in the previous Article I, e), f), g), h), i), j), k), and l) will be transferred - in the currencies established in the contracts or in the financial Conventions - by the "Bank" to the "SACE", as regards debts envisaged in the previous Article I, e) g), i) and k) and to the MEDIOCREDITO CENTRALE, as redards debts envisaged in the previous Article I, f), h), j) and l) in 20 equal and successive half-yearly instalments the first of which shall fall due on 31st May, 1997 and the last one on 30th November, 2006.

ARTICLE III

1) The "Bank" undertakes to pay and to transfer to the "SACE" and to the MEDIOCREDITO CENTRALE respectively interest for deferred payment which shall be calculated on any debt unpaid at the date of maturity.

2) Such interest,and only such interest, shall accrue during the period from the date of maturity, as regards debts envisaged in the previous Article I a), b), c), d), e), f), g) and h) and from the 1st June,1987 as regards debts envisaged in the previous Article I i), j), k) and l) until the full settlement of the debt and shall be calculated at the rate of 1.5% p.a..

The said interest shall be transferred - in the currencies established in the contracts or in the financial Cnventions - as follows:

- as far as the debts mentioned in paragraph a) of Article II, half yearly beginning on 15th March,1989;
- as far as the debts mentioned in paragraph b) of Article II, half yearly beginning on 30th November,1988.

It is understood that the interest due up to 31st May, 1987 will be rescheduled according to the provisions established in the previous Article II, b).

ARTICLE IV

The present Agreement does not impair either legal ties established by common law, or contractual commitments entered into by the parties for the operations to which

Mozambique's debts are referred to in Article I of this Agreement. Accordingly no provision of this Agreement can be invoked to justify any modification whatsoever of such contracts and/or financial Conventions particularly those concerning the conditions of payment and the dates of maturity.

All modifications of the contracts made after 31st January, 1984 and having the effect of an increase in Mozambique's commitments towards Italy shall be considered as new commitments not covered by the present Agreement.

ARTICLE V

The present Agreement shall come into force on the date of signature;

Done in Rome on 11th January, 1988 , in duplicate in the English language, both copies having equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF MOZAMBIQUE.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL MOZAMBICO

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne la ristrutturazione:

a) dei debiti commerciali e finanziari per capitale ed interessi contrattuali del Mozambico nei confronti dell'Italia, in scadenza dal primo giugno 1987 al 31 dicembre 1988 e non ancora pagati, relativi a contratti per la fornitura di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori, nonchè a Convenzioni finanziarie stipulati anteriormente al primo febbraio 1984 - con una scadenza originaria superiore ad un anno - coperti da garanzia dello Stato Italiano ai sensi della legislazione italiana (Allegato 1);

b) dei debiti per capitale ed interessi contrattuali del Mozambico nei confronti dell'Italia, in scadenza dal primo giugno 1987 al 31 dicembre 1988 e non ancora pagati, relativi a crediti di aiuto ai sensi delle convenzioni finanziarie tra la Banca di Mozambico, agente per conto del Governo della Repubblica Popolare del Mozambico (qui di seguito denominata "Banca") e il MEDIOCREDITO CENTRALE, firmate anteriormente al primo febbraio 1984 (Allegato 2);

c) dei debiti per capitale ed interessi del Mozambico nei confronti della Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (qui di seguito denominata "SACE"), in scadenza dal primo giugno 1987 al 31 dicembre 1988 e non ancora pagati, derivanti dall'Accordo di Consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare del Mozambico, stipulato il 23 luglio 1985 in applicazione del Processo Verbale del Club di Parigi del 25 ottobre 1984 (Allegato 3);

d) dei debiti per capitale ed interessi del Mozambico nei confronti del MEDIOCREDITO CENTRALE, in scadenza dal primo giugno 1987 al 31 dicembre 1988 e non ancora pagati, derivanti dall'Accordo di Consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare del Mozambico, stipulato il 23 luglio 1985 in applicazione del Processo Verbale del Club di Parigi del 25 ottobre 1984 (Allegato 4);

e) degli arretrati dei debiti di cui al precedente paragrafo a), dovuti al 31 maggio 1987 e non ancora pagati (Allegato 5);

f) degli arretrati dei debiti di cui al precedente paragrafo b), dovuti al 31 maggio 1987 e non ancora pagati (Allegato 6);

g) degli arretrati dei debiti di cui al precedente paragrafo c), dovuti al 31 maggio 1987 e non ancora pagati (Allegato 7)·

h) degli arretrati dei debiti di cui al precedente paragrafo d), dovuti al 31 maggio 1987 e non ancora pagati (Allegato 8);
i) dell'interesse di mora maturato al 31 maggio 1987 sui debiti di cui al precedente paragrafo e), calcolato al tasso d'interesse di cui al seguente Articolo III, paragrafo 2) i) (Allegato 9);
j) dell'interesse di mora maturato al 31 maggio 1987 sui debiti di cui al precedente paragrafo f), calcolato al tasso d'interesse di cui al seguente Articolo III, paragrafo 2) ii) (Allegato 10);
k) dell'interesse di mora maturato al 31 maggio 1987 sui debiti di cui al precedente paragrafo g), calcolato al tasso d'interesse di cui al seguente Articolo III, paragrafo 2) i) (Allegato 11);
l) dell'interesse di mora maturato al 31 maggio 1987 sui debiti di cui al precedente paragrafo h), calcolato al tasso d'interesse di cui al seguente Articolo III, paragrafo 2 ii) (Allegato 12).

I suddetti Allegati che costituiscono parte del presente Accordo potranno essere modificati di comune accordo tra le due Parti.

ARTICOLO II

a) I debiti per capitale ed interesse di cui al precedente Articolo I, a), b), c) e d) saranno trasferiti - nelle valute stabilite nei contratti o nelle convenzioni finanziarie - dalla "Banca" alla "SACE", per quanto concerne i debiti di cui al precedente Articolo I, a) e c) e al MEDIOCREDITO CENTRALE, per quanto riguarda i debiti di cui al precedente Articolo I, b) e d) in 20 rate semestrali uguali e successive, la prima delle quali scadrà il 15 settembre 1998 e l'ultima il 15 marzo 2008.
b) I debiti per capitale, interesse ed interesse di mora di cui al precedente Articolo I, e), f), g), h), i), j), k), e l) saranno trasferiti - nelle valute stabilite nei contratti o nelle convenzioni finanziarie - dalla "Banca" alla "SACE", per quanto concerne i debiti di cui al precedente Articolo I, e), g), i) e k) e al MEDIOCREDITO CENTRALE, per quanto concerne i debiti di cui al precedente Articolo I, f), h), j) e l) in 20 rate semestrali uguali e successive, la prima delle quali scadrà il 31 maggio 1997 e l'ultima il 30 novembre 2006.

ARTICOLO III

1) La "Banca" si impegna a pagare e a trasferire - rispettivamente alla "SACE" e al MEDIOCREDITO CENTRALE - gli interessi di ritardato regolamento che saranno

calcolati su ogni debito non pagato alla scadenza originaria.
2) Tali interessi, e solo tali interessi, matureranno a partire dalla scadenza originaria, per quanto concerne i debiti di cui al precedente Articolo I a), b), c), d), e), f), g) e h) e dal primo giugno 1987 per quanto concerne i debiti di cui al precedente Articolo I i), j), k) e l) fino al regolamento totale del debito e saranno calcolati al tasso dell'1,5% annuo.
Tali interessi saranno trasferiti - nelle valute stabilite nei contratti o nelle convenzioni finanziarie - come segue:
- per i debiti di cui all'Articolo II, paragrafo a), semestralmente a cominciare dal 15 marzo 1989;
- per i debiti di cui all'Articolo II, paragrafo b), semestralmente a cominciare dal 30 novembre 1988.
Resta inteso che l'interesse dovuto al 31 maggio 1987 verrà ristrutturato ai sensi delle disposizioni di cui al precedente Articolo II, paragrafo b).

ARTICOLO IV

Il presente Accordo non pregiudica in alcun modo i vincoli giuridici stabiliti dal diritto comune, nè gli impegni contrattuali stipulati dalle Parti per le operazioni cui si riferiscono gli impegni del Mozambico menzionati all'Articolo I del presente Accordo.
Di conseguenza, nessuna disposizione del presente Accordo potrà essere invocata per giustificare qualsiasi modifica di detti contratti e/o convenzioni finanziarie, particolarmente quelle concernenti le condizioni di pagamento e le date di scadenza.
Tutte le modifiche dei contratti fatte posteriormente al 31 gennaio 1984 e risultanti in un aumento degli impegni del Mozambico verso l'Italia saranno considerate nuovi impegni non coperti dal presente Accordo.

ARTICOLO V

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma.

Fatto a Roma l'11 gennaio 1988 in due originali in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL MOZAMBICO

227.

Roma, 9 gennaio 1990

Accordo di consolidamento del debito tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Popolare di Angola, con Allegati

(Entrata in vigore: 9 gennaio 1990)

N.B. — Questo Accordo non è stato pubblicato precedentemente per motivi tecnici.
Gli Allegati di natura tecnica non si pubblicano.

AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY
AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF ANGOLA

The Government of the Republic of Italy and the Government of the People's Republic of Angola in the spirit of friendship and economic cooperation existing between the two countries and on the basis of the Agreed Minute signed in Paris on 20th July, 1989 by the countries taking part in the Paris Club meeting, have agreed as follows:

ARTICLE I

The present Agreement concerns the rescheduling or the settlement of:

a) the commercial and financial debts for principal and contractual interest due to Italy from the Government of the People's Republic of Angola or from its public sector or covered by the guarantee of the Government of the People's Republic of Angola or its public sector within the period 1st July, 1989 - 30th September 1990 and not paid, related to contracts for the supply of goods and services and the execution of works as well as to financial Conventions concluded before 31st December, 1986 - with an original maturity of more than one year - covered by Italian State insurance guarantee under the Italian Law (Annex 1);

b) the arrears of the debts described in paragraph a) above, as at 30th June, 1989 and not yet paid (Annex 2);

c) the debts for principal and contractual interest due within the period 1st July, 1989 - 30th September, 1990 and not paid, related to Government Loans as per financial Conventions between the Central Bank of Angola, acting on behalf of the Government of the People's Republic of Angola (hereinafter referred to as "Bank) and MEDIOCREDITO CENTRALE signed before 31st December, 1986 (Annex 3);

d) the arrears of the debts described in paragraph c) above, as at 30th June, 1989 and not yet paid (Annex 4);

e) the debts for principal and interest due to Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (hereinafter referred to as "SACE") from the Government of the People's Republic of Angola, within the period 1st July, 1989- 31st December, 1989 and not paid, related to the Consolidation Agreement between the Government of the Republic of Italy and the Government of the People's Republic of Angola, initialled on 29th December, 1987 (Annex 5);
f) 50% of the debts described in paragraph e) above, due within the period 1st January, 1990 - 30th September, 1990 and not paid (Annex 6);
g) the arrears of the debts described in paragraph e) above, as at 30th June, 1989 and not yet paid (Annex 7);
h) the debts for principal and interest due to MEDIOCREDITO CENTRALE from the Government of the People's Republic of Angola within the period 1st July, 1989 - 31st December, 1989 and not paid, related to the Consolidation Agreement between the Government of the Republic of Italy and the Government of the People's Republic of Angola, initialled on 29th December 1987 (Annex 8);
i) 50% of the debts described in paragraph h) above, due within the period 1st January, 1990 - 30th September, 1990 and not paid (Annex 9);
l) the arrears of the debts described in paragraph h) above, as at 30th June, 1989 and not yet paid (Annex 10);
m) the late interest accrued as at 30th June, 1989 on debts described in paragraph b) above, calculated at the rate of interest indicated in the following Article III, paragraph 2, i) (Annex 11);
n) the late interest accrued as at 30th June, 1989 on debts described in paragraph d) above, calculated at the rate of interest indicated in the following Article III, paragraph 2,ii) (Annex 12);
o) the arrears, as at 30th June, 1989, on the commercial debts covered by Italian State insurance guarantee under the Italian Law other than those mentioned in paragraph a) and other than those having an original maturity of more than one year related to contracts concluded after 31st December, 1986 (Annex 13).

It is understood that the not rescheduled 50% of the debts indicated in paragraphs f) and i), will be transferred - in the currencies agreed in the contracts or in the financial Conventions - to "SACE" and to MEDIOCREDITO CENTRALE respectively on due dates.

The above mentioned Annexes, which are part of the present Agreement, may be revised by mutual consent of the two Parties.

ARTICLE II

a) The debts mentioned in the previous Article I, a), b), e) and f) will be transferred - in the currencies agreed in the contracts or in the financial Conventions - by the Government of the People's Republic of Angola through the "Bank" to "SACE" in 8 equal and successive half-yearly instalments the first of which shall fall due on 30th September, 1996 and the last one on 31st March, 2000.

b) The debts mentioned in the previous Article I, m) and o) will be transferred - in the currencies agreed in the contracts or in the financial Conventions - by the Government of the People's Republic of Angola through the "Bank" to "SACE" as follows:

-50% not later than 30th June, 1990;

-50% not later than 30th June 1991.

c) The debts mentioned in the previous Article I, g) will be transferred - in the currencies agreed in the contracts or in the financial Conventions - by the Government of the People's Republic of Angola through the "Bank" to "SACE", as soon as possible and, in any case, not later than 30th June, 1990.

d) The debts mentioned in the previous Article I, c), d), h) and i) will be transferred - in the currencies agreed in the financial Conventions - by the Government of the People's Republic of Angola through the "Bank" to MEDIOCREDITO CENTRALE in 8 equal and successive half-yearly instalments the first of which shall fall due on 30th September, 1996 , and the last one on 31st March, 2000.

e) The debts mentioned in the previous Article I, n)

will be transferred - in the currencies agreed in the financial Conventions - by the Government of the People's Republic of Angola through the "Bank" to MEDIOCREDITO CENTRALE as follows:

-50% not later than 30th June, 1990;

-50% not later than 30th June, 1991.

f) The debts mentioned to in the previous Article I, l) will be transferred - in the currencies agreed in the financial Conventions - by the Government of the People's Republic of Angola through the "Bank" to MEDIOCREDITO CENTRALE, as soon as possible and, in any case, not later than 30th June, 1990.

ARTICLE III

1) The Government of the People's Republic of Angola undertakes to pay and to transfer through the "Bank" to "SACE" and to MEDIOCREDITO CENTRALE respectively interest for deferred payment which shall be calculated on any debt described in the present Agreement and unpaid at maturity.

2) Such interest shall accrue during the period from the maturity - as regards debts indicated in Article I, a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), and o) - and from the 1st July, 1989 - as regards debts indicated in Article I, m) and n) - until the full settlement of the debt and shall be calculated as follows:

i) as regards debts indicated in previous Article I, a), b), e), f), g), m) and o) at the rate of 7% p.a.;

ii) as regards debts indicated in Article I, c), d), h), i), l) and n) at the rate of 1,50% p.a..

3) The aforesaid interest shall be transferred - in the currencies agreed in the contracts or in the financial Conventions - as follows:

- as far as debts mentioned in paragraphs a) and d) of Article II, half yearly (31st March - 30th September) starting on 31st March, 1991;
- as far as debts mentioned in paragraphs b) and e) of Article II, half yearly (30th June - 31st December) starting on 30th June, 1990;

- as far as debts mentioned in paragraphs c) and f) of Article II, at the same date of the settlement of the debts.

It is understood that the interest due up to 30th June, 1989 on debts mentioned in Article I, paragraphs b) and d) will be rescheduled according to the provisions set forth in Article II.

ARTICLE IV
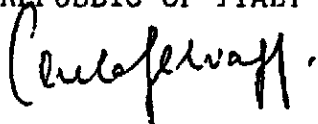
Except for its provisions, the present Agreement does not impair either legal ties agreed by common law, or contractual commitments entered into by the parties for the operations to which Angola's debts are mentioned to in Article I of the Agreement. Accordingly no provision of this Agreement can be invoked to justify any modification whatsoever of such contracts and/or financial Conventions particularly those concerning the conditions of payment and the dates of maturity.

ARTICLE V

The present Agreement shall come into force on the date of signature.

Done in Rome on 9th January, 1990 , in duplicate in the English language, both copies being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY	FOR THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF ANGOLA
Carlo Ferrari	[illegible]

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DELL'ANGOLA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare dell'Angola, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi e sulla base del Processo-Verbale sottoscritto a Parigi il 20 luglio, 1989 dai Paesi partecipanti alla riunione del "Club di Parigi" hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne la ristrutturazione o il regolamento:

a) dei debiti commerciali e finanziari per capitale ed interessi contrattuali, dovuti all'Italia dal Governo della Repubblica Popolare dell'Angola o da suoi enti pubblici, o coperti da una garanzia del Governo della Repubblica Popolare dell'Angola o da suoi Enti Pubblici nel periodo 1 Luglio 1989-30 Settembre 1990 e non pagati, derivanti da contratti per la fornitura di merci e di servizi e per l'esecuzione di lavori nonché da Convenzioni Finanziarie stipulate anteriormente al 31 Dicembre, 1986 - con scadenza originaria superiore ad un anno - coperti dalla garanzia assicurativa dello Stato Italiano in base alla legislazione italiana (Annesso 1);

b) dei pagamenti arretrati dei debiti di cui al paragrafo a) , alla data del 30 giugno 1989 e non ancora pagati (Annesso 2);

c) dei debiti per capitale ed interessi contrattuali dovuti nel periodo 1 luglio 1989 - 30 Settembre, 1990 e non pagati derivanti da crediti di aiuto in base alle Convenzioni finanziarie tra la Banca Centrale di Angola, agente per conto del Governo della Repubblica Popolare dell'Angola (in appresso denmominata "Banca") ed il MEDIOCREDITO CENTRALE firmate anteriormente al 31 Dicembre 1986 (Annesso 3);

d) degli arretrati dei debiti di cui al paragrafo c) , alla data del 30 giugno 1989 e non ancora pagati (Annesso 4);

e) dei debiti per capitale ed interessi dovuti alla Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (in appresso denominata "SACE") dal Governo della Repubblica Popolare dell'Angola, nel periodo 1 luglio, 1989- 31 Dicembre 1989 e non pagati, derivanti dall'Accordo di consoldiamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare dell'Angola, parafato il 29 Dicembre 1987 (Annesso 5)

f) del 50% dei debiti di cui al paragrafo e) , dovuti nel periodo 1 gennaio 1990- 30 Settembre 1990 e non pagati (Annesso 6);

g) degli arretrati dei debiti di cui al paragrafo e) , alla data del 30 Giugno 1989 e non ancora pagati (Annesso 7);

h) dei debiti per capitale ed interessi dovuti al MEDIOCREDITO CENTRALE dal Governo della Repubblica Popolare di Angola nel periodo 1 luglio 1989- 31 Dicembre 1989 e non ancora pagati derivanti dall'Accordo di Consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare di Angola, parafato il 29 Dicembre 1987 (Annesso 8);

i) del 50% dei debiti di cui al paragrafo h) dovuti nel periodo 1 gennaio 1990-30 Settembre 1990 e non pagati (Annesso 9);

l) degli arretrati dei debiti di cui al paragrafo h) alla data del 30 giugno 1989 e non ancora pagati (Annesso 10);

m) degli interessi di mora maturati alla data del 30 giugno 1989 sui debiti di cui al paragrafo b) precedente, calcolati al tasso d'interesse indicato nel seguente Articolo III, paragrafo 2,i) (Annesso 11);

n) degli interessi di mora maturati alla data del 30 giugno 1989 sui debiti di cui al paragrafo d) , calcolati al tasso d'interesse indicato nel seguente Articolo III, paragrafo 2,ii) (Annesso 12);

o) degli arretrati, alla data del 30 giugno 1989, dei debiti commerciali coperti dalla garanzia assicurativa dello Stato Italiano in base alla legislazione italiana, diversi da quelli menzionati al paragrafo a) e diversi da quelli aventi una scadenza originaria superiore ad un anno derivanti da contratti conclusi dopo il 31 Dicembre, 1986 (Annesso 13).

Rimane inteso che il 50% non ristrutturato dei debiti indicati ai paragrafi f) ed i), sarà trasferito - nelle valute stabilite nei contratti o nelle Convenzioni finanziarie - alla "SACE" ed al MEDIOCREDITO CENTRALE rispettivamente alle date stabilite.

Gli Annessi di cui sopra, che sono parte del presente Accordo, possono essere modificati per consenso reciproco di entrambe le Parti.

ARTICOLO II

a) I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi a) b) e) ed f) saranno trasferiti - nelle valute stabilite nei contratti o nelle Convenzioni finanziarie - dal Governo della Repubblica Popolare di Angola tramite la "Banca" alla "SACE" in 8 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali a scadere il 30 Settembre 1996 e l'ultima il 31 Marzo 2000.

b) I debiti di cui all'Articolo I precedente, paragrafi m) e o) saranno trasferiti - nelle valute stabilite nei contratti o nelle Convenzioni finanziarie - dal Governo della Repubblica Popolare dell'Angola tramite la "Banca" alla "SACE" come segue:

- 50% non oltre il 30 giugno 1990
  50% non oltre il 30 giugno 1991

c) I debiti di cui all'Articolo I precedente, paragrafo g) saranno trasferiti - nelle valute stabilite nei contratti o nelle Convenzioni finanziarie - dal Governo della Repubblica

Popolare dell'Angola tramite la Banca alla "SACE" prima possibile ed in ogni caso, non oltre il 30 giugno 1990.

d) I debiti di cui all'Articolo I precedente, paragrafi c), d), h) ed i) saranno trasferiti - nelle valute stabilite nelle Convenzioni finanziarie - dal Governo della Repubblica Popolare dell'Angola tramite la "Banca" al MEDIOCREDITO CENTRALE in 8 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali a scadere il 30 settembre 1996 e l'ultima il 31 marzo 2000.

e) I debiti di cui all'Articolo I precedente, paragrafo n) saranno trasferiti - nelle valute stabilite nelle Convenzioni finaziarie - dal Governo della Repubblica Popolare dell'Angola tramite la "Banca" al MEDIOCREDITO CENTRALE come segue:

- 50% non oltre il 30 giugno, 1990
- 50% non oltre il 30 giugno 1991.

f) I debiti di cui nell'Articolo I precedente, paragrafo l) saranno trasferiti - nelle valute stabilite nelle Convenzioni finanziarie - dal Governo della Repubblica Popolare dell'Angola tramite la "Banca" al MEDIOCREDITO CENTRALE, prima possibile ed in ogni caso non oltre il 30 giugno 1990.

ARTICOLO III

1) Il Governo della Repubblica Popolare dell'Angola si impegna a rimborsare ed a trasferire tramite la "Banca" rispettivamente alla "SACE" ed al Mediocredito Centrale gli interessi di ritardato pagamento che saranno calcolati su ciascun debito di cui al presente Accordo, non pagato alla sua scadenza.

2) Detti interessi decorreranno nel periodo a partire dalla scadenza originaria - per quanto concerne i debiti indicati all'Articolo I, paragrafi a), b), c), d), e), f), g), h), i),

1), e o) - e dal 1 luglio 1989 - per quanto riguarda i debiti indicati all'Articolo I, m) e n) - fino al saldo totale del debito e saranno calcolati come segue:

i) per quanto riguarda i debiti indicati all'Articolo I precedente, paragrafi a), b) e) f) g) m) e o) al tasso del 7% annuo;

ii) per quanto riguarda i debiti indicati all'Articolo I, paragrafi c), d), h), i) l) e n) al tasso dell'1,50% annuo;

3) I suddetti interessi saranno trasferiti - nelle valute stabilite nei contratti o nelle Convenzioni finanziarie- come segue:

- per quanto riguarda i debiti menzionati ai paragrafi a) e d) dell'Articolo II, semestralmente (31 marzo - 30 Settembre) a partire dal 31 Marzo 1991;

- per quanto riguarda i debiti di cui ai paragrafi b) ed e) dell'Articolo II, semestralmente (30 giugno - 31 dicembre) a partire dal 30 giugno 1990;

- per quanto riguarda i debiti di cui ai paragrafi c) ed f) dell'Articolo II alla stessa data del saldo dei debiti.

Rimane inteso che l'interesse dovuto fino al 30 giugno 1989 sui debiti di cui all'Articolo I, paragrafi b) e d) sarà ristrutturato in base alle disposizioni stabilite nell'Articolo II.

ARTICOLO IV

Fatte salve le sue disposizioni, il presente Accordo non pregiudica in alcun modo gli obblighi legali previsti dal diritto comune, nè gli impegni sottoscritti dalle parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti dell'Angola di cui all'Articolo I dell'Accordo. Di conseguenza nessuna delle disposizioni del presente Accordo potrà essere invocata per

giustificare qualsivoglia modifica di detti contratti e/o Convenzioni finanziarie, in particolare delle clausole relative alle condizioni di pagamento ed alle date di scadenza.

ARTICOLO V

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma.

Fatto a Roma,il 9 gennaio 1990
in due esemplari,in lingua inglese,
entrambi i testi facenti ugualmente fede

Per il Governo della
Repubblica Italiana

Per il Governo della
Repubblica Popolare dell'Angola

228.

Roma, 2 maggio 1990

Accordo mediante Scambio di Note tra Israele e l'Italia concernente la certificazione di navigabilità, l'approvazione o l'accettazione dei prodotti aeronautici civili e l'accettazione dei servizi di manutenzione

(Entrata in vigore: 2 maggio 1990)

N.B. — Lo Scambio di Note non è stato pubblicato precedentemente per motivi tecnici.

Ministero degli Affari Esteri

074/

Rome, 2 MAG. 1990

EXCHANGE OF NOTES CONSTITUTING AN AGREEMENT BETWEEN ISRAEL AND ITALY CONCERNING THE AIRWORTHINESS CERTIFICATION, APPROVAL, OR ACCEPTANCE OF IMPORTED CIVIL AERONAUTICAL PRODUCTS AND THE ACCEPTANCE OF MAINTENANCE SERVICES.

Excellency,
I have the honor to acknowledge receipt of your Note of today's date, which records as follows:

"Excellency:

I have the honor to refer to the discussions which have recently taken place between representatives of our two Governments regarding an Agreement concerning the airworthiness and environmental certification, approval, or acceptance of imported civil aeronautical products and cooperation on this matter between Israel and Italy hereinafter referred to as the Contracting Parties and to propose to conclude an agreement in the following terms:

The Contracting Parties, having agreed on certain principles and arrangements in order to facilitate the airworthiness and environmental certification, approval, or acceptance by the civil airworthiness authority of the importing State of civil aeronautical products imported and exported between the two Contracting Parties; to provide for the reciprocal airworthiness acceptance of maintenance and alterations or modifications performed in the territory of the Contracting

Party on civil aeronautical products which are under airworthiness regulations by the airworthiness authority of the other Contracting Party to provide for the development of procedures between the two authorities for these purposes; to deal with emerging trends toward multinational design, manufacture, and interchange of civil aeronautical products involving the joint interests of the Contracting Parties as they concern airworthiness and environmental certification; and to provide for cooperation toward sustaining safety and environmental quality objectives, have accordingly concluded the following Agreement to this end.

1. BASIS

(a) Each Contracting Party has determined by a long practice of technical exchanges that the standards and systems of the othe Contracting Party for the airworthiness and environmental certification, approval,or acceptance of civil aeronautical products are sufficiently equivalent to its own to make an Agreement practicable.

(b) Each contracting party agrees to develop and employ procedures for granting airworthiness and environmental certifications, approval, or acceptance for civil aeronautical products exported from the other Contracting Party so as to give maximum practicable credit for technical evaluations, test results, inspections conformity statements, marks of conformity, and certifications accepted or issued by or on behalf of

the civil airworthiness authority of the exporting State in granting its own domestic certification of the products.

c) In the interest of promoting aviation safety and environmental quality, each Contracting Party agrees to encourage cooperation and assistance between its civil airworthiness authority and that of the other Contracting Party toward achieving common safety and environmental quality objectives, to establish and maintain airworthiness and environmental standards and certification systems which are as similar to those of the other Contracting Party as is practicable, taking into account commitments to joint agreements; and to cooperate to reduce, to the minimum, the economic burden imposed on each Contracting Party's aviation industries and operators by avoiding redundant technical evaluations, tests, and inspections.

2. SCOPE OF COVERAGE

This Agreement applies to:

(a) The acceptance by the importing Authority of the type design approval including environmental approval, and the finding of compliance made by the exporting authority with the importing authority's design related operational requirements, for civil aeronautical products for which the exporting authority is the basic type certificating authority;

(b) The acceptance by the importing authority of the airworthiness certification, approval, or acceptance of civil aeronautical products that may be exported from the other Contracting Party, including both new and used products which were designed or manufactured partially or wholly in other States;

(c) The airworthiness acceptance of maintenance or alterations performed in the territory of one Contracting Party on aircrafts which are under airworthiness regulation by the airworthiness authority of the other Contracting Party, or on aircraft engines, propellers, appliances, materials, parts, or components installed thereon;

(d) Cooperation and assistance on continued airworthiness of inservice aircraft;
(e) Cooperation, assistance, and exchange of information regarding safety and environmental standards and certification systems.

f) Cooperation in providing technical evaluation assistance to the other Contracting Party.

3. DEFINITIONS

For the purposes of this Agreement:

(a) "Additional Technical Conditions" means the terms notified by the importing State for the acceptance of the type design of an aeronautical product, or for the acceptance of an aeronautical product, to account for differences between Contracting States in:

(i) Adopted airworthiness and environmental standards;
(ii) Special conditions relating to novel or unusual features of the product design which are not covered by the adopted airworthiness and environmental standards;
(iii) Application of exemptions or equivalent safety findings from the adopted airworthiness and environmental standards;

(iv) Design related operational requirements; and

(v) Mandatory airworthiness action taken to correct unsafe conditions.

(b) "Airworthiness criteria" means criteria governing the design, performance, materials, workmanship, manufacture,maintenance, and alteration or modification of civil aeronautical products, as prescribed by the civil airworthiness authority of the importing State to enable it to find that the design, manufacture, and condition of these products comply with the laws, regulations, standards, and requirements of the importing State concerning airworthiness.

(c) "Alteration or modification" means making a change to the type design.

(d) "Civil aeronautical product" (herein also referred to as "product") means any civil aircraft, or aircraft engine , propeller, appliance, material, part, or component to be installed thereon, new or used.

(e) "Civil airworthiness authority (herein also referred to as "airworthiness authority") means the national organization within a Contracting Party which is charged by the laws of that State with regulating the airworthiness and environmental certification, approval, or acceptance of civil aeronautical products.

(f) "Design-related operational requirements" means the operational or environmental requirements affecting either the design features of the product or data on the design relating to the operations of the product that make it eligible for a particular kind of operation in a State.

(g) "Environmental criteria" means criteria governing the design, performance, materials, workmanship, manufacture, maintenance and modification or alteration of civil aeronautical products as prescribed by the civil airworthiness authority of a State, to enable it to find that these products comply with the laws, regulations, standards, and requirements of that State concerning noise and emissions abatement.

(h) "Exporting State" means the Contracting Party exporting a type design, a modification thereof , or a product under the provisions of this agreement. The airworthiness authority of the Exporting State will be referred to herein as the exporting authority.

(i) "Importing State means the Contracting Party importing a type design, a modification thereof, or a product under the provisions of this agreement. The airworthiness authority of the importing State will be referred to herein as the importing authority.

(j) "Maintenance" means the performance of inspection, overhaul, repair, preservation, and the replacement of parts, materials, appliances, or components of a product to assure the continued airworthiness of that product but excludes alterations or modifications.

(k) "Product airworthiness approval" means the issuance of an airworthiness certificate, approval, or acceptance, as appropriate, by or on behalf of an airworthiness authority for a particular civil aeronautical product to permit operation or use of the product under the laws, regulations, standards, and requirements of the issuing Contracting Party.

(l) "Time of first application" means the time that the application was received for the approval of the product type design either:

(1) By the exporting authority; or

(2) By the authority of a third State with whom each Contracting Party has in effect a bilateral agreement or arrangements similar in scope, in the case of a product type design transferred to a person in the exporting State from such a third State.

(l) "Type design" means the description of all characteristics of a product, including its design, manufacture, limitations, and continued airwothiness instructions which determine its airworthiness.

(m) "Type design approval" means the issuance of a certificate, approval, or acceptance, by or on behalf of an airworthiness authority, for the type design of a product.

4. TYPE DESIGN APPROVAL

(a) If the exporting authority certifies to the importing authority that the type design of a product, or a change to a product type design previously approved by the importing authority, complies with airworthiness and environmental criteria prescribed by the importing authority , the importing authority shall, in finding compliance with its own laws, regulations, standards, and requirements for granting type design approval , give the same validity to the technical evaluations, determinations, tests, and inspections made by the exporting authority as if it had made them itself, provided that the certification by the exporting

authority was based on an evaluation of the type design using the same certification system it would apply to products designed in its own State.

(b) The importing authority shall prescribe the airworthiness and environmental criteria for the type design approval of a particular product in terms of the laws, regulations, standards, requirements, and certification system applied by the exporting authority in granting its own type design approval, and the additional technical conditions as identified by the importing authority. To this end, the importing authority shall have the right to become familiar with the product to be imported and with the laws, regulations, standards, requirements, and certification system applied by the exporting authority. The importing authority may identify the additional technical conditions which it finds necessary to ensure that the product meets airworthiness and environmental standards equivalent to those which would have been applied to a similar product designed or manufactured in the importing State at the time of first application.

(c) The airworthiness and environmental criteria specified, in accordance with 4 (b) by the importing authority for its type design approval of a product shall be communicated to the exporting authority as soon as practicable after becoming familiar with the design of the product.

(d) The importing authority, on request from the exporting authority, shall advise the exporting authority of its current design-related operational requirements. If, by mutual consent of the authorities, the exporting authority certifies to the importing authority that the design of the product, or data on the design relating to the operations of the product, comply with those design -

related operational requirements prescribed by the importing authority, the importing authority, in finding compliance with its own design-related operational requirements, shall give the same validity to the technical evaluations, determinations, tests, and inspections made by the exporting authority as if it had made them itself. Mutual consent may be accomplished either on a case-by-case basis, or by development of a list of specific current design-related operational requirements for certain categories of products and/or operations.

5. PRODUCT AIRWORTHINESS APPROVAL

(a) If the exporting authority certifies to the importing authority that a product for which a type design approval has been issued, or is in the process of being issued , by the importing authority conforms in construction to a type design description notified by the importing authority and is in a condition for safe operation, the importing authority shall give the same validity to the technical evaluations, determinations, tests, and inspections made by the exporting authority as if it had made them itself on the date of the certification by the exporting authority.

(b) Additional inspections may be made or required by the importing authority as it deems necessary at the time of its airworthiness and environmental certification, approval, or acceptance of an aeronautical product.

MAINTENANCE OR ALTERATIONS

(a) If maintenance or an alteration is performezd, approved, or certified in one Contracting Party on an

aircraft which is under airworthiness regulation by the other Contracting Party, or on an aircraft engine, propeller, appliance, material, part or component for installation thereon , by a person in the first Contracting Party who is authorized by the airworthiness authority of that State to perform the same work , approval , or certification , the airworthiness authority of the Contracting Party regulating the airworthiness of the aircraft shall give the same validity to the work performed and to the approvals or certifications made therefor as if they were made by an equivalently authorized person in the Contracting Party regulating the airworthiness of the aircraft, provided the work, approvals, and certifications are performed on the product in accordance with the applicable laws, regulations, standards, and requirements of the Contracting Party regulating the airworthiness of the affected aircraft.

(b) For the purposes of this Agreement, a Contracting Party regulates the airworthiness of an aircraft where it is the State responsible for the issuance of an airworthiness certificate for the aircraft or is the State responsible for the certification of an air carrier operating, under lease or charter, an aircraft which possesses an airworthiness certificate issued by another State.

7. CONTINUED_AIRWORTHINESS

(a) The airworthiness authorities of both Contracting Parties shall cooperate in analyzing airworthiness aspects of accidents and incidents occurring on products to which this Agreement applies and which are such as would raise questions concerning the airworthiness of such products.

(b) The exporting authority shall, in respect of products designed or manufactured in that State, specify any appropriate action that it finds necessary to correct any unsafe condition of the type design that may be discovered after the product is placed in service, including any action in respect of components designed and/or manufactured by a supplier under contract to a prime contractor in its State.

(c) The exporting authority shall, in respect of products designed or manufactured in that State, assist the importing authority in determining action considered necessary by the importing authority for the continued airworthiness of the product.

(d) The airworthiness authority of each Contracting Party shall keep the airworthiness authority of the other Contracting Party fully informed of all mandatory airworthiness modifications, special inspections, special operating limitations, or other action which it determines is necessary for the continued airworthiness of products designed or manufactured in either Contracting State that have been imported or exported under this Agreement.

8. MUTUAL COOPERATION AND ASSISTANCE

(a) The exporting authority shall, in respect of products designed or manufactured in that State, assist the importing authority in determining whether the design of major changes or repairs made under the control of the importing authority comply with the airworthiness and environmental standards under which the product was originally approved by the exporting authority.

(b) the airworthiness authority of each Contracting Party shall keep the airworthiness authority of the other Contracting Party informed of all relevant airworthiness and environmental laws, regulations, standards, and requirements, and of the airworthiness and environmental certification system of its State. The airworthiness authority if each Contracting Party shall, to the maximum extent practicable, ensure that the airworthiness authority of the other Contracting Party is notified of proposed significant revisions to its laws, regulations, standards, and requirements, and to the system for airworthiness and environmental certification or approval; shall, to the maximum extent practicable, offer the other authority an opportunity to comment; and shall give due consideration to the comments made by the other authority on the proposed revision.

(c) The airworthiness authority of one Contracting Party may, upon request and mutual agreement, provide technical evaluation assistance to the other Contracting Party airworthiness authority.

9. PREVAILING INTERPRETATION

In the case of conflicting interpretations of the airworthiness and environmental criteria or design-related operational requirements prescribed by the importing authority pertaining to certifications, approvals, or acceptances under this Agreement, the interpretation of the importing authority shall prevail.

10. IMPLEMENTATION

(a) This Agreement shall be implemented in accordance with any procedures and conditions agreed upon by the airworthiness authorities of both Contracting Parties and set out in a Schedule of Implementation Procedures. These procedures and conditions shall be consistent with the basis and within the scope of coverage of this Agreement. The airworthiness authorities of both Contracting States shall jointly review these procedures and conditions from time to time and may amend these procedures by written agreement.

(b) Each Contracting Party shall keep the other Contracting Party advised as to the identity of its civil airworthiness authority. On the date of the exchange of notes ,the civil airworthiness authority of Israel is the Civil Aviation Administration, Department of Transport. The civil airworthiness authority of Italy is the Registro Aeronautico Italiano.

If the foregoing proposals are acceptable to the Government of Italy, I have the honor to propose that this note, and your Excellency's note in reply, shall constitute an Agreement which shall enter into force on the date of your reply and shall remain inforce for an indefinite period unless one of the Contracting Parties gives written notice to the other 60 days in advance througn diplomatic channels of its choice to bring the Agreement to its termination.

Accept, Excellency, the renewed assurance of my highest consideration."

I have the honour to inform you that the Government of Italy accepts the foregoing proposal. Your Note and this reply will constitute an Agreement which shall enter into force on today's date.

Accept, Excellency, the renewed assurance of my highest consideration.

R. Vanni d'Archirafi

Ambassador

H.E. Ambassador

Mordechai Drory

R O M E

AMBASCIATA D'ISRAELE שגרירות ישראל

Rome, 2 MAG. 1990

EXCHANGE OF NOTES CONSTITUTING AN AGREEMENT BETWEEN ISRAEL AND ITALY CONCERNING THE AIRWORTHINESS CERTIFICATION, APPROVAL, OR ACCEPTANCE OF IMPORTED CIVIL AERONAUTICAL PRODUCTS AND THE ACCEPTANCE OF MAINTENANCE SERVICES.

Excellency:

I have the honor to refer to the discussions which have recently taken place between representatives of our two Governments regarding an Agreement concerning the airworthiness and environmental certification, approval, or acceptance of imported civil aeronautical products and cooperation on this matter between Israel and Italy hereinafter referred to as the Contracting Parties and to propose to conclude an agreement in the following terms.

The Contracting Parties, having agreed on certain principles and arrangements in order to facilitate the airworthiness and environmental certification, approval, or acceptance by the civil airworthiness authority of the importing State of civil aeronautical products imported and exported between the two Contracting Parties; to provide for the reciprocal airworthiness acceptance of maintenance and alterations or modifications performed in the territory of the Contracting Party on civil aeronautical products which are under airworthiness regulations by the airworthiness authority of

the other Contracting Party to provide for the development of procedures between the two authorities for these purposes; to deal with emerging trends toward multinational design, manufacture, and interchange of civil aeronautical products involving the joint interests of the Contracting Parties as they concern airworthiness and environmental certification; and to provide for cooperation toward sustaining safety and environmental quality objectives, have accordingly concluded the following Agreement to this end.

1. BASIS

(a) Each Contracting Party has determined by a long practice of technical exchanges that the standards and systems of the othe Contracting Party for the airworthiness and environmental certification, approval,or acceptance of civil aeronautical products are sufficiently equivalent to its own to make an Agreement practicable.

(b) Each contracting party agrees to develop and employ procedures for granting airworthiness and environmental certifications, approval, or acceptance for civil aeronautical products exported from the other Contracting Party so as to give maximum practicable credit for technical evaluations, test results, inspections conformity statements, marks of conformity, and certifications accepted or issued by or on behalf of the civil airworthiness authority of the exporting State in granting its own domestic certification of the products.

c) In the interest of promoting aviation safety and environmental quality, each Contracting Party agrees to

encourage cooperation and assistance between its civil airworthiness authority and that of the other Contracting Party toward achieving common safety and environmental quality objectives, to establish and maintain airworthiness and environmental standards and certification systems which are as similar to those of the other Contracting Party as is practicable, taking into account commitments to joint agreements; and to cooperate to reduce, to the minimum, the economic burden imposed on each Contracting Party's aviation industries and operators by avoiding redundant technical evaluations, tests, and inspections.

2. SCOPE OF COVERAGE

This Agreement applies to:

(a) The acceptance by the importing Authority of the type design approval including environmental approval, and the finding of compliance made by the exporting authority with the importing authority's design related operational requirements, for civil aeronautical products for which the exporting authority is the basic type certificating authority;

(b) The acceptance by the importing authority of the airworthiness certification, approval, or acceptance of civil aeronautical products that may be exported from the other Contracting Party, including both new and used products which were designed or manufactured partially or wholly in other States;

(c) The airworthiness acceptance of maintenance or alterations performed in the territory of one Contracting Party on aircrafts which are under

airworthiness regulation by the airworthiness authority of the other Contracting Party, or on aircraft engines, propellers, appliances, materials, parts, or components installed thereon;

(d) Cooperation and assistance on continued airworthiness of inservice aircraft;
(e) Cooperation, assistance, and exchange of information regarding safety and environmental standards and certification systems.

f) Cooperation in providing technical evaluation assistance to the other Contracting Party.

3. DEFINITIONS

For the purposes of this Agreement:

(a) "Additional Technical Conditions" means the terms notified by the importing State for the acceptance of the type design of an aeronautical product, or for the acceptance of an aeronautical product, to account for differences between Contracting States in:

(i) Adopted airworthiness and environmental standards;
(ii) Special conditions relating to novel or unusual features of the product design which are not covered by the adopted airworthiness and environmental standards;

(iii) Application of exemptions or equivalent safety findings from the adopted airworthiness and environmental standards;
(iv) Design related operational requirements; and
(v) Mandatory airworthiness action taken to correct unsafe conditions.

(b) "Airworthiness criteria" means criteria governing the design, performance, materials, workmanship, manufacture,maintenance, and alteration or modification of civil aeronautical products, as prescribed by the civil airworthiness authority of the importing State to enable it to find that the design, manufacture, and condition of these products comply with the laws, regulations, standards, and requirements of the importing State concerning airworthiness.

(c) "Alteration or modification" means making a change to the type design.

(d) "Civil aeronautical product" (herein also referred to as "product") means any civil aircraft, or aircraft engine , propeller, appliance, material, part, or component to be installed thereon, new or used.

(e) "Civil airworthiness authority (herein also referred to as "airworthiness authority") means the national organization within a Contracting Party which is charged by the laws of that State with regulating the airworthiness and environmental certification, approval, or acceptance of civil aeronautical products.

(f) "Design-related operational requirements" means the operational or environmental requirements affecting either the design features of the product or data on the design relating to the operations of the product that make it eligible for a particular kind of operation in a State.

(g) "Environmental criteria" means criteria governing the design, performance, materials, workmanship, manufacture, maintenance and modification or alteration

of civil aeronautical products as prescribed by the civil airworthiness authority of a State, to enable it to find that these products comply with the laws, regulations, standards, and requirements of that State concerning noise and emissions abatement.

(h) "Exporting State" means the Contracting Party exporting a type design, a modification thereof , or a product under the provisions of this agreement. The airworthiness authority of the Exporting State will be referred to herein as the exporting authority.

(i) "Importing State means the Contracting Party importing a type design, a modification thereof, or a product under the provisions of this agreement. The airworthiness authority of the importing State will be referred to herein as the importing authority.

(j) "Maintenance" means the performance of inspection, overhaul, repair, preservation, and the replacement of parts, materials, appliances, or components of a product to assure the continued airworthiness of that product but excludes alterations or modifications.

(k) "Product airworthiness approval" means the issuance of an airworthiness certificate, approval, or acceptance, as appropriate, by or on behalf of an airworthiness authority for a particular civil aeronautical product to permit operation or use of the product under the laws, regulations, standards, and requirements of the issuing Contracting Party.

(l) "Time of first application" means the time that the application was received for the approval of the product type design either:

(1) By the exporting authority; or

(2) By the authority of a third State with whom each Contracting Party has in effect a bilateral agreement or arrangements similar in scope, in the case of a product type design transferred to a person in the exporting State from such a third State.

(l) "Type design" means the description of all characteristics of a product, including its design, manufacture, limitations, and continued airwothiness instructions which determine its airworthiness.

(m) "Type design approval" means the issuance of a certificate, approval, or acceptance, by or on behalf of an airworthiness authority, for the type design of a product.

4. TYPE DESIGN APPROVAL

(a) If the exporting authority certifies to the importing authority that the type design of a product, or a change to a product type design previously approved by the importing authority, complies with airworthiness and environmental criteria prescribed by the importing authority , the importing authority shall, in finding compliance with its own laws, regulations, standards, and requirements for granting type design approval , give the same validity to the technical evaluations, determinations, tests, and inspections made by the exporting authority as if it had made them itself, provided that the certification by the exporting

authority was based on an evaluation of the type design using the same certification system it would apply to products designed in its own State.

(b) The importing authority shall prescribe the airworthiness and environmental criteria for the type design approval of a particular product in terms of the laws, regulations, standards, requirements, and certification system applied by the exporting authority in granting its own type design approval, and the additional technical conditions as identified by the importing authority. To this end, the importing authority shall have the right to become familiar with the product to be imported and with the laws, regulations, standards, requirements, and certification system applied by the exporting authority. The importing authority may identify the additional technical conditions which it finds necessary to ensure that the product meets airworthiness and environmental standards equivalent to those which would have been applied to a similar product designed or manufactured in the importing State at the time of first application.

(c) The airworthiness and environmental criteria specified, in accordance with 4 (b) by the importing authority for its type design approval of a product shall be communicated to the exporting authority as soon as practicable after becoming familiar with the design of the product.

(d) The importing authority, on request from the exporting authority, shall advise the exporting authority of its current design-related operational requirements. If, by mutual consent of the authorities, the exporting authority certifies to the importing authority that the

design of the product, or data on the design relating to the operations of the product, comply with those design - related operational requirements prescribed by the importing authority, the importing authority, in finding compliance with its own design-related operational requirements, shall give the same validity to the technical evaluations, determinations, tests, and inspections made by the exporting authority as if it had made them itself. Mutual consent may be accomplished either on a case-by-case basis, or by development of a list of specific current design-related operational requirements for certain categories of products and/or operations.

5. PRODUCT_AIRWORTHINESS_APPROVAL

(a) If the exporting authority certifies to the importing authority that a product for which a type design approval has been issued, or is in the process of being issued , by the importing authority conforms in construction to a type design description notified by the importing authority and is in a condition for safe operation, the importing authority shall give the same validity to the technical evaluations, determinations, tests, and inspections made by the exporting authority as if it had made them itself on the date of the certification by the exporting authority.

(b) Additional inspections may be made or required by the importing authority as it deems necessary at the time of its airworthiness and environmental certification, approval, or acceptance of an aeronautical product.

6. MAINTENANCE_OR_ALTERATIONS

(a) If maintenance or an alteration is performezd, approved, or certified in one Contracting Party on an aircraft which is under airworthiness regulation by the

other Contracting Party , or on an aircraft engine, propeller, appliance, material, part or component for installation thereon , by a person in the first Contracting Party who is authorized by the airworthiness authority of that State to perform the same work , approval , or certification , the airworthiness authority of the Contracting Party regulating the airworthiness of the aircraft shall give the same validity to the work performed and to the approvals or certifications made therefor as if they were made by an equivalently authorized person in the Contracting Party regulating the airworthiness of the aircraft, provided the work, approvals, and certifications are performed on the product in accordance with the applicable laws, regulations, standards, and requirements of the Contracting Party regulating the airworthiness of the affected aircraft.

(b) For the purposes of this Agreement, a Contracting Party regulates the airworthiness of an aircraft where it is the State responsible for the issuance of an airworthiness certificate for the aircraft or is the State responsible for the certification of an air carrier operating, under lease or charter, an aircraft which possesses an airworthiness certificate issued by another State.

7. CONTINUED AIRWORTHINESS

(a) The airworthiness authorities of both Contracting Parties shall cooperate in analyzing airworthiness aspects of accidents and incidents occurring on products to which this Agreement applies and which are such as would raise questions concerning the airworthiness of such products.

(b) The exporting authority shall, in respect of products designed or manufactured in that State, specify any appropriate action that it finds necessary to correct any unsafe condition of the type design that may be discovered after the product is placed in service, including any action in respect of components designed and/or manufactured by a supplier under contract to a prime contractor in its State.

(c) The exporting authority shall, in respect of products designed or manufactured in that State, assist the importing authority in determining action considered necessary by the importing authority for the continued airworthiness of the product.

(d) The airworthiness authority of each Contracting Party shall keep the airworthiness authority of the other Contracting Party fully informed of all mandatory airworthiness modifications, special inspections, special operating limitations, or other action which it determines is necessary for the continued airworthiness of products designed or manufactured in either Contracting State that have been imported or exported under this Agreement.

8. MUTUAL COOPERATION AND ASSISTANCE

(a) The exporting authority shall, in respect of products designed or manufactured in that State, assist the importing authority in determining whether the design of major changes or repairs made under the control of the importing authority comply with the airworthiness and environmental standards under which the product was originally approved by the exporting authority.

(b) the airworthiness authority of each Contracting Party shall keep the airworthiness authority of the other Contracting Party informed of all relevant airworthiness and environmental laws, regulations, standards, and requirements, and of the airworthiness and environmental certification system of its State. The airworthiness authority if each Contracting Party shall, to the maximum extent practicable, ensure that the airworthiness authority of the other Contracting Party is notified of proposed significant revisions to its laws, regulations, standards, and requirements, and to the system for airworthiness and environmental certification or approval; shall, to the maximum extent practicable, offer the other authority an opportunity to comment; and shall give due consideration to the comments made by the other authority on the proposed revision.

(c) The airworthiness authority of one Contracting Party may, upon request and mutual agreement, provide technical evaluation assistance to the other Contracting Party airworthiness authority.

9. PREVAILING INTERPRETATION

In the case of conflicting interpretations of the airworthiness and environmental criteria or design-related operational requirements prescribed by the importing authority pertaining to certifications, approvals, or acceptances under this Agreement, the interpretation of the importing authority shall prevail.

10. IMPLEMENTATION

(a) This Agreement shall be implemented in accordance with any procedures and conditions agreed upon by the airworthiness authorities of both Contracting Parties and set out in a Schedule of Implementation Procedures.

These procedures and conditions shall be consistent with the basis and within the scope of coverage of this Agreement. The airworthiness authorities of both Contracting States shall jointly review these procedures and conditions from time to time and may amend these procedures by written agreement.

(b) Each Contracting Party shall keep the other Contracting Party advised as to the identity of its civil airworthiness authority. On the date of the exchange of notes ,the civil airworthiness authority of Israel is the Civil Aviation Administration, Department of Transport. The civil airworthiness authority of Italy is the Registro Aeronautico Italiano.

If the foregoing proposals are acceptable to the Government of Italy, I have the honor to propose that this note, and your Excellency's note in reply, shall constitute an Agreement which shall enter into force on the date of your reply and shall remain inforce for an indefinite period unless one of the Contracting Parties gives written notice to the other 60 days in advance througn diplomatic channels of its choice to bring the Agreement to its termination.

Accept, Excellency, the renewed assurance of my highest consideration."

M. Drory

Mordechai Drory

Ambassador

Ambassade d'Israel · Rome

H.E. Ambassador

R. Vanni d'Archirafi

R O M E

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI Roma, 2 MAG. 1990

ACCORDO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE TRA ISRAELE E L'ITALIA CONCERNENTE LA CERTIFICAZIONE DI NAVIGABILITA', L'APPROVAZIONE O L'ACCETTAZIONE DEI PRODOTTI AERONAUTICI CIVILI E L'ACCETTAZIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE.

Eccellenza,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua Nota in data odierna, del seguente tenore:

"Eccellenza,

Ho l'onore di fare riferimento ai colloqui svoltisi recentemente tra i rappresentanti dei nostri due Governi relativi ad un Accordo concernente la certificazione della navigabilità e ambientale, l'approvazione o l'accettazione dei prodotti aeronautici civili importati e la cooperazione in questo campo tra Israele e l'Italia, qui di seguito denominate Parti Contraenti, e ho altresì l'onore di proporre la stipula di un accordo nei termini seguenti.

Le Parti Contraenti, avendo convenuto su certi principi e intese al fine di facilitare la certificazione della navigabilità e ambientale, l'approvazione o l'accettazione da parte dell'autorità civile di navigabilità dello Stato importatore dei prodotti aeronautici civili importati ed esportati tra le due Parti Contraenti; provvedere alla reciproca accettazione, per quanto attiene alla navigabilità, delle manutenzioni e delle alterazioni o modificazioni effettuate nel territorio di una delle Parti contraenti su prodotti aeronautici civili che sono sotto il controllo di navigabilità dell'autorità di navigabilità dell'altre Parte Contraente, e di provvedere, a tale scopo, allo sviluppo di procedure fra le due autorità di navigabilità; affrontare le emergenti tendenze verso l'internazionalizzazione della progettazione, della costruzione e dell'interscambio di prodotti aeronautici civili, coinvolgenti gli interessi comuni delle Parti Contraenti per quanto concerne la certificazione della navigabilità e ambientale; provvedere alla cooperazione volta a conseguire obiettivi di sicurezza e di qualità ambientale,

hanno conseguentemente stipulato il seguente Accordo a tal fine.

1. BASI DELL'ACCORDO.

(a) Ciascuna Parte Contraente ha accertato, grazie ad una lunga pratica di scambi tecnici, che le norme ed i sistemi dell'altra Parte Contraente per la certificazione della navigabilità e ambientale, l'approvazione o l'accettazione dei prodotti aeronautici civili sono equivalenti ai propri in misura sufficiente a permettere un accordo.

(b) Ciascuna Parte Contraente conviene di sviluppare e di utilizzare procedure per il rilascio di certificazioni della navigabilità e ambientale, per l'approvazione o l'accettazione di prodotti aeronautici civili esportati dall'altra Parte Contraente, in modo da conferire il massimo riconoscimento possibile a valutazioni tecniche, risultanze di prove, ispezioni, dichiarazioni di conformità, marchi di conformità e certificazioni accettati o rilasciati da o per conto dell'autorità civile di navigabilità dello Stato esportatore, nel concedere la propria certificazione nazionale dei prodotti.

(c) Nell'interesse di promuovere la sicurezza dell'aviazione e la qualità ambientale, ciascuna Parte Contraente conviene di incoraggiare la cooperazione e l'assistenza tra la propria autorità civile di navigabilità e quella dell'altra Parte Contraente al fine di conseguire obiettivi comuni di sicurezza e di qualità ambientale, di stabilire e mantenere norme di navigabilità ed ambientali nonchè sistemi di certificazione simili, nella misura del possibile, a quelli dell'altra Parte Contraente, tenendo conto degli impegni derivanti da accordi comuni, e di cooperare per ridurre al minimo l'onere economico imposto alle industrie aeronautiche ed agli esercenti evitando valutazioni tecniche, prove ed ispezioni superflue.

2. PORTATA DELL'ACCORDO.

Il presente Accordo si applica a:

(a) l'accettazione da parte dell'Autorità importatrice dell'approvazione del progetto di tipo, compresa l'approvazione ambientale, e delle risultanze della verifica da parte dell'autorità esportatrice della rispondenza ai requisiti operativi correlati al progetto, prescritti dall'autorità importatrice, di prodotti aeronautici civili per i quali l'autorità esportatrice è l'autorità primaria della certificazione di tipo;

(b) l'accettazione da parte dell'autorità importatrice della certificazione di navigabilità, dell'approvazione o dell laccettazione di prodotti aeronautici civili che possono essere esportati dall'altra Parte Contraente, compresi i prodotti nuovi o usati progettati o costruiti, parzialmente o interamente, in altri Stati;

(c) l'accettazione, per quanto attiene alla navigabilità, delle manutenzioni e delle alterazioni effettuate nel territorio di una Parte Contraente su aeromobili, motori d'aeromobile, eliche, pertinenze, materiali, parti, o componenti in essi installati, che sono sotto il controllo di navigabilità dell'autorità di navigabilità dellaltra Parte Contraente;

(d) la cooperazione e l'assistenza riguardo al mantenimento della navigabilità continua degli aeromobili in servizio;

(e) la cooperazione. l'assistenza e lo scambio di informazioni relative alle norme di sicurezza ed ambientali ed ai sistemi di certificazione;

(f) la cooperazione nel fonire all'altra Parte Contraente assistenza in termini di valutazioni tecniche.

3. DEFINIZIONI.

Ai fini del presente Accordo, l'espressione:

(a) "condizioni tecniche aggiuntive" significa i termini notificati dallo Stato importatore per l'accettazione del progetto di tipo di un prodotto aeronautico, o per l'accettazione di un prodotto aeronautico, al fine di tener conto delle differenze tra le Parti contraenti per quanto riguarda:

(i) le norme di navigabilità e ambientali adottate;

(ii) condizioni speciali relative a caratteristiche nuove o inusitate del progetto di tipo del prodotto aeronautico non previste dalle norme di navigabilità e ambientali adottate;

(iii) applicazione di esenzioni o di misure equivalenti di sicurezza in deroga alle norme di navigabilità e ambientali adottate;

(iv) requisiti operativi correlati al progetto;

(v) misure obbligatorie per la navigabilità adottate per correggere condizioni di insicurezza;

(b) "criteri di navigabilità" significa i criteri che disciplinano il progetto, le prestazioni, i materiali, la lavorazione, la costruzione, la manutenzione e l'alterazione o la modificazione di prodotti aeronautici civili, come prescritto dall'autorità civile di navigabilità dello Stato importatore per metterla in grado di stabilire che il progetto, la costruzione e lo stato di questi prodotti rispondono alle proprie leggi, regolamenti, norme e requisiti relativi alla navigabilità;

(c) "alterazione oppure modificazione" significa una variazione del progetto di tipo;

(d) "prodotto aeronautico civile" (qui di seguito denominato anche "prodotto") significa ogni aeromobile civile, o motore di aeromobile, elica, pertinenza, materiale, parte, o componente da installare sui medesimi, nuovi oppure usati;

(e) "autorità civile di navigabilità" (qui di seguito denominata anche autorità di navigabilità) significa l'organizzazione nazionale della Parte Contraente cui sono conferite dalla legge di quello Stato le funzioni relative alla certificazione della navigabilità e ambientale, l'approvazione, o l'accettazione di prodotti aeronautici civili;

(f) "requisiti operativi correlati al progetto" significa i requisiti operativi ed ambientali aventi effetto o sulle caratteristiche di progetto del prodotto, oppure su dati del progetto correlati all'impiego del prodotto che lo rendono idoneo ad un particolare tipo di impiego in uno Stato;

(g) "criteri ambientali" significa i criteri che disciplinano il progetto, le prestazioni, i materiali, la lavorazione, la costruzione, la manutenzione e l'alterazione o la modificazione di prodotti aeronautici civili, come prescritto dall'autorità civile di navigabilità di uno Stato per metterla in grado di stabilire che questi prodotti rispondono alle leggi, ai regolamenti, alle norme e ai requisiti di quello Stato relativi alla riduzione del rumore e delle emissioni;

(h) "Stato esportatore" significa la Parte Contraente che esporta un progetto di tipo, una modificazione del medesimo, oppure un prodotto, nell'ambito delle disposizioni del presente Accordo. L'autorità di navigabilità dello Stato esportatore sarà qui di seguito denominata autorità esportatrice;

(i) "Stato importatore" significa la Parte Contraente che importa un progetto di tipo, o una modificazione del

medesimo, oppure un prodotto, nell'ambito delle disposizioni del presente Accordo. L'autorità di navigabilità dello Stato importatore sarà qui di seguito denominata autorita importatrice;

(j) "manutenzione" significa l'effettuazione di ispezioni, revisioni, riparazioni, preservazioni, e la sostituzione di parti, materiali, pertinenze, o componenti di un prodotto, allo scopo di assicurare la navigabilità di tale prodotto, ad esclusione di alterazioni o modificazioni;

(k) "approvazione della navigabilità di un prodotto" significa il rilascio, da parte o per conto di una autorità di navigabilità, di un certificato di navigabilità, di una approvazione o di una accettazione, come appropriato, per un determinato prodotto aeronautico civile, al fine di consentirne l'impiego o l'utilizzazione secondo le leggi, i regolamenti, le norme ed i requisiti applicabili;

(l) "data della prima richiesta" significa la data alla quale è stata ricevuta la domanda di approvazione del progetto di tipo del prodotto aeronautico:

(i) dall'autorità esportatrice; oppure

(ii) dall'autorità di navigabilità di uno Stato terzo con il quale ciascuna delle Parti Contraenti ha in vigore un accordo bilaterale oppure intese con finalità analoghe, nel caso di un progetto di tipo trasferito ad una persona nello Stato esportatore da tale terzo Stato;

(l) "progetto di tipo" significa la descrizione di tutte le caratteristiche di un prodotto aeronautico, compreso il suo progetto, la costruzione, le limitazioni e le istruzioni per la navigabilità continua, che ne determinano la navigabilità;

(m) "approvazione del progetto di tipo" significa il rilascio, da parte o per conto di una autorità di navigabilità, di un certificato, di una approvazione o di una accettazione per il progetto di tipo di un prodotto.

4. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI TIPO.

(a) Se l'autorità esportatrice certifica all'autorità importatrice che il progetto di tipo di un prodotto, oppure una variazione ad un progetto di tipo di un prodotto precedentemente approvato dall'autorità importatrice, risponde ai criteri di navigabilità e ambienta-

li prescritti dall'autorità importatrice, l'autorità importatrice, nello stabilire la rispondenza alle proprie leggi, regolamenti, norme e requisiti per la concessione dell'approvazione del progetto di tipo, conferirà la stessa validità alle valutazioni tecniche, alle determinazioni, alle prove e alle ispezioni effettuate dall'autorità esportatrice, come se le avesse effettuate essa stessa, purchè la certificazione da parte dell'autorità esportatrice sia basata su una valutazione del progetto di tipo usando lo stesso sistema di certificazione che essa avrebbe applicato a prodotti progettati nel proprio Stato.

(b) L'autorità importatrice prescriverà i criteri di navigabilità e ambientali per l'approvazione del progetto di tipo di un prodotto aeronautico in termini di leggi, regolamenti, norme, requisiti e sistema di certificazione applicati dall'autorità esportatrice nel concedere la propria approvazione del progetto di tipo, e le condizioni tecniche aggiuntive identificate dall'autorità importatrice medesima. A tale scopo, l'autorità importatrice avrà il diritto di familiarizzarsi con il prodotto da importare e con le leggi, regolamenti, norme, requisiti e sistema di certificazione applicati dall'autorità esportatrice. L'autorità importatrice potrà identificare le condizioni tecniche aggiuntive che essa ritiene necessarie per assicurare che il prodotto aeronautico risponda alle norme di navigabilità e ambientali equivalenti a quelle che sarebbero state applicate ad un prodotto simile progettato o costruito nel territorio della Parte importatrice alla data dela prima richiesta.

(c) I criteri di navigabilità e ambientali, specificati in conformità al precedente comma (b) dall'autorità importatrice per l'approvazione del progetto di tipo del prodotto, saranno comunicati all'autorità esportatrice non appena possibile dopo la familiarizzazione con il progetto del prodotto.

(d) L'autorità importatrice, su richiesta dell'autorità esportatrice, comunicherà all'autorità esportatrice i propri requisiti operativi correlati al progetto. Se, in base a una reciproco consenso delle autorità, l'autorità esportatrice certifica all'autorità importatrice che il progetto del prodotto, oppure i dati del progetto relativi all'impiego del prodotto rispondono a quei requisiti operativi correlati al progetto prescritti dall'autorità importatrice, l'autorità importatrice, nello stabilire la rispondenza ai propri requisiti operativi correlati al progetto, conferirà la stessa validità alle valutazioni tecniche, alle determinazioni, alle prove ed alle ispezioni effettuate dall'autorità esportatrice,

come se le avesse effettuate essa stessa. Il reciproco consenso potrà essere raggiunto sia caso per caso, o mettendo a punto un elenco di specifici requisiti operativi correlati al progetto per talune categorie di prodotti e/o di impieghi.

5. APPROVAZIONE DELLA NAVIGABILITA' DEL PRODOTTO.

(a) Se l'autorità esportatrice certifica all'autorità importatrice che un prodotto, per il quale è stata rilasciata o è in corso di rilascio da parte dell'autorità importatrice una approvazione del progetto di tipo, è conforme per quanto riguarda la costruzione alla descrizione del progetto di tipo notificata dall'autorità importatrice ed è in condizioni per un impiego sicuro, l'autorità importatrice conferirà la stessa validità alle valutazioni tecniche, alle determinazioni, alle prove ed alle ispezioni effettuate dall'autorità esportatrice, come se le avesse effettuate essa stessa alla data della certificazione da parte dell'autorità esportatrice.

(b) Ulteriori ispezioni possono essere effettuate o richieste dall'autorità importatrice se essa le ritiene necessarie al momento della propria certificazione della navigabilità e ambientale, dell'approvazione o dell'accettazione di un prodotto aeronautico.

6. MANUTENZIONI E MODIFICAZIONI.

(a) Se una manutenzione o una modificazione sono effettuate, approvate o certificate in una Parte Contraente su un aeromobile che è sotto il controllo di navigabilità dell'altra Parte Contraente, o su un motore d'aeromobile, un'elica, una pertinenza, un materiale, una parte o un componente da installare sui medesimi, da una persona nella prima Parte Contraente autorizzata dall'autorità di navigabilità di questo Stato ad effettuare lo stesso lavoro, o a rilasciare la stessa approvazione o certificazione, l'autorità di navigabilità della Parte Contraente che esercita il controllo di navigabilità dell'aeromobile conferirà la stessa validità al lavoro effettuato ed alle approvazioni o certificazioni rilasciate per tale lavoro come se essi fossero stati effettuati da una persona egualmente autorizzata nella Parte Contraente che esercita il controllo di navigabilità dell'aeromobile, purchè il lavoro, le approvazioni e le certificazioni siano effettuate sul prodotto conformemente alle leggi, regolamenti, norme e requisiti applicabili della Parte Contraente che esercita il controllo di navigabilità dell'aeromobile interessato.

(b) Ai fini del presente accordo, una Parte Contraente esercita il controllo di navigabilità di un aeromobile se essa è lo Stato responsabile del rilascio di un certificato di navigabilità dell'aeromobile, o è lo Stato responsabile della certificazione dell'impresa di trasporto aereo che utilizza, in locazione o noleggio, un aeromobile munito di un certificato di navigabilità rilasciato da un altro Stato.

7. NAVIGABILITA' CONTINUA.

(a) Le autorità di navigabilità di entrambe le Parti contraenti coopereranno nell'analizzare gli aspetti connessi alla navigabilità di sinistri o incidenti occorsi a prodotti ai quali si applica il presente Accordo, e che sono di natura tale da far insorgere dubbi sulla navigabilità di tali prodotti.

(b) L'autorità esportatrice, per quanto riguarda i prodotti progettati o costruiti in quello Stato, specificherà ogni misura ritenuta necessaria per correggere qualsiasi condizione di insicurezza del progetto di tipo che può essere scoperta dopo che il prodotto è stato immesso in servizio, compresa ogni misura relativa a componenti progettati o costruiti da un subappaltatore in base ad un contratto con l'appaltatore principale.

(c) L'autorità esportatrice, per quanto riguarda i prodotti progettati o costruiti in quello Stato, assisterà l'autorità importatrice nello stabilire misure ritenute necessarie dall'autorità importatrice per la navigabilità continua del prodotto.

(d) L'autorità di navigabilità di ciascuna Parte Contraente terrà pienamente informata l'autorità di navigabilità dell'altra Parte Contraente di tutte le modificazioni obbligatorie per la navigabilità, le ispezioni speciali, le particolari limitazioni operative o le altre misure che essa ritiene necessarie per mantenere la navigabilità continua dei prodotti progettati o costruiti in uno o l'altro degli Stati Contraenti, che sono stati importati o esportati in base al presente Accordo.

8. COOPERAZIONE ED ASSISTENZA RECIPROCHE.

(a) L'autorità esportatrice, per quanto riguarda i prodotti progettati o costruiti in quello Stato, assisterà l'autorità importatrice nel determinare se il progetto di modifiche o di riparazioni maggiori effettuate sotto il controllo dell'autorità importatrice risponde alle norme di navigabilità e ambientali in base alle quali il

prodotto era stato originariamente approvato dall'autorità esportatrice.

(b) L'autorità di navigabilità di ciascuna Parte Contraente terrà informata l'autorità di navigabiilità dell'altra Parte Contraente delle pertinenti leggi, regolamenti, norme e requisiti sulla navigabilità e ambientali, nonchè del sistema di certificazione della navigabilità e ambientale del proprio Stato. L' autorità di navigabilità di ciascuna Parte Contraente si accerterà, nella misura massima possibile, che l'autorità di navigabilità dell'altra Parte Contraente sia informata delle proposte rilevanti di revisione delle proprie leggi, regolamenti, norme, requisiti e sistema di certificazione o approvazione della navigabilità e ambientale; darà, nella misura massima possibile, all'altra autorità di navigabilità l'opportunità di formulare osservazioni e darà la debita considerazione alle osservazioni formulate dall'altra autorità di navigabilità sulle revisioni proposte.

(c) L'autorità di navigabilità di una Parte Contraente potrà, su richiesta e reciproco accordo, fornire assistenza in termini di valutazioni tecniche all'autorità di navigabilità dell'altra Parte Contraente.

9. INTERPRETAZIONE PREVALENTE.

In caso di interpretazioni contrastanti dei criteri di navigabilità e ambientali o dei requisiti operativi correlati al progetto prescritti dall'autorità importatrice, relativi alle certificazioni, alle approvazioni o alle accettazioni in base al presente Accordo, prevarrà l'interpretazione dell'autorità importatrice.

10. ATTUAZIONE.

(a) Il presente Accordo sarà attuato in conformità alle procedure e alle condizioni concordate dalle autorità di navigabilità di entrambe le Parti Contraenti ed esposte in un Elenco delle Procedure di Attuazione. Dette procedure e condizioni saranno coerenti con le basi e la portata del presente Accordo. Le autorità di navigabilità di entrambi gli Stati Contraenti riesamineranno congiuntamente, di quando in quando, tali procedure e condizioni e potranno emendarle per mezzo di accordo scritto.

(b) Ciascuna Parte Contraente terrà informata l'altra Parte Contraente in quanto all'identità della propria autorità civile di navigabilità. Alla data dello scambio di note, l'autorità civile di navigabilità d'Israele è la Civil Aviation Administration, Department of Tran-

sport. L'autorità civile di navigabilità italiana è il Registro Aeronautico Italiano.

Qualora le proposte summenzionate siano accettabili per il Governo italiano, ho l'onore di proporre che la presente nota e la nota di Sua Eccellenza in risposta costituiscano un Accordo che entrerà in vigore alla data della Sua risposta e rimarrà in vigore per un periodo indeterminato, a meno che una delle Parti Contraenti non notifichi per iscritto all'altra Parte, 60 giorni prima e attraverso le vie diplomatiche, la sua intenzione di denunciare l'Accordo.

Accetti, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione."

Ho l'onore di informarLa che il Governo italiano accetta la proposta summenzionata. La Sua nota e questa risposta costituiranno un Accordo che entrerà in vigore in data odierna.

Accetti, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

R. Vanni d'Archirafi

Ambasciatore

S.E. Ambasciatore

Mordechai Drory

R O M A

TRADUZIONE NON UFFICIALE

AMBASCIATA D'ISRAELE Roma, 2 MAG. 1990

ACCORDO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE TRA ISRAELE E L'ITALIA CONCERNENTE LA CERTIFICAZIONE DI NAVIGABILITA', L'APPROVAZIONE O L'ACCETTAZIONE DEI PRODOTTI AERONAUTICI CIVILI E L'ACCETTAZIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE.

Eccellenza,

Ho l'onore di fare riferimento ai colloqui svoltisi recentemente tra i rappresentanti dei nostri due Governi relativi ad un Accordo concernente la certificazione della navigabilità e ambientale, l'approvazione o l'accettazione dei prodotti aeronautici civili importati e la cooperazione in questo campo tra Israele e l'Italia, qui di seguito denominate Parti Contraenti, e ho altresì l'onore di proporre la stipula di un accordo nei termini seguenti.

Le Parti Contraenti, avendo convenuto su certi principi e intese al fine di facilitare la certificazione della navigabilità e ambientale, l'approvazione o l'accettazione da parte dell'autorità civile di navigabilità dello Stato importatore dei prodotti aeronautici civili importati ed esportati tra le due Parti Contraenti; provvedere alla reciproca accettazione, per quanto attiene alla navigabilità, delle manutenzioni e delle alterazioni o modificazioni effettuate nel territorio di una delle Parti contraenti su prodotti aeronautici civili che sono sotto il controllo di navigabilità dell'autorità di navigabilità dell'altre Parte Contraente, e di provvedere, a tale scopo, allo sviluppo di procedure fra le due autorità di navigabilità; affrontare le emergenti tendenze verso l'internazionalizzazione della progettazione, della costruzione e dell'interscambio di prodotti aeronautici civili, coinvolgenti gli interessi comuni delle Parti Contraenti per quanto concerne la certificazione della navigabilità e ambientale; provvedere alla cooperazione volta a conseguire obiettivi di sicurezza e di qualità ambientale,

hanno conseguentemente stipulato il seguente Accordo a tal fine.

1. BASI DELL'ACCORDO

(a) Ciascuna Parte Contraente ha accertato, grazie ad una lunga pratica di scambi tecnici, che le norme ed i sistemi dell'altra Parte Contraente per la certificazione della navigabilità e ambientale, l'approvazione o l'accettazione dei prodotti aeronautici civili sono equivalenti ai propri in misura sufficiente a permettere un accordo.

(b) Ciascuna Parte Contraente conviene di sviluppare e di utilizzare procedure per il rilascio di certificazioni della navigabilità e ambientale, per l'approvazione o l'accettazione di prodotti aeronautici civili esportati dall'altra Parte Contraente, in modo da conferire il massimo riconoscimento possibile a valutazioni tecniche, risultanze di prove, ispezioni, dichiarazioni di conformità, marchi di conformità e certificazioni accettati o rilasciati da o per conto dell'autorità civile di navigabilità dello Stato esportatore, nel concedere la propria certificazione nazionale dei prodotti.

(c) Nell'interesse di promuovere la sicurezza dell'aviazione e la qualità ambientale, ciascuna Parte Contraente conviene di incoraggiare la cooperazione e l'assistenza tra la propria autorità civile di navigabilità e quella dell'altra Parte Contraente al fine di conseguire obiettivi comuni di sicurezza e di qualità ambientale, di stabilire e mantenere norme di navigabilità ed ambientali nonchè sistemi di certificazione simili, nella misura del possibile, a quelli dell'altra Parte Contraente, tenendo conto degli impegni derivanti da accordi comuni, e di cooperare per ridurre al minimo l'onere economico imposto alle industrie aeronautiche ed agli esercenti evitando valutazioni tecniche, prove ed ispezioni superflue.

2. PORTATA DELL'ACCORDO.

Il presente Accordo si applica a:

(a) l'accettazione da parte dell'Autorità importatrice dell'approvazione del progetto di tipo, compresa l'approvazione ambientale, e delle risultanze della verifica da parte dell'autorità esportatrice della rispondenza ai requisiti operativi correlati al progetto, prescritti dall'autorità importatrice, di prodotti aeronautici civili per i quali l'autorità esportatrice è l'autorità primaria della certificazione di tipo;

(b) l'accettazione da parte dell'autorità importatrice della certificazione di navigabilità, dell'approvazione o dell'accettazione di prodotti aeronautici civili che possono essere esportati dall'altra Parte Contraente, compresi i prodotti nuovi o usati progettati o costruiti, parzialmente o interamente, in altri Stati;

(c) l'accettazione, per quanto attiene alla navigabilità, delle manutenzioni e delle alterazioni effettuate nel territorio di una Parte Contraente su aeromobili, motori d'aeromobile, eliche, pertinenze, materiali, parti, o componenti in essi installati, che sono sotto il controllo di navigabilità dell'autorità di navigabilità dellaltra Parte Contraente;

(d) la cooperazione e l'assistenza riguardo al mantenimento della navigabilità continua degli aeromobili in servizio;

(e) la cooperazione, l'assistenza e lo scambio di informazioni relative alle norme di sicurezza ed ambientali ed ai sistemi di certificazione;

(f) la cooperazione nel fonire all'altra Parte Contraente assistenza in termini di valutazioni tecniche.

3. DEFINIZIONI.

Ai fini del presente Accordo, l'espressione:

(a) "condizioni tecniche aggiuntive" significa i termini notificati dallo Stato importatore per l'accettazione del progetto di tipo di un prodotto aeronautico, o per l'accettazione di un prodotto aeronautico, al fine di tener conto delle differenze tra le Parti contraenti per quanto riguarda:

(i) le norme di navigabilità e ambientali adottate;

(ii) condizioni speciali relative a caratteristiche nuove o inusitate del progetto di tipo del prodotto aeronautico non previste dalle norme di navigabilità e ambientali adottate;

(iii) applicazione di esenzioni o di misure equivalenti di sicurezza in deroga alle norme di navigabilità e ambientali adottate;

(iv) requisiti operativi correlati al progetto;

(v) misure obbligatorie per la navigabilità adottate per correggere condizioni di insicurezza;

(b) "criteri di navigabilità" significa i criteri che disciplinano il progetto, le prestazioni, i materiali, la lavorazione, la costruzione, la manutenzione e l'alterazione o la modificazione di prodotti aeronautici civili, come prescritto dall'autorità civile di navigabilità dello Stato importatore per metterla in grado di stabilire che il progetto, la costruzione e lo stato di questi prodotti rispondono alle proprie leggi, regolamenti, norme e requisiti relativi alla navigabilità;

(c) "alterazione oppure modificazione" significa una variazione del progetto di tipo;

(d) "prodotto aeronautico civile" (qui di seguito denominato anche "prodotto") significa ogni aeromobile civile, o motore di aeromobile, elica, pertinenza, materiale, parte, o componente da installare sui medesimi, nuovi oppure usati;

(e) "autorità civile di navigabilità" (qui di seguito denominata anche autorità di navigabilità) significa l'organizzazione nazionale della Parte Contraente cui sono conferite dalla legge di quello Stato le funzioni relative alla certificazione della navigabilità e ambientale, l'approvazione, o l'accettazione di prodotti aeronautici civili;

(f) "requisiti operativi correlati al progetto" significa i requisiti operativi ed ambientali aventi effetto o sulle caratteristiche di progetto del prodotto, oppure su dati del progetto correlati all'impiego del prodotto che lo rendono idoneo ad un particolare tipo di impiego in uno Stato;

(g) "criteri ambientali" significa i criteri che disciplinano il progetto, le prestazioni, i materiali, la lavorazione, la costruzione, la manutenzione e l'alterazione o la modificazione di prodotti aeronautici civili, come prescritto dall'autorità civile di navigabilità di uno Stato per metterla in grado di stabilire che questi prodotti rispondono alle leggi, ai regolamenti, alle norme e ai requisiti di quello Stato relativi alla riduzione del rumore e delle emissioni;

(h) "Stato esportatore" significa la Parte Contraente che esporta un progetto di tipo, una modificazione del medesimo, oppure un prodotto, nell'ambito delle disposizioni del presente Accordo. L'autorità di navigabilità dello Stato esportatore sarà qui di seguito denominata autorità esportatrice;

(i) "Stato importatore" significa la Parte Contraente che importa un progetto di tipo, o una modificazione del

medesimo, oppure un prodotto, nell'ambito delle disposizioni del presente Accordo. L'autorità di navigabilità dello Stato importatore sarà qui di seguito denominata autorità importatrice;

(j) "manutenzione" significa l'effettuazione di ispezioni, revisioni, riparazioni, preservazioni, e la sostituzione di parti, materiali, pertinenze, o componenti di un prodotto, allo scopo di assicurare la navigabilità di tale prodotto, ad esclusione di alterazioni o modificazioni;

(k) "approvazione della navigabilità di un prodotto" significa il rilascio, da parte o per conto di una autorità di navigabilità, di un certificato di navigabilità, di una approvazione o di una accettazione, come appropriato, per un determinato prodotto aeronautico civile, al fine di consentirne l'impiego o l'utilizzazione secondo le leggi, i regolamenti, le norme ed i requisiti applicabili;

(l) "data della prima richiesta" significa la data alla quale è stata ricevuta la domanda di approvazione del progetto di tipo del prodotto aeronautico:

(i) dall'autorità esportatrice; oppure

(ii) dall'autorità di navigabilità di uno Stato terzo con il quale ciascuna delle Parti Contraenti ha in vigore un accordo bilaterale oppure intese con finalità analoghe, nel caso di un progetto di tipo trasferito ad una persona nello Stato esportatore da tale terzo Stato;

(l) "progetto di tipo" significa la descrizione di tutte le caratteristiche di un prodotto aeronautico, compreso il suo progetto, la costruzione, le limitazioni e le istruzioni per la navigabilità continua, che ne determinano la navigabilità;

(m) "approvazione del progetto di tipo" significa il rilascio, da parte o per conto di una autorità di navigabilità, di un certificato, di una approvazione o di una accettazione per il progetto di tipo di un prodotto.

4. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI TIPO.

(a) Se l'autorità esportatrice certifica all'autorità importatrice che il progetto di tipo di un prodotto, oppure una variazione ad un progetto di tipo di un prodotto precedentemente approvato dall'autorità importatrice, risponde ai criteri di navigabilità e ambienta-

li prescritti dall'autorità importatrice, l'autorità importatrice, nello stabilire la rispondenza alle proprie leggi, regolamenti, norme e requisiti per la concessione dell'approvazione del progetto di tipo, conferirà la stessa validità alle valutazioni tecniche, alle determinazioni, alle prove e alle ispezioni effettuate dall'autorità esportatrice, come se le avesse effettuate essa stessa, purchè la certificazione da parte dell'autorità esportatrice sia basata su una valutazione del progetto di tipo usando lo stesso sistema di certificazione che essa avrebbe applicato a prodotti progettati nel proprio Stato.

(b) L'autorità importatrice prescriverà i criteri di navigabilità e ambientali per l'approvazione del progetto di tipo di un prodotto aeronautico in termini di leggi, regolamenti, norme, requisiti e sistema di certificazione applicati dall'autorità esportatrice nel concedere la propria approvazione del progetto di tipo, e le condizioni tecniche aggiuntive identificate dall'autorità importatrice medesima. A tale scopo, l'autorità importatrice avrà il diritto di familiarizzarsi con il prodotto da importare e con le leggi, regolamenti, norme, requisiti e sistema di certificazione applicati dall'autorità esportatrice. L'autorità importatrice potrà identificare le condizioni tecniche aggiuntive che essa ritiene necessarie per assicurare che il prodotto aeronautico risponda alle norme di navigabilità e ambientali equivalenti a quelle che sarebbero state applicate ad un prodotto simile progettato o costruito nel territorio della Parte importatrice alla data dela prima richiesta.

(c) I criteri di navigabilità e ambientali, specificati in conformità al precedente comma (b) dall'autorità importatrice per l'approvazione del progetto di tipo del prodotto, saranno comunicati all'autorità esportatrice non appena possibile dopo la familiarizzazione con il progetto del prodotto.

(d) L'autorità importatrice, su richiesta dell'autorità esportatrice, comunicherà all'autorità esportatrice i propri requisiti operativi correlati al progetto. Se, in base a una reciproco consenso delle autorità, l'autorità esportatrice certifica all'autorità importatrice che il progetto del prodotto, oppure i dati del progetto relativi all'impiego del prodotto rispondono a quei requisiti operativi correlati al progetto prescritti dall'autorità importatrice, l'autorità importatrice, nello stabilire la rispondenza ai propri requisiti operativi correlati al progetto, conferirà la stessa validità alle valutazioni tecniche, alle determinazioni, alle prove ed alle ispezioni effettuate dall'autorità esportatrice,

come se le avesse effettuate essa stessa. Il reciproco consenso potrà essere raggiunto sia caso per caso, o mettendo a punto un elenco di specifici requisiti operativi correlati al progetto per talune categorie di prodotti e/o di impieghi.

5. APPROVAZIONE DELLA NAVIGABILITA' DEL PRODOTTO.

(a) Se l'autorità esportatrice certifica all'autorità importatrice che un prodotto, per il quale è stata rilasciata o è in corso di rilascio da parte dell'autorità importatrice una approvazione del progetto di tipo, è conforme per quanto riguarda la costruzione alla descrizione del progetto di tipo notificata dall'autorità importatrice ed è in condizioni per un impiego sicuro, l'autorità importatrice conferirà la stessa validità alle valutazioni tecniche, alle determinazioni, alle prove ed alle ispezioni effettuate dall'autorità esportatrice, come se le avesse effettuate essa stessa alla data della certificazione da parte dell'autorità esportatrice.

(b) Ulteriori ispezioni possono essere effettuate o richieste dall'autorità importatrice se essa le ritiene necessarie al momento della propria certificazione della navigabilità e ambientale, dell'approvazione o dell'accettazione di un prodotto aeronautico.

6. MANUTENZIONI E MODIFICAZIONI.

(a) Se una manutenzione o una modificazione sono effettuate, approvate o certificate in una Parte Contraente su un aeromobile che è sotto il controllo di navigabilità dell'altra Parte Contraente, o su un motore d'aeromobile, un'elica, una pertinenza, un materiale, una parte o un componente da installare sui medesimi, da una persona nella prima Parte Contraente autorizzata dall'autorità di navigabilità di questo Stato ad effettuare lo stesso lavoro, o a rilasciare la stessa approvazione o certificazione, l'autorità di navigabilità della Parte Contraente che esercita il controllo di navigabilità dell'aeromobile conferirà la stessa validità al lavoro effettuato ed alle approvazioni o certificazioni rilasciate per tale lavoro come se essi fossero stati effettuati da una persona egualmente autorizzata nella Parte Contraente che esercita il controllo di navigabilità dell'aeromobile, purchè il lavoro, le approvazioni e le certificazioni siano effettuate sul prodotto conformemente alle leggi, regolamenti, norme e requisiti applicabili della Parte Contraente che esercita il controllo di navigabilità dell'aeromobile interessato.

(b) Ai fini del presente accordo, una Parte Contraente esercita il controllo di navigabilità di un aeromobile se essa è lo Stato responsabile del rilascio di un certificato di navigabilità dell'aeromobile, o è lo Stato responsabile della certificazione dell'impresa di trasporto aereo che utilizza, in locazione o noleggio, un aeromobile munito di un certificato di navigabilità rilasciato da un altro Stato.

7. NAVIGABILITA' CONTINUA.

(a) Le autorità di navigabilità di entrambe le Parti contraenti coopereranno nell'analizzare gli aspetti connessi alla navigabilità di sinistri o incidenti occorsi a prodotti ai quali si applica il presente Accordo, e che sono di natura tale da far insorgere dubbi sulla navigabilità di tali prodotti.

(b) L'autorità esportatrice, per quanto riguarda i prodotti progettati o costruiti in quello Stato, specificherà ogni misura ritenuta necessaria per correggere qualsiasi condizione di insicurezza del progetto di tipo che può essere scoperta dopo che il prodotto è stato immesso in servizio, compresa ogni misura relativa a componenti progettati o costruiti da un subappaltatore in base ad un contratto con l'appaltatore principale.

(c) L'autorità esportatrice, per quanto riguarda i prodotti progettati o costruiti in quello Stato, assisterà l'autorità importatrice nello stabilire misure ritenute necessarie dall'autorità importatrice per la navigabilità continua del prodotto.

(d) L'autorità di navigabilità di ciascuna Parte Contraente terrà pienamente informata l'autorità di navigabilità dell'altra Parte Contraente di tutte le modificazioni obbligatorie per la navigabilità, le ispezioni speciali, le particolari limitazioni operative o le altre misure che essa ritiene necessarie per mantenere la navigabilità continua dei prodotti progettati o costruiti in uno o l'altro degli Stati Contraenti, che sono stati importati o esportati in base al presente Accordo.

8. COOPERAZIONE ED ASSISTENZA RECIPROCHE.

(a) L'autorità esportatrice, per quanto riguarda i prodotti progettati o costruiti in quello Stato, assisterà l'autorità importatrice nel determinare se il progetto di modifiche o di riparazioni maggiori effettuate sotto il controllo dell'autorità importatrice risponde alle norme di navigabilità e ambientali in base alle quali il

prodotto era stato originariamente approvato dall'autorità esportatrice.

(b) L'autorità di navigabilità di ciascuna Parte Contraente terrà informata l'autorità di navigabiilità dell'altra Parte Contraente delle pertinenti leggi, regolamenti, norme e requisiti sulla navigabilità e ambientali, nonchè del sistema di certificazione della navigabilità e ambientale del proprio Stato. L' autorità di navigabilità di ciascuna Parte Contraente si accerterà, nella misura massima possibile, che l'autorità di navigabilità dell'altra Parte Contraente sia informata delle proposte rilevanti di revisione delle proprie leggi, regolamenti, norme, requisiti e sistema di certificazione o approvazione della navigabilità e ambientale; darà, nella misura massima possibile, all'altra autorità di navigabilità l'opportunità di formulare osservazioni e darà la debita considerazione alle osservazioni formulate dall'altra autorità di navigabilità sulle revisioni proposte.

(c) L'autorità di navigabilità di una Parte Contraente potrà, su richiesta e reciproco accordo, fornire assistenza in termini di valutazioni tecniche all'autorità di navigabilità dell'altra Parte Contraente.

9. INTERPRETAZIONE PREVALENTE.

In caso di interpretazioni contrastanti dei criteri di navigabilità e ambientali o dei requisiti operativi correlati al progetto prescritti dall'autorità importatrice, relativi alle certificazioni, alle approvazioni o alle accettazioni in base al presente Accordo, prevarrà l'interpretazione dell'autorità importatrice.

10. ATTUAZIONE.

(a) Il presente Accordo sarà attuato in conformità alle procedure e alle condizioni concordate dalle autorità di navigabilità di entrambe le Parti Contraenti ed esposte in un Elenco delle Procedure di Attuazione. Dette procedure e condizioni saranno coerenti con le basi e la portata del presente Accordo. Le autorità di navigabilità di entrambi gli Stati Contraenti riesamineranno congiuntamente, di quando in quando, tali procedure e condizioni e potranno emendarle per mezzo di accordo scritto.

(b) Ciascuna Parte Contraente terrà informata l'altra Parte Contraente in quanto all'identità della propria autorità civile di navigabilità. Alla data dello scambio di note, l'autorità civile di navigabilità d'Israele è la Civil Aviation Administration, Department of Tran-

sport. L'autorità civile di navigabilità italiana è il Registro Aeronautico Italiano.

Qualora le proposte summenzionate siano accettabili per il Governo italiano, ho l'onore di proporre che la presente nota e la nota di Sua Eccellenza in risposta costituiscano un Accordo che entrerà in vigore alla data della Sua risposta e rimarrà in vigore per un periodo indeterminato, a meno che una delle Parti Contraenti non notifichi per iscritto all'altra Parte, 60 giorni prima e attraverso le vie diplomatiche, la sua intenzione di denunciare l'Accordo.

Accetti, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Mordechai Drory

Ambasciatore

S.E. Ambasciatore

R. Vanni d'Archirafi

R O M A

229.

Roma, 19 ottobre 1990

Accordo di consolidamento del debito tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dello Zaire, con Allegati

(Entrata in vigore: 19 ottobre 1990)

N.B. — Questo Accordo non è stato pubblicato precedentemente per motivi tecnici.
Gli Allegati di natura tecnica non vengono pubblicati.

ACCORD DE CONSOLIDATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU ZAIRE

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République du Zaire, dans l'esprit d'amitié et de coopération économique existant entre les deux Pays et en application des dispositions du Procès Verbal signé a Paris le 23 Juin 1989 entre les Pays participants au "Club de Paris", concernant la consolidation des dettes zairoises, sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE I

Le présent Accord concerne:

a) la consolidation des dettes du Zaire envers l'Italie, en principal et intérêts contractuels, dues entre le 1er Juin 1989 et le 30 Juin 1990 et non réglées, se rapportant aux fournitures de biens et services, à l'exécution de travaux ainsi qu'aux opérations financières prévoyant un règlement échelonné sur une période supérieure a 1 an, ayant fait l'objet d'un contrat ou d'une convention financière conclus avant le 30 Juin 1983 et bénéficiant d'une garantie de l'Etat Italien par l'entremise de la Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione, ci-après dénommée "SACE" (Annexe A);

b) la consolidation des mêmes dettes indiquées au paragraphe a) de cet Article, en principal et intérêts contractuels, échues et non réglées au 31 Mai 1989 (Annexe B);

c) la consolidation des dettes, en principal et intérêts de consolidation dues entre le 1er Juin 1989 et le 30 Juin 1990 et non réglées résultant des Accords de consolidation entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République du Zaire conclus en application des Procès Verbaux multilateraux du Club de Paris du 16/6/1976, du 7/7 et du 1er/12/1977, du

11/12/1979, du 9/7/1981, du 20/12/1983, du 18/9/1985, du 15/5/1986 et du 18/5/1987 (Annexe C);

d) la consolidation des dettes, en principal et intérêts de consolidation, échues et non réglées au 31 Mai 1989, résultant des Accord de consolidation entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République du Zaire conclus en application des Procès Verbaux multilateraux du Club de Paris du 16/6/1976, du 7/7 et du 1er/12/1977, du 11/12/1979, du 9/7/1981, du 20/12/1983 et du 18/9/1985 (Annexe D).

e) la consolidation des dettes, en principal et intérêts de consolidation, échues et non réglées au 31 Mai 1989, résultant des Accords de consolidation entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République du Zaire conclus en application des Procès Verbaux multilateraux de Paris du 15/5/1986 et du 18/5/1987 (Annexe E).

Les montants indiqués dans les Annexes pourront être modifiés d'un commun accord entre les Parties signataires du présent Accord.

ARTICLE II

1) Les dettes visées à l'Article I, paragraphes a) et c) seront remboursées et transferées sur ordre de l'OGEDEP par la Banque du Zaire, agissant pour le compte du Gouvernement de la République du Zaire (ci-après dénommée "Banque"), à la "SACE", dans les devises indiquées dans les contrats ou conventions respectifs, en 12 versements semestriels égaux et successifs dont le premier sera payé le 31 Mai 1998 et le dernier le 30 Novembre 2003.

2) Les dettes visées à l'Article I, paragraphes b) et d) seront remboursées et transférées sur ordre de l'OGEDEP par la "Banque" à la SACE, dans les devises indiquées dans les contrats ou conventions respectifs, en 12 versements semestriels égaux et successifs dont le premier sera payé le 31 Mai 1997 et le dernier le 30 Novembre 2002.

3) Les dettes visées à l'Article I, paragraphe e)

seront remboursées et transferées sur ordre de l'OGEDEP par la "Banque" à la "SACE", dans les devises indiquées dans les contrats ou conventions respectifs, comme suit:
- 33,33% le 31 Octobre 1989;
- 33,33% le 30 Juin 1990;
- 33,34% le 31 Janvier 1991.

ARTICLE III

1) Sur le montant total de chaque dette dont le paiement est rééchelonné aux termes du présent Accord, le Gouvernement de la République du Zaire, s'engage à rembourser et à transférer par l'entremise de la "Banque" aux ayants droit en Italie les intérêts relatifs aux dettes en question calculés à partir de la date d'échéance jusqu'au règlement total des mêmes dettes selon les dispositions prévues à l'Article II.

2) Pour les dettes indiquées au paragraphes 1) et 2) du précédent Article II, le taux d'interêt sera de 5,60 % par an pour ce qui concerne les dettes en Dollars USA, de 5,56 % par an pour ce qui concerne les dettes en Francs Belges, de 8,96 % par an pour ce qui concerne les dettes en Lires Italiennes et de 4,44 % par an pour ce qui concerne les dettes en Marks Allemands.

Les intérêts seront réglés dans les devises indiquées dans les contrats, conventions financières ou Accords respectifs en versements semestriels (31 Mai-30 Novembre) dont le premier échéant le 31 Mai 1991.

3) Pour les dettes indiquées au paragraphe 3) du précédent Article II, le taux d'intérêt sera de 9,10 % par an pour ce qui concerne les dettes en Dollars USA, de 7,70 % par an pour ce qui concerne les dettes en Francs Belges, de 11,45 % par an pour ce qui concerne les dettes en Lires Italiennes et de 6,10 % par an pour ce qui concerne les dettes en Marks Allemands.

Les intérêts seront réglés dans les devises indiquées dans les contrats, conventions financières ou Accords respectifs aux mêmes dates de paiement indiquées au paragraphe 3) du précédent Article II.

ARTICLE IV

Sous reserve de dispositions contraires du présent Accord, celui-ci n'affecte en rien les liens juridiques prévus par le droit commun ou les engagements souscrits par les parties pour les opérations auxquelles se réfèrent les dettes mentionnées à l'Article I et indiquées sur les listes annexées. En conséquence, aucune des dispositions du présent Accord ne saurait être evoquée pour justifier toute modification des clauses des dits contrats ou conventions financières, en particulier des clauses qui concernent les dispositions de paiement et les dates des échéances.

Toute modification des contrats ou conventions survenue après le 29 Juin 1983 ayant pour effet d'augmenter les engagements du Zaire envers l'Italie sera considerée comme un nouvel engagement qui n'est pas couvert par le présent Accord.

ARTICLE V

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
En foi de quoi les soussignés Représentants dûment habilités ont signé le présent Accord.
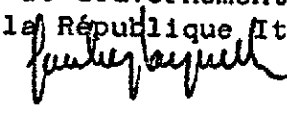
Fait à Rome en
deux exemplaires,en langue
francaise le 19 Octobre 1990.

Pour le Gouvernement de
la République du Zaire

Pour le Gouvernement de
la République Italienne

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLO ZAIRE

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dello Zaire, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in attuazione delle disposizioni del Processo Verbale firmato a Parigi il 22 novembre 1989 tra i Paesi partecipanti al "Club di Parigi" relativo alla ristrutturazione dei debiti dello Zaire, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne:

a) il consolidamento dei debiti dello Zaire nei confronti dell'Italia, per capitale ed interessi contrattuali, dovuti entro il 1 Novembre 1989 ed il 30 Giugno 1990 e non pagati, relativi a forniture di beni e di servizi, alla esecuzione di lavori nonchè ad operazioni finanziarie che prevedono un pagamento dilazionato su un periodo superiore ad un anno, che sono stati oggettó di un contratto o di una Convenzione finanziaria stipulata anteriormente al 30 giugno 1983 e che beneficiano della garanzia dello Stato italiano tramite la Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione in appresso denominata "SACE" (Annesso A);

b) il consolidamento degli stessi debiti indicati al paragrafo a) del presente Articolo, per capitale ed interessi contrattuali, scaduti e non pagati al 31 Maggio 1989 (Annesso B);

c) il consolidamento dei debiti, per capitale ed interessi di consolidamento dovuti tra il 1 giugno 1989 ed il 30 giugno 1990 e non pagati derivanti dagli Accordi di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dello Zaire conclusi in attuazione dei Processi

verbali multilaterali del Club di Parigi del 16.6.1976, del 7/7 e del 1.12.1977 dell'11.12.1979, del 9.7.1981, del 20.12.1983, del 18.9.1985, del 15.5.1986 e del 18.5.1987 (annesso C);-

d) il consolidamento dei debiti per capitale ed interessi di consolidamento, scaduti e non pagati al 31 maggio 1989, derivanti dagli Accordi di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dello Zaire conclusi in attuazione dei Processi Verbali multilaterali del Club di Parigi del 16.6.1976, del 7.7 e del 1.12.1977, dell'11.12.1979, del 9.7.1981, del 20.12.1983 e del 18.9.1985 (Annesso D).

e) il consolidamento dei debiti, per capitale ed interessi di consolidamento, scaduti e non pagati al 31 maggio 1989 derivanti dagli Accordi di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dello Zaire stipulati in attuazione dei Processi Verbali multilaterali di Parigi del 15.5.1986 e del 18.5.1987 (Annesso E).

Gli importi indicati negli Annessi potranno essere modificati di comune accordo tra le Parti firmatarie del presente Accordo.

ARTICOLO II

1) I debiti di cui all' Articolo I, paragrafi a) e c) saranno rimborsati e trasferiti su ordine dell'OGEDEP dalla Banca dello Zaire, agente per conto del Governo della Repubblica dello Zaire (in appresso denominata "Banca"), alla "SACE" nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni, in 12 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali sarà pagata il 31 maggio 1998 e l'ultima il 30 novembre 2003.

b) I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi b) e d) saranno rimborsati e trasferiti su ordine dell'OGEDEP dalla "Banca" alla SACE, nelle valute indicate nei rispettivi

contratti o convenzioni finanziarie, in 12 rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali sarà pagata il 31 maggio 1997 e l'ultima il 30 novembre 2002.

3) I debiti di cui all'Articolo I, paragrafo e) saranno rimborsati e trasferiti su ordine dell'OGEDEP dalla "Banca" alla "SACE" nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni, come segue:

- 33,33% il 31 Ottobre 1989
- 33,33% il 30 giugno 1990
- 33,34% il 31 gennaio 1991

ARTICOLO III

Il Governo della Repubblica dello Zaire s'impegna a rimborsare ed a trasferire tramite la "Banca" agli aventi diritto in Italia, sull'importo totale di ciascun debito il cui pagamento è ristrutturato ai sensi del presente Accordo, gli interessi relativi ai debiti in questione calcolati a partire dalla data di scadenza fino al saldo totale degli stessi , secondo le disposizioni previste all'Articolo II.

2)- per i debiti di cui ai paragrafi 1) e 2) del precedente Articolo II, il tasso d'interesse sarà del 5,60% annuo per quanto riguarda i debiti in dollari USA, del 5,56% annuo per quanto riguarda i debiti in Franchi Belgi, dell'8,96% annuo per quanto riguarda i debiti in Lire italiane e del 4,44% per quanto riguarda i debiti in marchi tedeschi.

Gli interessi saranno pagati nelle valute indicate nei rispettivi contratti, convenzioni finanziarie o Accordi in rate semestrali (31 Maggio-30 Novembre) la prima delle quali a scadere il 31 maggio 1991.

3) Per i debiti indicati al paragrafo 3) del precedente Articolo II, il tasso d'interesse sarà del 9,10% annuo per quanto riguarda i debiti in dollari USA, del 7,70% annuo per quanto riguarda i debiti in franchi belgi, dell 11,45% annuo per quanto riguarda i debiti in Lire Italiane e del 6,10% annuo per quanto riguarda i debiti in marchi tedeschi.

Gli interessi saranno regolati nelle valute indicate nei rispettivi contrattim convenzioni finanziarie o Accordi alle stesse date di pagamento indicate al paragrafo 3) del precedente Articolo II.

ARTICOLO IV

Salvo disposizioni contrarie del presente Accordo, questo Accordo , lo stesso non pregiudica in alcun modo gli obblighi legali previsti dal diritto comune, ovvero gli impegni sottoscritti dalle parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti di cui all'Articolo I, indicati nelle Tabelle allegate.

Di conseguenza, nessuna delle disposizioni del presente Accordo potrà essere invocata per giustificare qualsiasi modifica delle clausole di detti contratti o convenzioni finanziarie, in particolare delle clausole relative alle condizioni di pagamento ed alle date delle scadenze.

Ogni modifica di contratti o di convenzioni intervenuta dopo il 29 Giugno 1983 avente come effetto di aumentare gli impegni dello Zaire nei confronti dell'Italia sarà considerata come un nuovo impegno non coperto dal presente Accordo.

ARTICOLO V

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma.

In fede i sottoscritti Rappresentanti, debitamente abilitati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma,
in due esemplari,in lingua francese
il 19 ottobre 1990

Per il Governo della
Repubblica dello Zaire

Per il Governo della
Repubblica Italiana

230.

Bogotà, 5 dicembre 1990

Programma di cooperazione tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Colombia per la formazione professionale in gestione imprenditoriale, esercizio, manutenzione e amministrazione di macchinari e attrezzature pesanti per la costruzione civile.

(Entrata in vigore: 28 maggio 1991)

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TECNICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COLOMBIA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN GESTIONE IMPRENDITORIALE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE E AMMINISTRAZIONE DI MACCHINARI E ATTREZZATURE PESANTI PER LA COSTRUZIONE CIVILE

Il Governo della Repubblica Italiana

ed

Il Governo della Repubblica di Colombia

in attuazione dell'Accordo di cooperazione tecnica e scientifica firmato tra i due Governi il 30 marzo 1971 e considerato che:

1. in data 20 marzo 1986, il Governo colombiano, attraverso il Departamento Nacional de Planeaciòn, richiese al Governo italiano cooperazione internazionale per la realizzazione di un programma di cooperazione tecnica per la formazione professionale in gestione imprenditoriale, esercizio, manutenzione e amministrazione di attrezzature pesanti per la costruzione civile;

2. in data 24 marzo 1988 l'Ambasciata d'Italia in Bogotà informò il Governo colombiano dell'approvazione del programma da parte del Governo italiano;

hanno convenuto di sottoscrivere il presente Programma secondo i termini degli articoli seguenti:

ARTICOLO I

OGGETTO

1. Le due Parti si adopereranno congiuntamente per lo svolgimento del presente Accordo, mediante la formazione professionale per la gestione di imprese e di progetti di costruzioni civili, l'amministrazione, esercizio e manutenzione di macchinari ed attrezzature utilizzate nella costruzione di opere civili ed agricole affini. A tal fine, si prevedono le seguenti attività:
   - sistemazioni degli ambienti e degli uffici di cinque (5) Centri di Formazione professionale di Regionali del SENA;
   - adeguamento, elaborazione e pubblicazione di materiale didattico scritto, audiovisivo e informatico;
   - aggiornamento tecnologico di dirigenti ed assessori del SENA nelle tecnologie avanzate della gestione imprenditoriale e di istruttori e supervisori del SENA in esercizio, manutenzione, amministrazione e sicurezza di attrezzature pesanti per la costruzione civile e per l'agricoltura meccanizzata attraverso esperti italiani nel paese e attraverso un programma di seminari e corsi di formazione in Italia;
   - equipaggiamento di cinque (5) Centri del SENA con attrezzature, laboratori e strumentazione a tecnologia avanzata per effettuare la formazione nelle aree di gestione imprenditoriale, esercizio, manutenzione dell'industria pesante della costruzione civile e dei macchinari agricoli affini inclusi sistemi moderni di organizzazione, amministrazione, sicurezza e igiene del lavoro;
   - funzione di modello tecnologico per imprese nel settore nell'ambito della gestione imprenditoriale, dell'esercizio, della manutenzione, dell'amministrazione e della sicurezza operativa di apparecchiature pesanti per la costruzione civile e macchinari agricoli affini.

2. La cooperazione tra le parti verrà effettuata nell'arco di tre (3) anni.

ARTICOLO II

CONTRIBUTO ITALIANO

1. Come contributo al progetto la parte italiana si impegna a fornire:

a) assistenza tecnica, la quale include:

- svolgimento del progetto didattico globale (itinerari, piani, programmi e contenuti di formazione professionale);
- definizione dei processi formativi, dei corsi nei centri di formazione e nelle imprese; definizione della struttura modulare e dei moduli componenti; definizione delle attività teoriche e pratiche di formazione;
- consulenza per l'adeguazione strutturale di cinque (5) Centri del SENA (opere civili, istallazioni elettriche, idrauliche e pneumatiche);
- pianificazione della distribuzione strutturale del complesso di apparecchiature, laboratori, macchinari e unità mobili fornito dal programma di cooperazione tecnica, ed integrazione di quelli già esistenti in ciascun centro;
- pianificazione, realizzazione e fornitura del software didattico per gestioni imprenditoriali e movimenti di terra;
- fornitura del materiale tecnico pedagogico (testi, audiovisivi e informatica) necessario per la realizzazione del programma, come piani, itinerari di formazione, programmi, contenuti tecnologici nelle aree di:

  gestione di imprese e progetti di costruzione civile (industria pesante della costruzione)

  esercizio e amministrazione di apparecchiature e macchinari pesanti

- diagnosi, manutenzione, riparazione e controllo di macchinari per la costruzione, per il trasporto pesante e agricoli, nonchè della sicurezza industriale applicata a officine di manutenzione e opere di costruzione civile;

- formazione in Italia di quindici (15) dirigenti e consulenti di imprese del SENA in gestione e amministrazione imprenditoriale, per il periodo di tre (3) mesi ciascuno. Di quindici (15) istruttori del SENA in esercizio e manutenzione di macchinari pesanti della costruzione civile, per il periodo di cinque (5) mesi ciascuno.

La Parte italiana assumerà i costi dell'organizzazione e della gestione in Italia di corsi e programmi, viatici e viaggi di studio per il personale colombiano proveniente dal SENA; le spese di trasporto aereo di andata e ritorno; i costi necessari per il soggiorno (alloggio in albergo in camere doppie, alimentazione e spese correnti); assicurazioni sulla vita e sanitaria per i borsisti, nonchè il costo del trasporto di materiale didattico fino ad un massimo di 20 K. a persona.

b) Apparecchiature, unità mobili, strumentazione, materiali e ricambi.

- Assistenza tecnica in Italia alla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri italiano per l'acquisto e invio di attrezzature, strumentazione, materiali e macchinari concordati con il SENA per il presente programma di Cooperazione Tecnica;
- formulazione delle specifiche tecniche di sei (6) unità mobili per centro (trenta in totale), equipaggiate con attrezzature; strumentazione e macchinari selezionate congiuntamente con il SENA;

- ordinazione, acquisto e invio CIF porto colombiano di attrezzature, laboratori, macchinari e trenta (30) unità mobili trasportate, insieme con gli accessori, ricambi, strumenti e manuali di esercizio e manutenzione necessari per lo svolgimento del programma;
- servizio di supervisione durante l'installazione, il collaudo e l'avviamento delle apparecchiature e dei macchinari per il presente programma;
- manuale di esercizio e manutenzione delle apparecchiature;
- costi di biglietti aerei, remunerazione, assicurazione e spese di soggiorno in Colombia per i tecnici italiani che istalleranno, collauderanno e avvieranno gli equipaggiamenti, le macchine e i laboratori.

La Parte italiana apporterà il suo contributo in due fasi; la prima, destinata principalmente ad assumere i costi corrispondenti ad assistenza tecnica, formazione di dirigenti, consulenti ed istruttori del SENA in Italia ed alla fornitura, installazione, collaudo e avviamento di attrezzature e unità mobili di formazione; la seconda consentirà di consolidare e porre in essere la formazione professionale in gestione imprenditoriale, esercizio, manutenzione e amministrazione dei macchinari pesanti per la costruzione civile.

2. I macchinari, attrezzature, strumentazione, ricambi e veicoli forniti dalla Parte italiana saranno di proprietà dell'ente esecutore colombiano dal momento del loro arrivo in Colombia e rimarranno a disposizione degli esperti italiani senza alcuna limitazione, fino al termine del programma.

3. La totalità dei costi del contributo italiano anteriormente menzionati non eccederà la somma di 6.556 milioni di lire italiane.

ARTICOLO III

CONTRIBUTO COLOMBIANO

1. Come contributo al progetto la Parte colombiana si impegna a:
   - realizzare le adeguazioni raccomandate dalla Parte italiana nelle aule, laboratori, officine, dotandole del mobiliario necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ad eccezione di apparecchiature, strumentazione e laboratori che sono a carico della Parte italiana;

   - fornire le risorse umane che garantiscano il buon funzionamento del programma e provvedere alle integrazioni necessarie di personale per assicurare la realizzazione del programma.

   - inviare in Italia, secondo le norme in materia, docenti, tecnici e dirigenti del SENA, per corsi di formazione soggiorni e visite di studio attraverso il Programma di Formazione in Italia;

   - formare in Colombia il personale che realizzerà corsi in Italia relativamente alla lingua italiana, all'uso del calcolatore e alle tecnologie di base necessarie per ricevere formazione in Italia;

   - ricevere, trasportare e assicurare, dal porto colombiano di sbarco fino al luogo di installazione, le attrezzature, macchinari e ricambi, nonchè strumentazioni e materiale didattico forniti dalla Parte italiana.

Le attrezzature, macchine, laboratori, ricambi ed altri elementi forniti dalla Parte italiana per lo svolgimento del presente programma saranno esenti da tasse e imposte di importazione e doganali.

La Parte colombiana si farà carico dei costi di mano d'opera necessari per l'istallazione delle attrezzature fornite dal Governo italiano.

- Acquistare e fornire opportunamente i materiali diretti e di consumo per la formazione professionale, necessari per lo svolgimento delle attività didattiche e per la manutenzione e riparazione delle attrezzature, strumentazione, laboratori e macchinari oggetto del presente programma;

- assumere i costi relativi ai trasporti interni in Colombia e ai viatici, secondo la normativa interna del SENA, per il personale italiano che forma parte della Missione italiana del presente programma di Cooperazione Tecnica;

- fornire opportunamente le risorse finanziarie regionali e nazionali sufficienti a garantire la realizzazione del presente programma.

2. Il contributo della Parte colombiana per l'esecuzione del programma di cooperazione tecnica verrà apportato attraverso il SENA, sedi Regionali di Atlàntico, Antioquia, Bogotà, Santander e Valle del Cauca, per un valore totale di 453 milioni di Pesos colombiani.

A R T I C O L O   I V

ENTI ESECUTORI

La Parte colombiana designa il Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, per l'esecuzione delle attività stipulate nel Piano di Operazioni di cui al seguente articolo VII.

Dietro esplicita indicazione della Parte colombiana, l'esecuzione delle attività stipulate nel Piano di Operazioni del programma di cui all'art. VII sarà svolta da parte italiana da ISVOR-FIAT e la supervisione di UNACOMA/COMMAMOTER.

A R T I C O L O   V

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PROGRAMMA

1. Il Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, designerà uno dei suoi funzionari come Capo colombiano del progetto. ISVOR-FIAT, a sua volta, designerà uno dei suoi esperti come Capo italiano del progetto.

2. Il Capo italiano rappresenterà in Colombia la Parte italiana e sarà responsabile di fronte alle autorità italiane della corretta utilizzazione del contributo italiano.

3. Il Capo italiano agirà di comune accordo con il Capo colombiano e rispetterà le istruzioni operative da questi date al personale colombiano.

4. Il Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, fornirà al Capo italiano tutte le informazioni considerate necessarie per l'esecuzione del progetto.

5. Le stesse responsabilità e impegni specificati per il Capo italiano saranno applicabili al Capo colombiano di fronte alle autorità colombiane.

ARTICOLO VI

COMITATO DI COORDINAMENTO

1. Verrà costituito un Comitato di Coordinamento composto di:
   - un rappresentante del Departamento Nacional de Planeaciòn;
   - un rappresentante dell'Ambasciata d'Italia in Bogotà;
   - un rappresentante di ISVOR-FIAT;
   - un rappresentante della Oficina de Cooperaciòn Tècnica Internacional del SENA;
   - il Capo colombiano del progetto;
   - il Capo italiano del progetto.

   I rappresentanti del Departamento Nacional de Planeaciòn e dell'Ambasciata d'Italia in Bogotà assumeranno la presidenza del Comitato a turno ogni sei mesi.

2. Le funzioni del Comitato saranno:
   - effettuare la supervisione generale del progetto;
   - esaminare i cambiamenti che si presentassero nel Piano di Operazioni;
   - esaminare i rapporti del progetto;
   - raccomandare le misure necessarie ad assicurare l'efficiente svolgimento delle attività del progetto.

3. Il Comitato si riunirà ogni sei mesi e potrà riunirsi straordinariamente su richiesta di uno dei suoi membri.

A R T I C O L O V I I

PIANO DI OPERAZIONI

1. Gli enti esecutori elaboreranno e firmeranno di comune accordo un Piano di Operazioni indicando in dettaglio il contributo di ciascuna delle Parti, il numero e gli obblighi degli esperti, la descrizione dei loro compiti, la durata della loro assegnazione al progetto, nonchè la descrizione dei materiali richiesti del progetto.
   Il Piano di Operazioni dovrà includere un preventivo specifico relativo a ciascuna voce del contributo di entrambi le Parti, nonchè uno schema di priorità delle attività, un cronogramma delle operazioni, la lista dei materiali forniti dalle Parti ed il programma di addestramento della Parte colombiana.
2. Il Piano di Operazioni formerà parte integrante del presente Accordo. Qualunque modifica o correzione che voglia prodursi dovrà essere realizzata di comune accordo e consultata con il Comitato di Coordinamento.

A R T I C O L O V I I I

STATUS DEL PERSONALE, ATTREZZATURE E MACCHINARI ITALIANI

Il personale italiano, i macchinari, attrezzature, ricambi, strumentazioni e materiali forniti dalla Parte italiana godranno dei privilegi e immunità menzionati negli articoli IV e V dell'Accordo di Cooperazione Tecnica e Scientifica firmato tra i due Governi il 30 marzo 1971.

ARTICOLO IX

RELAZIONI

Nel corso del progetto si elaboreranno relazioni trimestrali sullo stato di avanzamento delle attività. Al termine del progetto si elaborerà una relazione finale. Tutte le relazioni prodotte nel corso del progetto saranno in lingua spagnola e verranno consegnate a tutti gli organismi che compongono il Comitato di Coordinamento.

ARTICOLO X

RISERVA DI INFORMAZIONE

Tutta l'informazione prodotta nel corso del progetto o ad esso relativa sarà proprietà del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, e non potrà essere rivelata dalla Parte italiana a terzi, senza previa autorizzazione.

ARTICOLO XI

FORZA MAGGIORE

Nessuna delle Parti sarà responsabile dinanzi all'altra per perdite o danni di qualunque natura in cui l'altra Parte incorresse o che soffrisse come conseguenza di ritardi o inadempimenti nell'esecuzione del progetto causati da forza maggiore o caso fortuito, dovutamente verificati dal Comitato di Coordinamento.

ARTICOLO XII

SUBAPPALTI

ISVOR-FIAT non potrà subappaltare il tutto o parte dei servizi oggetto del presente programma. Non si considera subappalto l'assegnazione ad altre persone od entità di attività specialistiche che non costituiscano parte preponderante del progetto. ISVOR-FIAT manterrà, tuttavia, la responsabilità inizialmente convenuta. L'eventuale assegnazione di attività specialistiche da parte di ISVOR-FIAT sarà soggetta alla previa autorizzazione della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri italiano.

ARTICOLO XIII

CONTROVERSIE

Qualsiasi divergenza concernente l'interpretazione o la realizzazione del presente Programma che non possa essere risolta tra gli enti esecutori dovrà essere presentata al Comitato di Coordinamento e, nel caso che non sia risolta, ai rispettivi governi per la conciliazione.

ARTICOLO XIV

ENTRATA IN VIGORE E DURATA

Il presente programma entrerà in vigore il giorno in cui la Parte italiana abbia comunitato all'altra Parte l'avvenuto perfezionamento delle procedure interne previste dal proprio ordinamento ed avrà una durata di trentasei (36) mesi e sarà tacitamente rinnovato

per l'ulteriore periodo necessario per il completamento delle attività descritte nel Piano di Operazioni, salvo denuncia scritta di una delle Parti con un preavviso di almeno sei (6) mesi.

Firmato a Bogotà, addì cinque dicembre millenovecentonovanta in due testi originali in spagnolo e in italiano, entrambi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

L'Ambasciatore
Filippo Anfuso

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI COLOMBIA

Il Ministro degli Affari Esteri
Luís Fernando Jaramillo Correa

231.

Bogotà, 11 dicembre 1990

Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Colombia per l'assistenza tecnica e la formazione professionale per lo studio geologico, mineralogico e metallurgico di depositi di metalli preziosi della zona andina della Colombia.

(Entrata in vigore: 13 settembre 1991)

ACCORDO DI COOPERAZIONE FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COLOMBIA PER L'ASSISTENZA TECNICA E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LO STUDIO GEOLOGICO, MINERALOGICO E METALLURGICO DI DEPOSITI DI METALLI PREZIOSI DELLA ZONA ANDINA DELLA COLOMBIA

Il Governo della Repubblica Italiana

e

Il Governo della Repubblica di Colombia

in attuazione dell'Accordo di Cooperazione Tecnica e Scientifica sottoscritto tra i due Governi il trenta marzo millenovecentosettantuno e considerando che:

1. in data 16 luglio 1987 il Governo Colombiano, attraverso il "Departamento Nacional de Planeaciòn" (lettera CTI/4/7311) ha chiesto la cooperazione del Governo Italiano per la realizzazione di un programma per l'assistenza tecnica e l'addestramento pratico del personale mediante la realizzazione di uno studio di metalli preziosi e la fornitura di un impianto a scala laboratorio per l'estrazione dell'oro e dell'argento;

2. in data 1 novembre 1988, l'Ambasciatore d'Italia in Bogotà ha informato il Governo Colombiano dell'approvazione del programma da parte del Governo Italiano;

hanno convenuto di sottoscrivere il presente Accordo secondo i termini dei seguenti articoli:

ARTICOLO I

OGGETTO

1. Le due Parti si adopereranno congiuntamente per lo svolgimento di un programma di assistenza tecnica e formazione professionale per lo studio geologico, mineralogico e metallurgico di depositi di metalli preziosi della zona andina della Colombia con fornitura di un impianto di laboratorio per l'estrazione dell'oro e dell'argento con il sistema del carbone attivo.

A tale scopo, si prevede la realizzazione congiunta dell'insieme di attività specificate nel Piano di Operazioni di cui all'Articolo VII del presente Accordo, e qui di seguito descritte per categoria:

A. Studi e Ricerche:

a) raccolta di tutte le informazioni disponibili sulla geologia e sull'attività mineraria con interpretazione delle relazioni fra la geologia regionale e la genesi dei depositi minerarie valutazione dello sviluppo minerario ed il suo apporto all'economia colombiana;

b) selezione di 12 zone minerarie nelle córdigliere occidentale, centrale e orientale con un rilevamento geologico minerario e raccolta di campioni rappresentativi tanto della roccia incassante che delle mineralizzazioni;

c) analisi mineralogiche e petrografiche mediante esami microscopici e diffrattometrici;

d) analisi chimiche mediante spettometria al plasma;

e) analisi isotopiche, microtermometriche e con microsonda;

f) prova di estrazione idrometallurgica con utilizzo di tiourea come lisciviante, assorbimento e deassorbimento su carbone attivo, elettrodeposizione dell'oro e dell'argento;

g) prova di estrazione idrometallurgica con utilizzo di tiourea come lisciviante e successiva cementazione dei metalli preziosi con alluminio e piombo;

h) prova di estrazione idrometallurgica con utilizzo di acqua regia come lisciviante e successiva estrazione di oro ed argento con la separazione liquido-liquido mediante "mixer-settlers";

i) valutazione economica dello sviluppo della piccola attività mineraria e dell'attività mineraria di sussistenza;

j) valutazione dell'impatto del progetto sull'economia nazionale con riferimento all'incremento dei metalli preziosi sul mercato internazionale;

k) prove di estrazione idrometallurgica in Colombia nel laboratorio fornito dall'Italia alla Colombia.

B. Programma di formazione:

Il programma di formazione del personale tecnico colombiano sarà attuato in due fasi: la prima durante la realizzazione delle prove che si effettueranno in Italia con partecipazione diretta di due esperti colombiani per tre mesi; la parte italiana pagherà le spese di viaggio e di soggiorno di questi due esperti. La seconda fase di formazione del personale colombiano si realizzerà nell'impianto installato in Colombia.

2. La cooperazione tra le parti si effettuerà in un periodo di 24 mesi e comprende le seguenti attività:

- studio geologico e mineralogico in Colombia;
- analisi e prove di laboratorio in Italia;
- disegno e fabbricazione dell'impianto in Italia;
- montaggio e messa in marcia dell'impianto in Colombia;
- analisi e prove di laboratorio in Colombià;
- valutazione economica dei risultati.

ARTICOLO II
CONTRIBUTO ITALIANO

1. Come contributo al progetto, la Parte Italiana si impegna a:
   a) porre a disposizione del progetto il personale tecnico che sarà necessario per sviluppare le attività in Italia e in Colombia; la partecipazione del personale italiano in Colombia corrisponde a 78 uomini-mese;

b) farsi carico delle spese di viaggio fra i due paesi dei tecnici italiani e della loro permanenza in Colombia;

c) fornire gli equipaggiamenti, i macchinari, la strumentazione ed il materiale accessorio posto in Colombia e che sarà costruito in Italia;

d) montare e mettere in marcia l'impianto in Colombia;

e) addestrare il personale colombiano in Italia e in Colombia e assumersi le spese di viaggio e permanenza di questo personale in Italia;

f) acquistare una vettura fuoristrada per le attività di campagna assumendone i costi di manutenzione e combustible;

g) assumere i costi per il trasporto dei campioni di roccia dalla Colombia all'Italia;

h) assumere i costi delle analisi e delle prove metallurgiche sui campioni in Italia;

i) assumere i costi di stampa dei rapporti di avanzamento e finale elaborati congiuntamente con il personale colombiano.

2. I macchinari, attrezzature, materiali e veicoli forniti dal Governo Italiano, al momento dell'arrivo in Colombia saranno di proprietà di INGEOMINAS e resteranno a disposizione degli esperti italiani, senza alcuna limitazione, fino al termine del programma.

3. La totalità dei costi del contributo italiano sopracitato non eccederà la somma di 2.296.460.000 lire italiane (duemiliardiduecentonovantaseimilioniquattrocentosessantamila lire italiane).

ARTICOLO III

CONTRIBUTO COLOMBIANO

1. Come contributo al progetto, la Parte colombiana si impegna a:

a) porre a disposizione il personale tecnico necessario per sviluppare congiuntamente le attività del progetto;

b) assumere le spese doganali ed espletare le procedure per la nazionalizzazione delle attrezzature italiane al loro arrivo in Colombia;

c) fornire un area per installare il laboratorio (circa 70/100 M2);

d) fornire energia elettrica, acqua ed aria compressa per l'impianto;

e) fornire le informazioni esistenti riguardanti il progetto nonchè i servizi di appoggio che richieda l'esecuzione dello stesso.

2. La totalità dei costi del contributo colombiano prima citato non eccederà la somma di $Col.55.000.000 (cinquantacinquemilioni di pesos colombiani).

ARTICOLO IV

GLI ENTI ESECUTORI

1. Su indicazione a suo tempo espressa dalla Parte colombiana, l'esecuzione delle attività a carico della Parte italiana stipulate nel Piano di Operazioni di cui all'Articolo VII del presente Accordo è affidata all'Università di Trento.

2. La Parte colombiana designa l'Instituto Nacional de Investigaciones Geològico-Mineras, INGEOMINAS, per l'esecuzione delle attività stipulate nel Piano di Operazioni di cui all'Articolo VII del presente Accordo.

ARTICOLO V

DIREZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO

1. INGEOMINAS nominerà uno dei suoi esperti per operare quale Capo Colombiano del Progetto e l'Università di Trento, a sua volta, nominerà uno dei suoi esperti come Capo italiano del progetto e nominerà pure un esperto quale residente in Colombia.

2. Il Capo italiano rappresenterà in Colombia la Parte italiana e sarà responsabile di fronte alle autorità italiane della corretta utilizzazione del contributo italiano.

3. Il Capo italiano agirà di comune accordo con il Capo colombiano e rispetterà le istruzioni operative da questi impartite al personale colombiano.

4. INGEOMINAS fornirà al Capo italiano tutte le informazioni che possano essere considerate necessarie per l'esecuzione del progetto.

5. Le stesse responsabilità ed impegni specificati per il Capo italiano saranno applicabili al Capo colombiano nei confronti delle Autorità colombiane.

A R T I C O L O V I

COMITATO DI COORDINAMENTO

1. Verrà costituito un Comitato di Coordinamento composto da:
   - Un rappresentante del "Departamento Nacional de Planeaciòn"
   - Un rappresentante di "INGEOMINAS"
   - Un rappresentante dell'Ambasciata d'Italia in Bogotà
   - Un rappresentante dell'Università di Trento
   - Il Capo colombiano del Progetto
   - Il Capo italiano del Progetto.

I rappresentanti dell'Ambasciata d'Italia in Bogotà e del Departamento Nacional de Planeaciòn avranno la presidenza del Comitato a turno ogni sei (6) mesi.

2. Le funzioni di questo Comitato saranno:
   - Effettuare la supervisione generale del progetto
   - Esaminare i cambi che si presentassero nel Piano di Operazioni di cui all'Articolo VII del presente Accordo
   - Esaminare e valutare gli stati di avanzamento
   - Raccomandare le misure necessarie per assicurare l'efficace svolgimento delle attività del progetto

3. Il Comitato si riunirà trimestralmente.

ARTICOLO VII

PIANO DI OPERAZIONI

1. Gli Enti Esecutori elaboreranno di comune accordo e firmeranno un "Piano di Operazioni", indicando in dettaglio il contributo di ciascuna delle Parti, il numero e gli obblighi degli esperti, la descrizione delle loro mansioni, la durata della loro assegnazione al progetto.

   Il "Piano di Operazioni" dovrà includere un preventivo specifico relativo a ciascuna voce del contributo delle due Parti, nonchè uno schema delle priorità delle attività, un cronogramma operativo ed il programma di addestramento della controparte colombiana.

2. Il "Piano di Operazioni" formerà parte integrante del presente Accordo. Qualunque modifica o correzione che si volesse produrre dovrà effettuarsi senza eccedere i contributi di ciascuna delle Parti definiti negli Articoli II e III del presente Accordo e dovrà essere esaminata con il Comitato di Coordinamento.

ARTICOLO VIII

STATUS DEL PERSONALE E DELLE ATTREZZATURE ITALIANE

Il personale e le attrezzature italiane per questo Programma godranno dei privilegi e delle immunità menzionati negli Articoli IV e V dell'Accordo di Cooperazione Tecnica e Scientifica sottoscritto fra i due Governi il 30 marzo 1971.

A R T I C O L O IX

RELAZIONI

Nel corso del progetto verranno elaborate relazioni trimestrali sullo stato di avanzamento delle attività. A conclusione delle stesse verrà elaborato un rapporto per ciascuna delle seguenti attività:

- valutazione dei dati esistenti
- rilevamenti sul campo, campionature e interpretazione geologica
- analisi mineralogiche, petrografiche e chimiche
- prove di estrazione idrometallurgica in Italia
- valutazione socio-economica.

Al termine del progetto verrà elaborata una relazione finale. Tutte le relazioni prodotte nel corso del progetto saranno in lingua spagnola e verranno inviate a tutti gli organismi che fanno parte del Comitato di Coordinamento, i quali ne cureranno l'inoltro ai rispettivi Ministeri ed Enti competenti.

A R T I C O L O X

RISERVA DI INFORMAZIONE

Tutte le informazioni prodotte nel corso del progetto o ad esso relative, saranno di proprietà di INGEOMINAS e non potranno essere rivelate a terzi senza la sua autorizzazione previa.

A R T I C O L O X I

FORZA MAGGIORE

Nessuna delle Parti sarà responsabile di fronte all'altra per perdite o danni di qualsiasi natura in cui l'altra Parte incorresse o che soffrisse come conseguenza di ritardi o inadempienze nell'esecuzione del progetto, causati da forza maggiore o caso fortuito.

A R T I C O L O X I I

SUBAPPALTI

L'Università di Trento non potrà subappaltare in tutto o in parte l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Accordo. Non si considera subappalto l'assegnazione ad altre persone od enti di attività specialistiche che non costituiscano parte preponderante del progetto e che l'Università di Trento non sia in grado di eseguire direttamente.
L'Università di Trento manterrà comunque le responsabilità inizialmente convenute.

L'eventuale assegnazione di attività specialistiche da parte dell'Università di Trento sarà soggetta all'autorizzazione della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri italiano.

A R T I C O L O X I I I

CONTROVERSIE
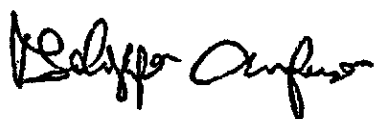
Qualsiasi divergenza relativa all'interpretazione od esecuzione del presente Accordo che non possa essere risolta dagli enti esecutori dovra essere presentata al Comitato di Coordinamento e, nel caso che non sia risolta, ai rispettivi Governi per la conciliazione.

A R T I C O L O X I V

ENTRATA IN VIGORE E DURATA

Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno in cui la Parte Italiana avrà comunicato all'altra Parte contraente l'avvenuto espletamento delle procedure interne previste del proprio ordinamento ed avrà una durata di ventiquattro (24) mesi e sarà tacitamente rinnovato per l'ulteriore tempo necessario per il completamento delle attività in esso descritte, salvo denuncia scritta di una delle Parti con un preavviso di almeno sei (6) mesi.

Firmato in Bogotà, addì undici dicembre millenovecentonovanta, in due testi originali in italiano e spagnolo, entrambi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

L'Ambasciatore
Filippo Anfuso

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI COLOMBIA

Il Ministro degli Affari Esteri
Luis Fernando Jaramillo Correa

232.

Bogotà, 28 dicembre 1990

Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Colombia per la realizzazione di un sistema di raccolta e pastorizzazione del latte e suoi derivati. Lerida, dipartimento del Tolima.

(Entrata in vigore: 28 maggio 1991)

ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COLOMBIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI RACCOLTA E PASTORIZZAZIONE DEL LATTE E SUOI DERIVATI.

LERIDA DIPARTIMENTO DEL TOLIMA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Colombia, in attuazione dell'Accordo di Cooperazione Tecnica e Scientifica sottoscritto tra i due Governi il 30 marzo 1971 e tenendo in considerazione che:

1. In data 15 aprile 1987, il Governo Colombiano, attraverso il Departamento Nacional de Planeaciòn richiese al Governo Italiano la cooperazione per la realizzazione di un sistema integrale di raccolta del latte, pastorizzazione e produzione di latticini con le modalità di una impresa cooperativa per beneficiare specialmente il piccolo e medio allevatore nell'area del disastro del Nevado del Ruìz, Nord del Tolima.

2. In data 23 maggio 1990 l'Ambasciata d'Italia informò il Governo Colombiano dell'approvazione del Programma da parte del Governo Italiano.

Hanno convenuto di sottoscrivere il presente Accordo secondo i termini e gli articoli seguenti:

ARTICOLO I

OGGETTO

1. Le due Parti concorreranno all'esecuzione di un progetto integrale di produzione e trasformazione del latte e per la creazione di impiego nell'area di influenza del disastro del Nevado del Ruìz.

- Realizzazione di un progetto di diversificazione nell'area caffettera, consistente nella costruzione di un impianto di trasformazione del latte e suoi derivati combinato con tre centri di raccolta, 4 minicentri di refrigerazione e relativo sistema di trasporto del latte e suoi derivati.

- Incremento della produzione e miglioramento della qualità del latte, sua raccolta, trasformazione e distribuzione in un'area colpita da calamità naturale (eruzione del Nevado del Ruìz).

- Costruzione di un sistema con caratteristiche e qualità igienico-sanitarie tali da costituire un modello di riferimento che garantisca l'approvvigionamento di aree depresse.

- Creare e migliorare attività economicamente redditizie nella regione del progetto.

A tal fine si prevedono le seguenti attività:

A. Installare un' impianto di pastorizzazione del latte e produzione di derivati con una capacità approssimativa di 27.000 litri/giorno.

B. Montare tre centri di raccolta del latte, combinati con un centro di servizi all'allevatore che includa anche la vendita di medicinali e materiali vari.

C. Realizzare un piano di incremento e assistenza zootecnica, con a capo il Comitè de Cafeteros del Departamento del Tolima.

2. La cooperazione delle Parti si eseguirà in un tempo di ventiquattro (24) mesi.

ARTICOLO II

CONTRIBUTO ITALIANO

1. Come contributo al progetto, la Parte italiana si impegna a fornire:

Assistenza Tecnica per un massimo di settantun (71) mesi/uomo.

- Direttore dei lavori per la supervisione all'installazione dell'impianto e delle operazioni iniziali. 18 mesi/uomo.
- Esperto fluidista. 12 mesi/uomo.
- Esperto elettrico. 7 mesi/uomo.
- Esperto meccanico. 7 mesi/uomo.
- Esperto per l'assistenza tecnica per le zone di produzione e per la fattoria pilota. 14 mesi/uomo.
- Ingegnere tecnologo. 7 mesi/uomo.
- Esperto gestione impianto. 6 mesi/uomo.

Nella presente componente si includono anche:

- N. 2 autovetture tipo campagnola.
- N. 2 trattori con ricambi.
- N. 1 radiotelefono.
- N. 1 microcomputer.
- N. 1 proiettore.
- Funzionamento degli equipaggiamenti forniti.

I seguenti equipaggiamenti tecnologici:

- Ricevimento di bidoni con capacità di 5000 litri/ora.
- Ricevimento in carrotank con capacità di 7000 litri/ora.
- Stoccaggio del latte (4 tanks termostatici da 10.000 litri ciascuno) 40.000 litri in totale.
- Due linee di pastorizzazione da 3.500 litri/ora ciascuno (includono pastorizzazione, scrematura, omogeneizzazione).
- Unità per impaccare il latte pastorizzato in buste di plastica (includono n. 2 impacchettatrici da 2500 buste/ora ciascuna, nastro a rulli e n. 1 lavatrice di cassette di plastica con capacità di 800 cassette/ora).
- Linea di produzione dello yogurt aromatizzato da 4000 litri/giorno (includono n. 2 maturatori ermetici, n. 2 tanks miscelatori da 600 litri ciascuno, n. 2 impacchettatrici da 2000 unità di 200 c.c.).
- Unità per la produzione di formaggio da 3000 litri/giorno.
- Sistema per scrematura siero da 3000 litri/giorno.
- Impianto per la produzione di burro con capacità di 300 litri di crema al giorno.
- Impianto di lavaggio chimico completo (C.I.P.).
- Tubazioni e accessori in acciaio inossidabile.
- Carpenteria ausiliaria.

Equipaggiamenti dei servizi generali:

- Impianto per la produzione di acqua gelida (n. 2 banchi di ghiaccio con capacità di 400.000 Kg. ciascuno).
- Due (2) magazzini frigo prefabbricati per la conservazione del latte pastorizzato e dei latticini.
- Impianto per la produzione di vapore (include n. 2 caldaie e il trattamento acqua).

- Impianto per produzione area compressa.
- Impianto trattamento e pompaggio acqua.
- Tubazioni e accessori.
- Sistema anti-incendio.
- Impianto elettrico di servizio.
- Equipaggiamenti vari (includono 2 carro tanks da 7000 litri ciascuno, 2 camioncini per trasporto refrigerato da 5 tonnellate ciascuno, 4 camioncini da 3 tonnellate ciascuno).
- Laboratorio di analisi completo.
- Equipaggiamenti di manutenzione.
- 800 bidoni da 40 litri ciascuno.
- 200 bidoni da 20 litri ciascuno.
- 4000 ceste di plastica
- 700 stampi da 5 Kg. ciascuno.
- 40 stampi da 10 Kg. ciascuno.

Centri di raccolta (n. 3)

Per ciascuno

- N. 2 tanks refrigerati da 5000 litri ciascuno.
- Ricevimento
- Servizi generali (includono n. 1 caldaia, equipaggiamento elettrico, generatore d'emergenza, ecc.).

Centri di Raccolta a livello di zona di produzione (n. 4).

- Tanks refrigerati completi.
- Magazzini frigo per i punti di distribuzione.
- N. 4 impianti-frigo prefabbricati da 20 M3 ciascuno.
- Ricambi per 2 anni.

2. La totalità del contributo italiano precedentemente menzionato non eccederà l'importo di 6.821.000.000 lire italiane.

3. Tutte le attrezzature e i veicoli forniti dalla Parte italiana, al momento dell'arrivo in Colombia saranno di proprietà dell'Ente esecutore colombiano e resteranno a completa disposizione degli esperti italiani per tutta la durata del programma.

ARTICOLO III

CONTRIBUTO COLOMBIANO

1. Come contributo al progetto la Parte colombiana si impegna a fornire:

Assistenza tecnica per mezzo di entità esecutrici del Fondo DRI per 168 mesi/uomo.

- Coordinatore del progetto. 24 mesi/uomo.
- N. 2 veterinari. 72 mesi/uomo.
- N. 2 promotori di organizzazione comunitaria. 24 mesi/uomo.
- N. 1 tecnico in miglioramento di alimenti animali. 24 mesi/uomo.
- Assistenza aziendale. 24 mesi/uomo.
- I costi di funzionamento del personale di assistenza locale.
- I costi locali del montaggio dell'impianto, dei centri di raccolta e di refrigerazione.
- Opere civili e di infrastruttura.
- Trasporto terrestre degli equipaggiamenti sino al sito dell impianto.
- Terreni per la costruzione.
- Le installazioni elettriche sino all'impianto e ai centri di raccolta.
- Impianto trattamento degli scarti di lavorazione.
- Capitale di lavoro.

2. La totalità del contributo colombiano precedentemente menzionato non eccederà l'importo di 318.000.000 di Pesos colombiani, senza tenere in conto i costi di assistenza tecnica locale.

ARTICOLO IV

ORGANISMI DI ESECUZIONE

1. Tenuto conto della designazione espressa dalla Parte colombiana l'esecuzione delle operazioni giornaliere stabilite nel Piano di Operazioni del Programma, saranno condotte da Italimpianti S.p.A.

2. La Parte colombiana designa il Fondo de Desarrollo Rural Integrado per l'esecuzione delle operazioni giornaliere stabilite nel Piano di Operazioni del Programma.

ARTICOLO V

DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO

1. Il Fondo DRI designerà uno dei suoi esperti quale capo colombiano del progetto e Italimpianti S.p.A. a sua volta designerà uno dei suoi esperti come capo italiano del Progetto.

2. Il capo italiano rappresenterà in Colombia la Parte italiana e sarà responsabile verso le autorità italiane della corretta utilizzazione del contributo italiano.

3. Il capo italiano opererà di comune accordo con il capo colombiano e rispetterà le istruzioni operative date da lui al personale colombiano.

4. Il Fondo de Desarrollo Rural Integrado fornirà al capo italiano tutte le informazioni che possano essere considerate necessarie per l'esecuzione del progetto.

5. Le stesse responsabilità ed impegni indicati per il capo italiano saranno applicabili per il capo colombiano nei confronti delle autorità colombiane.

6. Il Fondo DRI curerà, anteriormente all'inizio delle operazioni del Progetto, la costituzione di una cooperativa di agricoltori, condizione vincolante ai fini dell'esecuzione dello stesso.

ARTICOLO VI
COMITATO DI COORDINAMENTO

1. Si stabilità un Comitato di Coordinamento formato di:

- un rappresentante del Departamento Nacional de Planeaciòn;
- un rappresentante del Fondo de Desarrollo Rural Integrado DRI;
- un rappresentante dell'Ambasciata d'Italia;
- due rappresentanti di ITALIMPIANTI S.p.A.;
- un rappresentante del Comitè de Cafeteros;
- il Capo progetto colombiano;
- il Capo progetto italiano.

I rappresentanti dell'Ambasciata d'Italia e del Departamento Nacional de Planeaciòn avranno la Presidenza del Comitato a turno ogni sei (6) mesi.

2. Le funzioni del Comitato saranno:
   - attuare la supervisione generale del progetto;
   - esaminare le modifiche che si presentino nel Piano di Operazioni;
   - esaminare gli Stati di Avanzamento del progetto;
   - raccomandare le misure necessarie per assicurare l'efficace svolgimento delle attività del progetto.

3. Il Comitato si riunirà periodicamente ogni quattro (4) mesi convocato dal Departamento Nacional de Planeaciòn e potrà riunirsi in forma straordinaria su richiesta dell'Ambasciata d'Italia o del Departamento Nacional de Planeaciòn o di ciascuna delle entità esecutrici.

ARTICOLO VII
PIANO DI OPERAZIONI

1. Lè entità esecutrici stabiliranno di comune accordo e firmeranno un "Piano di Operazioni", indicando nei dettagli il contributo di ciascuna delle Parti, il numero e gli impegni degli esperti, la descrizione dei loro compiti, la durata della loro assegnazione al progetto, così come una descrizione degli equipaggiamenti richiesti per il progetto.

   Il "Piano di Operazioni" dovrà includere un preventivo specifico in relazione a ciascuna componente del contributo di ambedue le Parti, così come uno schema di priorità delle attività, un cronogramma di

intervento, la lista degli equipaggiamenti che le Parti forniranno ed il programma di formazione della controparte colombiana.

2. Il "Piano di Operazioni" costituirà parte integrante di questo programma; qualsiasi modifica o variazione che si voglia apportare dovrà essere verificata ed approvata dal Comitato di Coordinamento.

ARTICOLO VIII
STATO DEL PERSONALE E EQUIPAGGIAMENTI ITALIANI

Gli esperti italiani, così come gli equipaggiamenti assegnati dalla Repubblica Italiana al presente progetto, godranno dei privilegi ed immunità menzionate negli articoli 4 e 5 dell'Accordo di Cooperazione Tecnica e Scientifica sottoscritto dai due Governi nel 1971.

ARTICOLO IX
RAPPORTI

Nel corso del progetto si elaborerà ogni 3 mesi un rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori. Al termine del progetto si elaborerà un rapporto finale. Tutti i rapporti che si produrranno saranno in lingua spagnola e saranno trasmessi a tutti gli organismi che fanno parte integrante del Comitato di Coordinamento, i quali ne cureranno l'inoltro ai rispettivi Ministeri o Enti competenti.

ARTICOLO X

RISERVA DI INFORMAZIONI

Tutta la documentazione prodotta o connessa con il programma sarà di proprietà del Fondo de Desarrollo Rural Integrado e non potrà essere rivelata a terzi senza previa autorizzazione dello stesso.

ARTICOLO XI

FORZA MAGGIORE

Nessuna delle Parti sarà responsabile nei confronti dell'altra delle perdite o dei danni di qualsiasi natura in cui possa incorrere o che possa soffrire l'altra Parte come conseguenza di ritardi o inadempimenti nell'esecuzione del progetto causati da forza maggiore o caso fortuito, debitamente comprovato dal Comitato di Coordinamento.

ARTICOLO XII

SUBCONTRATTI

ITALIMPIANTI S.p.A. non potrà subcontrattare in tutto o in parte l'esecuzione dei servizi oggetto del presente programma. Non si considera subcontratto l'assegnazione di attività specialistiche, che non costituiscano parte preponderante del progetto, ad altre persone o entità. ITALIMPIANTI S.p.A. manterrà in ogni caso la responsabilità inizialmente convenuta.

L'eventuale assegnazione di attività specialistiche da parte di ITALIMPIANTI S.p.A. sarà sottoposta alla preventiva autorizzazione della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri Italiano.

ARTICOLO XIII
CONTROVERSIE

Qualsiasi divergenza relativa all'interpretazione o realizzazione del presente programma che non possa essere risolta dagli organismi di esecuzione, dovrà essere presentata al Comitato di Coordinamento e, nel caso che non sia risolta, ai rispettivi Governi per la conciliazione nella forma da essi decisa.

ARTICOLO XIV
ENTRATA IN VIGORE E DURATA

Il presente programma entrerà in vigore il giorno che la Parte italiana comunichi all'altra Parte che sono stati perfezionati i procedimenti interni previsti dal proprio ordinamento e avrà una durata di 24 mesi e sarà tacitamente rinnovato per il periodo necessario per il completamento delle attività descritte nel Piano di Operazioni, salvo denuncia scritta da una delle Parti con un preavviso di sei (6) mesi per lo meno.

Firmato in Bogotà, il ventotto dicembre millenovecentonovanta, in due testi originali in spagnolo e italiano facenti ugualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica Italiana

L'Ambasciatore
Filippo Anfuso

Per il Governo della
Repubblica di Colombia

Il Ministro degli Affari Esteri
Luis Fernando Jaramillo Correa

233.

Roma, 27 febbraio 1991

Accordo effettuato mediante Scambio di Lettere tra l'Italia e l'Algeria per il rinnovo della linea di credito intergovernativa di 300 milioni di dollari

(Entrata in vigore: 27 febbraio 1991)

5 Libreria - Suppl. ord. alla *G.U.* n. 242.

Monsieur le Ministre,

en réference aux dispositions du Procés Verbal de la 4ème Commission Mixte italo-algérienne qui s'est tenue à Alger du 25 au 27 Mars 1990, et notamment au point 2 de la "Coopération Financière" du dit Procès Verbal, dans le cadre du développement des rélations commerciales entre les deux Pays et de la contribution de l'Italie à la réalisation des plans économiques et sociaux algériens, j'ai l'honneur de Vous communiquer ce qui suit:

1) Les Autorités compétentes de la République italienne sont disposées à faciliter l'octroi de lignes de crédit aux banques algériennes, "reconnues de caractère public par la SACE ou béneficiant de la garantie directe ou indirecte de l'Etat algérien", pour un montant global de 300 millions de dollars des Etats-Unis ou son équivalent en lires italiennes, aux chois des établissements financiers algériens.
   Les contrats bellés en dollars des Etats-Unis béné cieront d'un financement en dollars des Etats-Unis qui sera remboursé dans la même monnaie. Les contrats libellés en lires italiennes bénéficieron d'un financemen en lires italiennes qui sera remboursé dans la meme monnaie.

   Afin de calculer la contrevaleur en dollars des imputations sur les lignes de crédit des contrats libellés en lires italiennes de façon à maintenir le montant total des engagements à 300 millions de dollars des Etats-Unis, il sera appliqué le taux de change résultant de la moyenne entre ceux de clôture des bourses de Rome et de Milan le jour précédent la date de conclusion de la convention bancaire ou des contrats commerciaux quand ceux-ci précèdent la date de conclusion de la convention y relative.

   Par ailleurs la Partie Italienne souligne l'importance d'examiner la possibilitè d'utiliser l'ECU dans les relations économiques italo-algériennes.

   Ces crédits seront destinés au financement de biens et services italiens livrés par des entreprises italiennes, notamment à des petites et moyennes entreprises algériennes.

Les fournitures concerneront des installations, machineries, équipments, autres biens d'investissement et les services relatifs (ingégnerie, licenses, savoir-faire, assistance technique, montage, etc.) de même que les demi-produits industriels et les biens de consommation durables produits en Italie.

Au moins 50% du montant des crédits sera destinée de façon prioritaire au financement de fournitures effectuées par des petites et moyennes entreprises italiennes.

2) Le montant global sus-mentionné fera l'objet de conventions à conclure entre les établissements bancaires italiens à moyen et long terme et les banques algériennes, à stipuler au fur et à mesure que des contrats sont signés entre les exportateurs italiens et les importateurs algériens.
Dans le cas d'installations complètes, les conventions devront être conclues avant le 30 Juin 1993, pour les contrats à signer avant le 31 Décembre 1992. Pour les autres fournitures on pourra conclure, avant le 31 Décembre 1992, des conventions cumulatives "open", destinées au financement de contrats à signer avant le 30 Juin 1993.

Si les banques algériennes demandaient une prorogation de ces délais aux établissements bancaires italiens, ceux-ci soumettraient la question aux Autorités italiennes compétentes. Cette demande pourra être éventuellement acceptée, après consentement des Autorités algériennes, sans aucune modification formelle du présent Accord.

3) Chaque convention de crédit stipulera:
   a) un montant global qui ne soit pas inférieur à 4 millions de dollars des Etats-Unis ou son équivalent en lires italiennes;

   b) le financement du 85% au maximum du montant de chaque contrat, le 15% restant devant être réglé au comptant par la Partie Algérienne dans les délais fixés par les contrats commerciaux, et en tout cas avant la date d'expédition. La valeur des marchandises et services étrangers, éventuellement inclus dans les contrats pour des raisons techniques, ne sera pas supérieure au pourcentage des paiements au comptant effectués par la Partie Algérienne;

   c) le taux d'intéret applicable, qui sera celui le plus bas de deux suivants: taux de Consensus et taux TICR en viguer au moment de la signature des contrats commerciaux;

sous reserve que:

- dans le cas de crédits liés, la convention financière y afferente soit conclue dans un délai de six moix à compter de la date de signature du contrat commercial; autrement, on se basera, sur le taux applicable au moment de la signature de la convention de crédit;

- dans le cas de crédits "open" , l'établissement de crédit reçoive la demande d'imputation dans un délai de trois mois à compter de la date de signature du contrat commercial; autrement on se basera sur le taux applicable à la date de réception, par l'établissement de crédit, de la demande d'imputation;

d) la Partie Algérienne prendra à sa charge les frais d'assurance du crédit, dont le taux de prime, établi par la SACE, correspondra à celui qui est appliqué aux lignes de crédit prévues par des accords inter-gouvernementaux, à l'égard de l'Algérie au moment de l'octroi de la couverture d'assurance pour chaque convention de crédit;

e) les planchers des contrats commerciaux et les délais de remboursement suivants:

I - pour les fournitures d'installations complètes, clés à la main, dont la valeur ne devra pas être inferieure à 10 millions de dollars des Etats-Unis ou son équivalent en lires italiennes, le remboursement en 20 échéances semestrielles égales en ligne capital et consecutives, dont la première viendra à échéance six mois après la date d'acceptation provisoire de l'installation prévue par le contrat;

II - pour les fournitures d'installations complètes, clés à la main, dont la valeur se situe entre 5 million et 9.999.999 dollars des Etats-Unis ou son équivalent en lires italiennes, le remboursement en 17 échéances semestrielles égales en ligne capital et consecutives, dont la première viendra à échéance six mois après la date d'acceptation provisoire prévue par le contrat;

III - pour les fournitures de machineries et équipments, dont la valeur se situe entre 1 million et 4.999.999 dollars des

Etats-Unis ou son équivalent en lires italiennes, le remboursement en 12 échéances semestrielles égales en ligne capitale et consecutives, dont la première échéant le 30 Septembre pour les utilisations effectuées dans le premier semestre de chaque année et le 31 Mars pour les utilisations effectuées dans le second semestre de l'année précedente;

IV - pour les fournitures de machineries et d'équipements, dont la valeur se situe entre 500.000 et 999.999 dollars des Etats-Unis ou son équivalent en lires italiennes, le remboursement en 10 échéances semestrielles égales en ligne capitale et consécutives, dont la première échéant le 30 septembre pour les utilisations effectuées dans le premier semestre de chaque année et le 31 mars pour les utilisations effectuées dans le second semestre de l'année précédente;

V - pour les fournitures d'équipment dont la valeur se situe entre 100.000 et 499.999 dollars des Etats-Unis ou son équivalent en lires italiennes, le remboursement en 8 échéances semestrielles égales en ligne capitale et consécutives, dont la première échéant le 30 Septembre pour les utilisations effectuées dans le premier semestre de chaque année et le 31 Mars pour les utilisations effectuées dans le second semestre de l'année précédente;

VI - en cas de fournitures de produits chimiques, sidérurgiques, textiles et produits pour l'industrie pharmacéutique, biens de consommation durable et pièces de rechange, dont la valeur unitaire de chaque contrat ne pourra pas être inferieure à 100.000 dollars des Etats-Unis ou son équivalent en lires italiennes, le remboursement en 6 échéances semestrielles égales en ligne capitale et consécutives, dont la premiére échéant six mois à partir de chaque utilisation;

VII - pour les produits dont à la liste annexée au Protocole d'Accord Financier signé at Alger, le 27 Mars 1990, les remboursements y prévus;

VIII - pour les contrats ayant une valeur unitaire inferieure à 100.000 dollars des Etats Unis ou son équivalent en lires italiennes, le remboursement dans un delai inférieur à 24 mois.

4) Les clauses financières et juridiques ainsi que les détails et les ententes techniques relatifs à l'ouverture des lignes de crédit seront établis d'un commun accord entre les établissements bancaires italiens et les banques algériennes.

5) Les entreprises italiennes et algériennes passeront les contrats pour les fournitures en question et établiront d'un commun accord les détails techniques et commerciaux y afférents.

L'imputation des contrats dans le cadre du présent Accord aura lieu sur la base de demandes spécifiques des banques algériennes aux établissements bancaires italiens, qui pourront procéder directement à cette imputation après avoir verifié que les contrats respectent les détails de l'Accord et sous réserve d'une eventuelle autorisation pour les produits soumis à restrictions commerciales.

6) Les deux Parties examineront six mois après la date du présent échange de lettres les conditions effectives d'application de la ligne de crédit et définiront d'un commun accòrd les amendements à introduire pour en faciliter davantage l'utilisation.

7) Le present Accord entrera en viguer dès l'échange de lettres y afférent et le demeurera jusq'au remboursement des écheances en capital et intérêt dues dans le cadre des crédits octroyés et pourvu que l'Accord Financier du 13 Mars 1987 ait été complétement imputé.

Je Vous serai très obligé, Monsieur le Ministre, de bien vouloir me confirmer l'accord de Votre Gouvernement en ce qui concerne le contenu de cette lettre.

Je Vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l'assurance de ma considération très distinguée.

Renato Ruggiero

Ministre du Commérce avec l'Extèrieur

Ambassade
de la République Algérienne
Démocratique et Populaire
Rome

سفارة
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية

Monsieur le Ministre,

Vous m'avez fait parvenir une lettre datée du 25 Février 1991, destinée à votre homologue Algérien, ainsi rédigée :

"Monsieur le Ministre,

En référence aux dispositions du Procès Verbal de la 4ème Commission Mixte italo-algérienne qui s'est tenue à Alger du 25 au 27 Mars 1990, et notamment au point 2 de la "Coopération Financière" du dit Procès Verbal, dans le cadre du développement des relations commerciales entre les deux Pays et de la contribution de l'Italie à la réalisation des plan économiques et sociaux algériens, j'ai l'honneur de Vous communiquer ce qui suit:

1) Les Autorités compétentes de la République italienne sont disposées à faciliter l'octroi de lignes de crédit aux banques algériennes, "reconnues de caractère public par la SACE ou bénéficiant de la garantie directe ou indirecte de l'Etat algérien", pour un montant global de 300 millions de dollars des Etats-Unis ou son équivalent en lires italiennes, aux choix des établissements financiers algériens.
   Les contrats libellés en dollars des Etats-Unis bénéficieront d'un financement en dollars des Etats-Unis qui sera remboursé dans la même monnaie.
   Les contrats libellés en lires italiennes bénéficieront d'un financement en lires italiennes qui sera remboursé dans la même monnaie.

Afin de calculer la contrevaleur en dollars des imputations sur les lignes de crédit des contrats libellés en lires italiennes de façon à maintenir le montant total des engagements à 300 millions de dollars des Etats-Unis, il sera appliqué le taux de change résultant de la moyenne entre ceux de clôture des bourses de Rome et de Milan le jour précédant la date de conclusion de la convention bancaire ou des contrats commerciaux quand ceux-ci précèdent la date de conclusion de la convention y relative.

Par ailleurs la Partie italienne souligne l'importance d'examiner la possibilité d'utiliser l'ECU dans les relations économiques italo-algériennes.

Ces crédits seront destinés au financement de biens et services italiens livrés par des entreprises italiennes, notamment à des petites et moyennes entreprises algériennes.

Les fournitures concerneront des installations, machineries, équipements, autres biens d'investissement et les services relatifs (ingénierie, licences, savoir-faire, assistance technique, montage, etc.) de même que les demi-produits industriels et les biens de consommation durables produits en Italie.

Au moins 50% du montant des crédits sera destinée de façon prioritaire au financement de fournitures effectuées par des petites et moyennes entreprises italiennes.

2) Le montant global sus-mentionné fera l'objet de conventions à conclure entre les établissements bancaires italiens à moyen et long terme et les

banques algériennes, à stipuler au fur et à mesure que des contrats sont signés entre les exportateurs italiens et les importateurs algériens. Dans le cas d'installations complètes, les conventions devront être conclues avant le 30 Juin 1993, pour les contrats à signer avant le 31 Décembre 1992. Pour les autres fournitures on pourra conclure, avant le 31 Décembre 1992, des conventions cumulatives "open", destinées au financement de contrats à signer avant le 30 Juin 1993.

Si les banques algériennes demandaient une prorogation de ces délais aux établissements bancaires italiens, ceux-ci soumettraient la question aux Autorités italiennes compétentes. Cette demande pourra être éventuellement acceptée, après consentement des Autorités algériennes, sans aucune modification formelle du présent Accord.

3) Chaque convention de crédit stipulera:

a) un montant global qui ne soit pas inférieur à 4 millions de dollars des Etats-Unis ou son équivalent en lires italiennes.

b) le financement du 85% au maximum du montant de chaque contrat, le 15% restant devant être réglé au comptant par la Partie Algérienne dans les délais fixés par les contrats commerciaux, et en tout cas avant la date d'expédition. La valeur des marchandises et services étrangers, éventuellement inclus dans les contrats pour des raisons techniques, ne sera pas supérieure au pourcentage des paiements au comptant effectués par la Partie Algérienne;

c) le taux d'intérêt applicable, qui sera celui le plus bas de deux suivants:

taux de Consensus et taux TICR en vigueur au moment de la signature des contrats commerciaux;

sous réserve que:

- dans le cas de crédits liés, la convention financière y afférente soit conclue dans un délai de six mois à compter de la date de signature du contrat commercial; autrement, on se basera, sur le taux applicable au moment de la signature de la convention de crédit;

- dans le cas de crédits "open", l'établissement de crédit reçoive la demande d'imputation dans un délai de trois mois à compter de la date de signature du contrat commercial; autrement, on se basera sur le taux applicable à la date de réception, par l'établissement de crédit, de la demande d'imputation;

d) la Partie Algérienne prendra à sa charge les frais d'assurance du crédit, dont le taux de prime, établi par la SACE, correspondra à celui qui est appliqué aux lignes de crédit prévues par des accords inter-gouvernementaux, à l'égard de l'Algérie au moment de l'octroi de la couverture d'assurance pour chaque convention de crédit;

e) les planchers des contrats commerciaux et les délais de remboursement suivants:

I - pour les fournitures d'installations complètes, clés à la main,

dont la valeur ne devra pas être inférieure à 10 millions de dollars des Etats-Unis ou son équivalent en lires italiennes, le remboursement en 20 échéances semestrielles égales en ligne capital et consécutives, dont la première viendra à échéance six mois après la date d'acceptation provisoire de l'installation prévue par le contrat;

II - pour les fournitures d'installations complètes, clés à la main, dont la valeur se situe entre 5 millions et 9.999.999 dollars des Etats-Unis ou son équivalent en lires italiennes, le remboursement en 17 échéances semestrielles égales en ligne capital et consécutives, dont la première viendra à échéance six mois après la date d'acceptation provisoire prévue par le contrat;

III - pour les fournitures de machineries et équipements, dont la valeur se situe entre 1 million et 4.999.999 dollars des Etats-Unis ou son équivalent en lires italiennes, le remboursement en 12 échéances semestrielles égales en ligne capitale et consécutives, dont la première échéant le 30 Septembre pour les utilisations effectuées dans le premier semestre de chaque année et le 31 Mars pour les utilisations effectuées dans le second semestre de l'année précédente;

IV - pour les fournitures de machineries et d'équipements, dont la valeur se situe entre 500.000 et 999.999 dollars des Etats-Unis ou son équivalent en lires italiennes, le remboursement en 10 échéances semestrielles égales en ligne capitale et consécutives, dont la première échéant le 30 Septembre pour les utilisations effectuées dans le premier

semestre de chaque année et le 31 Mars pour les utilisations effectuées dans le second semestre de l'année précédente;

V - pour les fournitures d'équipement dont la valeur se situe entre 100.000 et 499.999 dollars des Etats-Unis ou son équivalent en lires italiennes, le remboursement en 8 échéances semestrielles égales en ligne capitale et consécutives, dont la première échéant le 30 Septembre pour les utilisations effectuées dans le premier semestre de chaque année et le 31 Mars pour les utilisations effectuées dans le second semestre de l'année précédente;

VI - en cas de fournitures de produits chimiques, sidérurgiques, textiles et produits pour l'industrie pharmaceutique, biens de consommation durable et pièces de rechange, dont la valeur unitaire de chaque contrat ne pourra pas être inférieure à 100.000 dollars des Etats-Unis ou son équivalent en lires italiennes, le remboursement en 6 échéances semestrielles égales en ligne capitale et consécutives, dont la première échéant six mois à partir de chaque utilisation;

VII - pour les produits dont à la liste annexée au Protocole d'Accord Financier signé à Alger, le 27 Mars 1990, les remboursements y prévus;

VIII - pour les contrats ayant une valeur unitaire inférieure à 100.000 dollars des Etats-Unis ou son équivalent en lires italiennes, le remboursement dans un délai inférieur à 24 mois.

4) Les clauses financières et juridiques ainsi que les détails et les ententes techniques relatifs à l'ouverture des lignes de crédit seront établis d'un commun accord entre les établissements bancaires italiens et les banques algériennes.

5) Les entreprises italiennes et algériennes passeront les contrats pour les fournitures en question et établiront d'un commun accord les détails techniques et commerciaux y afférents.

L'imputation des contrats dans le cadre du présent Accord aura lieu sur la base de demandes spécifiques des banques algériennes aux établissements bancaires italiens, qui pourront procéder directement à cette imputation après avoir vérifié que les contrats respectent les détails de l'Accord et sous réserve d'une éventuelle autorisation pour les produits soumis à restrictions commerciales.

6) Les deux Parties examineront six mois après la date du présent échange de lettres les conditions effectives d'application de la ligne de crédit et définiront d'un commun accord les amendements à introduire pour en faciliter davantage l'utilisation.

7) Le présent Accord entrera en vigueur dès l'échange de lettres y afférent et le demeurera jusqu'au remboursement des échéances en capital et intérêt dues dans le cadre des crédits octroyés et pourvu que l'Accord Financier du 13 Mars 1987 ait été complètement imputé.

Je Vous serais très obligé, Monsieur le Ministre, de bien vouloir me confirmer l'accord de Votre Gouvernement en ce qui concerne le contenu de cette lettre."

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre, étant entendu que la lecture du :

- paragraphe "3", alinéa "d", (page 3) relatif à l'assurance crédit rentre bien dans les accords intergouvernementaux.

- paragraphe "3" alinéa "e" (page 3) relatif à l'amortissement. Il s'agit bien, comme stipulé dans l'ancien accord, de "commence six mois après la réception définitive" au lieu d'acceptation provisoire.
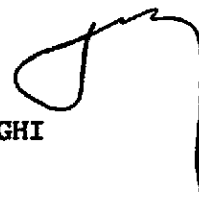
Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l'assurance de ma considération très distinguée.

Rome, le 27 Février 1991

L'Ambassadeur d'Algérie

Mohamed ROUIGHI

S. E. Monsieur Renato RUGGIERO

Ministre du Commerce avec l'Extérieur

R O M E

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Il Ministro del Commercio con l'Estero

Signor Ministro,

Per quanto riguarda le disposizioni del Processo Verbale della IV Commissione Mista italo-algerina svoltasi ad Algeri dal 25 al 27 Marzo 1990, ed in particolare il punto 2 della "Cooperazione Finanziaria " di tale Processo Verbale, nell'ambito dello sviluppo delle relazioni commerciali tra i due Paesi e del contributo dell'Italia alla realizzazione dei piani economici e sociali algerini, ho l'onore di comunicarLe quanto segue:

1) Le Autorità competenti della Repubblica italiana sono disposte ad agevolare la concessione di linee di credito alle banche algerine, "riconosciute dalla SACE come aventi carattere pubblico o che beneficiano della garanzia diretta o indiretta dello Stato algerino" per un ammontare globale di 300 milioni di dollari USA o l' equivalente in lire italiane, a scelta degli Istituti finanziari algerini.

I contratti stipulati in dollari USA beneficieranno di un finanziamento in dollari USA che sarà rimborsato in tale valuta. I contratti stipulati in lire italiane beneficieranno di un finanziamento in lire italiane che sarà rimborsato in tale valuta.

Per calcolare il controvalore in dollari delle imputazioni sulle linee di credito dei contratti stipulati in lire italiane in modo da mantenere l'ammontare totale degli impegni a 300 milioni di dollari Usa, sarà applicato il tasso di cambio risultante dalla media tra quelli in vigore alla chiusura delle Borse di Roma e di Milano il giorno precedente la data di stipulazione della convenzione bancaria o dei contratti commerciali, quando questi sono precedenti alla data di stipulazione della Convenzione relativa.

La Parte italiana sottolinea inoltre l'importanza di esaminare la possibilità di utilizzare l'ECU nelle relazioni economiche italo-algerine.

Questi crediti saranno destinati al finanziamento di beni e di servizi italiani forniti da imprese italiane soprattutto a piccole e medie imprese algerine.

Le forniture consteranno di installazioni, macchinari, equipaggiamenti, altri beni di investimento e relativi servizi (progettazione, licenze, know-how, assistenza tecnica, montaggio ecc.) nonché semi-prodotti industriali e beni di consumo durevoli prodotti in Italia.

Almeno il 50% dell'ammontare dei crediti sarà destinato in maniera prioritaria al finanziamento di forniture effettuate da piccole e medie imprese italiane.

2) L'importo globale summenzionato sarà oggetto di convenzioni da stipulare tra gli istituti bancari italiani a medio e lungo termine e le banche algerine, che saranno negoziate mano a mano che saranno firmati contratti tra gli esportatori italiani e gli importatori algerini. In caso di installazioni complete, le convenzioni dovranno essere stipulate prima del 30 giugno 1993, per i contratti da firmare prima del 31 dicembre 1992. Per le altre forniture potranno essere stipulate, prima del 31 Dicembre 1992, convenzioni cumulative "open", destinate al finanziamento di contratti da firmare prima del 30 giugno 1993.

Qualora le banche algerine richiedessero una proroga di tali termini agli istituti bancari italiani, questi ultimi dovranno sottoporre la questione alle Autorità italiane competenti. Questa richiesta potrà se del caso essere accettata, previo consenso delle Autorità algerine, senza alcuna modifica formale del presente Accordo.

3) Ciascuna Convenzione di credito stipulerà:

a) un importo globale non inferiore a 4 milioni di dollari USA o al suo equivalente in lire italiane.

b) il finanziamento dell'85% al massimo dell'ammontare di ciascun contratto, il 15% rimanente dovendo essere saldato in contanti dalla Parte Algerina entro i termini stabiliti dai contratti commerciali ed in ogni caso prima della data di spedizione. Il valore delle merci e dei servizi stranieri, eventualmente incluso nei contratti per ragioni tecniche, non sarà superiore alla percentuale dei pagamenti in contanti effettuati dalla Parte Algerina;

c) il tasso d'interesse applicabile, che sarà quello inferiore dei due tassi indicati in appresso: tasso di consenso e tasso TICR in vigore all'atto della firma dei contratti commerciali;

sotto riserva che:

- nel caso di crediti vincolati, la convenzione finanziaria inerente sia stipulata entro sei mesi a decorrere dalla data della firma del contratto commerciale; diversamente, ci si baserà sul tasso applicabile all'atto della firma della convenzione di credito;

- nel caso di crediti "open" l'Istituto di credito riceve la domanda di imputazione entro tre mesi a decorrere dalla data della firma del contratto commerciale; diversamente, ci si baserà sul tasso applicabile alla data di ricevimento da parte dell'Istituto di credito, della domanda di imputazione;

d) la Parte Algerina si assumerà gli oneri relativi all'assicurazione del credito, il cui tasso di premio, stabilito dalla SACE, corrisponderà a quello applicato alle linee di credito previste da accordi inter-governativi relativi all'Algeria all'atto della concessione della copertura assicurativa per ciascuna convenzione di credito.

e) i limiti base dei contratti commerciali ed i seguenti termini di rimborso:

I- per le forniture di installazioni complete, chiavi in mano, il cui valore non dovrà essere inferiore a 10 milioni di dollari USA o al suo equivalente in lire italiane, il rimborso in 20 rate semestrali uguali in linea capitale e consecutive, la prima delle quali a scadere sei mesi dopo la data di accettazione provvisoria dell'installazione prevista dal contratto;

II- per le forniture di installazioni complete, chiavi in mano, il cui valore oscilla tra 5 milioni e 9.999.999 dollari USA o l'equivalente in lire italiane, il rimborso in 17 rate semestrali uguali e consecutive, in linea capitale, la prima delle quali a scadere sei mesi dopo la data di accettazione provvisoria prevista dal contratto;

III- per le forniture di macchinari e di equipaggiamenti, il cui valore è situato tra 1 milione e 4.999.999 dollari USA o l'equivalente in lire italiane, il rimborso in 12 rate semestrali uguali in linea capitale e consecutive, la prima delle quali a scadere il 30 Settembre per gli utilizzi effettuati nel primo semestre di ciascun anno ed il 31 Marzo per gli utilizzi effettuati nel secondo semestre dell'anno precedente;

IV- per le forniture di macchinari e di equipaggiamenti il cui valore oscilla tra 500.000 e 999.999 dollari USA o il suo equivalente in lire italiane, il rimborso in 10 rate semestrali uguali in linea capitale e consecutive, la prima delle quali a scadere il 30 settembre per gli utilizzi effettuati nel primo semestre di ciascun anno ed il 31 marzo per gli utilizzi effettuati nel secondo semestre dell'anno precedente;

V- per le forniture di equipaggiamento il cui valore oscilla tra 100.000 e 499.999 dollari USA o il loro equivalente in lire italiane, il rimborso in 8 scadenze semestrali uguali in linea capitale e consecutive, la prima delle quali a scadere il 30 Settembre per gli utilizzi effettuati nel primo semestre di ciascun anno ed il 31 marzo per gli utilizzi effettuati nel secondo semestre dell'anno precedente;

VI- in caso di forniture di prodotti chimici, siderurgici, tessili e prodotti per l'industria farmaceutica, beni di consumo durevole e parti di rispetto, il cui valore unitario di

ciascun contratto non potrà essere inferiore a 100.000 dollari USA o al loro equivalente in lire italiane, il rimborso in 6 rate semestrali uguali in linea capitale e consecutive la prima delle quali a scadere sei mesi dopo ciascun utilizzo;

VII - per i prodotti di cui alla lista allegata al Protocollo d'Accordo Finanziario firmato ad Algeri, il 27 marzo 1990, i rimborsi previsti;

VIII- per i contratti aventi un valore unitario inferiore a 100.000 dollari USA o al loro equivalente in lire italiane, il rimborso entro una scadenza inferiore a 24 mesi.

4) Saranno concordate tra gli istituti bancari italiani e le banche algerine, le clausole finanziarie e legali, nonché le precisioni e le intese tecniche relative all'apertura di linee di credito.

5) Le imprese italiane ed algerine stipuleranno i contratti per le forniture in questione e concorderanno i dettagli tecnici e commerciali inerenti.

L'imputazione nei contratti nel quadro del presente Accordo avrà luogo in base a richieste specifiche delle banche algerine dirette agli istituti bancari italiani, che potranno procedere direttamente a tali imputazioni dopo essersi accertati che i contratti rispettano l'Accordo nei suoi dettagli e sotto riserva di una eventuale autorizzazione per i prodotti soggetti a limitazioni commerciali.

6) Entrambe le Parti esamineranno sei mesi dopo la data del presente scambio di lettere le condizioni effettive di applicazione della linea di credito e definiranno di comune accordo le modifiche da apportarvi per agevolarne maggiormente l'utilizzazione.

7) Il presente Accordo entrerà in vigore a partire dal relativo scambio di lettere e rimarrà tale fino al rimborso delle rate in capitale ed interesse dovute nell'ambito dei crediti concessi, sempre che l'Accordo Finanziario del 13 marzo 1987 sia stato interamente imputato.

Le sarei molto grato, Eccellenza, di cortesemente confermarmi l'accordo del Suo Governo per quanto concerne il contenuto della presente lettera.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Renato Ruggiero
Ministro del Commercio Estero

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Ambasciata della
Repubblica Algerina
Democratica e Popolare
Roma

Eccellenza,

Ella mi ha fatto pervenire una lettera in data 25 febbraio 1991, destinata al Suo omologo algerino, del seguente tenore:

"Signor Ministro,

Per quanto riguarda le disposizioni del Processo Verbale della IV Commissione Mista italo-algerina svoltasi ad Algeri dal 25 al 27 Marzo 1990, ed in particolare il punto 2 della "Cooperazione Finanziaria " di tale Processo Verbale, nell'ambito dello sviluppo delle relazioni commerciali tra i due Paesi e del contributo dell'Italia alla realizzazione dei piani economici e sociali algerini, ho l'onore di comunicarLe quanto segue:

1) Le Autorità competenti della Repubblica italiana sono disposte ad agevolare la concessione di linee di credito alle banche algerine, "riconosciute dalla SACE come aventi carattere pubblico o che beneficiano della garanzia diretta o indiretta dello Stato algerino" per un ammontare globale di 300 milioni di dollari USA o l' equivalente in lire italiana a scelta degli Istituti finanziari algerini.

I contratti stipulati in dollari USA beneficieranno di un finanziamento in dollari USA che sarà rimborsato in tale valuta. I contratti stipulati in lire italiane beneficieranno di un finanziamento in lire italiane che sarà rimborsato in tale valuta.

Per calcolare il controvalore in dollari delle imputazioni sulle linee di credito dei contratti stipulati in lire italiane in modo da mantenere l'ammontare totale degli impegni a 300 milioni di dollari Usa, sarà applicato il tasso di cambio risultante dalla media tra quelli in vigore alla chiusura delle Borse di Roma e di Milano il giorno precedente la data di stipulazione della convenzione bancaria o dei contratti commerciali, quando questi sono precedenti alla data di stipulazione della Convenzione relativa.

La Parte italiana sottolinea inoltre l'importanza di esaminare la possibilità di utilizzare l'ECU nelle relazioni economiche italo-algerine.

Questi crediti saranno destinati al finanziamento di beni e di servizi italiani forniti da imprese italiane soprattutto a piccole e medie imprese algerine.

Le forniture consteranno di installazioni, macchinari, equipaggiamenti, altri beni di investimento e relativi servizi (progettazione, licenze, know-how, assistenza tecnica, montaggio ecc.) nonché semi-prodotti industriali e beni di consumo durevoli prodotti in Italia.

Almeno il 50% dell'ammontare dei crediti sarà destinato in maniera prioritaria al finanziamento di forniture effettuate da piccole e medie imprese italiane.

2) L'importo globale summenzionato sarà oggetto di convenzioni da stipulare tra gli istituti bancari italiani a medio e lungo termine e le banche algerine, che saranno negoziate mano a mano che saranno firmati contratti tra gli esportatori italiani e gli importatori algerini. In caso di installazioni complete, le convenzioni dovranno essere stipulate prima del 30 giugno 1993, per i contratti da firmare prima del 31 dicembre 1992. Per le altre forniture potranno essere stipulate, prima del 31 Dicembre 1992, convenzioni cumulative "open", destinate al finanziamento di contratti da firmare prima del 30 giugno 1993.

Qualora le banche algerine richiedessero una proroga di tali termini agli istituti bancari italiani, questi ultimi dovranno sottoporre la questione alle Autorità italiane competenti. Questa richiesta potrà se del caso essere accettata, previo consenso delle Autorità algerine, senza alcuna modifica formale del presente Accordo.

3) Ciascuna Convenzione di credito stipulerà:

a) un importo globale non inferiore a 4 milioni di dollari USA o al suo equivalente in lire italiane.

b) il finanziamento dell'85% al massimo dell'ammontare di ciascun contratto, il 15% rimanente dovendo essere saldato in contanti dalla Parte Algerina entro i termini stabiliti dai contratti commerciali ed in ogni caso prima della data di spedizione. Il valore delle merci e dei servizi stranieri, eventualmente incluso nei contratti per ragioni tecniche, non sarà superiore alla percentuale dei pagamenti in contanti effettuati dalla Parte Algerina;

c) il tasso d'interesse applicabile, che sarà quello inferiore dei due tassi indicati in appresso: tasso di consenso e tasso TICR in vigore all'atto della firma dei contratti commerciali;

sotto riserva che:

- nel caso di crediti vincolati, la convenzione finanziaria inerente sia stipulata entro sei mesi a decorrere dalla data della firma del contratto commerciale; diversamente, ci si baserà sul tasso applicabile all'atto della firma della convenzione di credito;

- nel caso di crediti "open" l'Istituto di credito riceve la domanda di imputazione entro tre mesi a decorrere dalla data della firma del contratto commerciale: diversamente, ci si baserà sul tasso applicabile alla data di ricevimento da parte dell'Istituto di credito, della domanda di imputazione;

d) la Parte Algerina si assumerà gli oneri relativi all'assicurazione del credito, il cui tasso di premio, stabilito dalla SACE, corrisponderà a quello applicato alle linee di credito previste da accordi inter-governativi relativi all'Algeria all'atto della concessione della copertura assicurativa per ciascuna convenzione di credito.

e) i limiti base dei contratti commerciali ed i seguenti termini di rimborso:

I- per le forniture di installazioni complete, chiavi in mano, il cui valore non dovrà essere inferiore a 10 milioni di dollari USA o al suo equivalente in lire italiane, il rimborso in 20 rate semestrali uguali in linea capitale e consecutive, la prima delle quali a scadere sei mesi dopo la data di accettazione provvisoria dell'installazione prevista dal contratto;

II- per le forniture di installazioni complete, chiavi in mano, il cui valore oscilla tra 5 milioni e 9.999.999 dollari USA o l'equivalente in lire italiane, il rimborso in 17 rate semestrali uguali e consecutive, in linea capitale, la prima delle quali a scadere sei mesi dopo la data di accettazione provvisoria prevista dal contratto;

III- per le forniture di macchinari e di equipaggiamenti, il cui valore è situato tra 1 milione e 4.999.999 dollari USA o l'equivalente in lire italiane, il rimborso in 12 rate semestrali uguali in linea capitale e consecutive, la prima delle quali a scadere il 30 Settembre per gli utilizzi effettuati nel primo semestre di ciascun anno ed il 31 Marzo per gli utilizzi effettuati nel secondo semestre dell'anno precedente;

IV- per le forniture di macchinari e di equipaggiamenti il cui valore oscilla tra 500.000 e 999.999 dollari USA o il suo equivalente in lire italiane, il rimborso in 10 rate semestrali uguali in linea capitale e consecutive, la prima delle quali a scadere il 30 settembre per gli utilizzi effettuati nel primo semestre di ciascun anno ed il 31 marzo per gli utilizzi effettuati nel secondo semestre dell'anno precedente;

V- per le forniture di equipaggiamento il cui valore oscilla tra 100.000 e 499.999 dollari USA o il loro equivalente in lire italiane, il rimborso in 8 scadenze semestrali uguali in linea capitale e consecutive, la prima delle quali a scadere il 30 Settembre per gli utilizzi effettuati nel primo semestre di ciascun anno ed il 31 marzo per gli utilizzi effettuati nel secondo semestre dell'anno precedente;

VI- in caso di forniture di prodotti chimici, siderurgici, tessili e prodotti per l'industria farmaceutica, beni di consumo durevole e parti di rispetto, il cui valore unitario di ciascun contratto non potrà essere inferiore a 100.000 dollari USA o al loro equivalente in lire italiane, il rimborso in 6 rate semestrali uguali in linea capitale e consecutive la prima delle quali a scadere sei mesi dopo ciascun utilizzo;

VII - per i prodotti di cui alla lista allegata al Protocollo d'Accordo Finanziario firmato ad Algeri, il 27 marzo 1990, i rimborsi previsti;

VIII- per i contratti aventi un valore unitario inferiore a 100.000 dollari USA o al loro equivalente in lire italiane, il rimborso entro una scadenza inferiore a 24 mesi.

4) Saranno concordate tra gli istituti bancari italiani e le banche algerine, le clausole finanziarie e legali, nonché le precisioni e le intese tecniche relative all'apertura di linee di credito.

5) Le imprese italiane ed algerine stipuleranno i contratti per le forniture in questione e concorderanno i dettagli tecnici e commerciali inerenti.

L'imputazione nei contratti nel quadro del presente Accordo avrà luogo in base a richieste specifiche delle banche algerine dirette agli istituti bancari italiani, che potranno procedere direttamente a tali imputazioni dopo essersi accertati che i contratti rispettano l'Accordo nei suoi dettagli e sotto riserva di una eventuale autorizzazione per i prodotti soggetti a limitazioni commerciali.

6) Entrambe le Parti esamineranno sei mesi dopo la data del presente scambio di lettere le condizioni effettive di applicazione della linea di credito e definiranno di comune accordo le modifiche da apportarvi per agevolarne maggiormente l'utilizzazione.

7) Il presente Accordo entrerà in vigore a partire dal relativo scambio di lettere e rimarrà tale fino al rimborso delle rate in capitale ed interesse dovute nell'ambito dei crediti concessi, sempre che l'Accordo Finanziario del 13 marzo 1987 sia stato interamente imputato.

Le sarei molto grato, Eccellenza, di cortesemente confermarmi l'accordo del Suo Governo per quanto concerne il contenuto della presente lettera".

Ho l'onore di confermarLe l'accordo del mio Governo sul contenuto della presente lettera, rimanendo inteso che il disposto del:

- paragrafo "3" capoverso "d" (Pagina 3) relativo all'assicurazione credito fa parte a tutti gli effetti degli Accordi intergovernativi.

- paragrafo "3" capoverso "e" (pagina 3) relativo all'ammortamento. La dicitura esatta è, come stipulato nel precedente accordo, " inizia sei mesi dopo il ricevimento definitivo", in luogo di accettazione provvisoria.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Roma, il 27 febbraio 1991

L'Ambasciatore d'Algeria
Mohamed ROUIGHI

S.E. Renato RUGGIERO
Ministro del Commercio con l'Estero
ROMA

234.

Roma, 15 marzo 1991

Accordo di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cipro nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico della droga, con Protocollo aggiuntivo, firmato a Nicosia il 4 maggio 1991.

(Entrata in vigore: 15 marzo 1991)

ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI CIPRO NELLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO, LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E IL TRAFFICO DELLA DROGA

Il Ministro dell'Interno della Repubblica Italiana e il Ministro dell'Interno della Repubblica di Cipro, in rappresentanza dei rispettivi Governi, riconoscono l'efficace cooperazione già esistente tra i rispettivi Paesi.
Attesa, peraltro, l'esigenza di realizzare più incisive forme di coordinamento dell'attività di informazione, analisi e repressione del terrorismo internazionale, della criminalità organizzata e del traffico degli stupefacenti,

CONVENGONO

Per decisione congiunta dei Governi Italiano e di Cipro viene istituito un Comitato bilaterale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Cipro per la cooperazione nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico degli stupefacenti.

2. Il Comitato bilaterale opererà sotto la presidenza del Ministro dell'Interno della Repubblica Italiana e del Ministro dell'Interno della Repubblica di Cipro e comprenderà i Rappresentanti dei competenti Dicasteri, i Responsabili delle Forze dell'Ordine, nonché esperti nei particolari settori.
Rappresentanti di altri Dicasteri o Enti possono inoltre essere invitati a prendervi parte, qualora opportuno, previo reciproco accordo tra i due Governi.

3. Il Comitato bilaterale si incontrerà regolarmente, almeno una volta l'anno e ogni qualvolta necessario per discutere particolari questioni di natura urgente.

4. Al fine di rendere sempre più efficace e concreta la collaborazione tra i due Paesi, la cooperazione tenderà a realizzare nei vari settori i seguenti obiettivi:

a) TERRORISMO
   - scambio di informazioni sui gruppi terroristici, sugli eventi e sulle tecniche utilizzate dai medesimi;
   - aggiornamento sulle attuali minacce del terrorismo nonché sulle tecniche e sulle strutture organizzative predisposte per contrastarle, attraverso la formalizzazione di scambi di esperti;

- scambio di esperienze e conoscenze tecnologiche in materia di sicurezza dei trasporti aerei e marittimi, allo scopo anche di migliorare costantemente gli standards di sicurezza adottati presso gli aeroporti ed i porti, adeguandoli al livello di minaccia del terrorismo internazionale.

b) CRIMINALITA' ORGANIZZATA
- scambio continuo di informazioni, notizie e dati attinenti alle attività delittuose organizzate, nei limiti consentiti dai rispettivi ordinamenti giuridici;
- scambi di esperti delle Forze di Polizia per svolgere attività congiunte;
- approntamento di misure comuni volte a prevenire il riciclaggio del denaro sporco.

c) TRAFFICO DI DROGA
- scambio di informazioni e delle relative fonti, notizie e dati attinenti al traffico illecito di droga, nei limiti consentiti dai rispettivi ordinamenti giuridici;
- costante, reciproco aggiornamento dei dati sull'andamento del fenomeno droga, delle metodologie e delle strutture organizzative predisposte per prevenirlo;
- cooperazione nel campo della ricerca e degli studi avviati nei due Paesi per la riabilitazione delle tossicodipendenze.

Il presente Accordo entra in vigore al momento della sua firma. Un successivo scambio di Note Verbali informerà sul completamento delle procedure di ratifica in ciascuno dei due Stati contraenti.

Redatto in Roma il 15 marzo 1991, in due originali in lingua italiana e greca, ambedue i testi facendo ugualmente fede.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELLA REPUBBLICA DI CIPRO

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI CIPRO NELLA LOTTA AL TERRORISMO, AL CRIMINE ORGANIZZATO, AL TRAFFICO ILLECITO E ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI

Il Ministro dell'Interno della Repubblica Italiana, S.E. Vincenzo SCOTTI, e il Ministro dell'Interno della Repubblica di Cipro, S.E. Christodoulos VENIAMIN, si sono incontrati a Nicosia il 4 maggio 1991 e hanno proceduto all'insediamento del Comitato bilaterale previsto dal paragrafo 1 dell'Accordo sottoscritto a Roma il 15 marzo 1991.

Il Ministro dell'Interno della Repubblica Italiana e il Ministro dell'Interno della Repubblica di Cipro,

riaffermando i rapporti amichevoli tra i due Paesi;

sottolineando l'importanza di rafforzare la cooperazione tra le Autorità dei due Paesi competenti nelle materie oggetto dell'Accordo;

esprimendo il proprio auspicio di concretizzare ulteriormente le disposizioni dell'Accordo sottoscritto;

HANNO CONVENUTO SU:

a) **Istituzione di un collegamento continuo**
Tenuto conto dell'importanza di un collegamento continuo tra gli Alti Funzionari di Polizia dei due Paesi, sono stati designati i seguenti rappresentanti per ognuna delle due parti:

Italiana
1. Prefetto Luigi Rossi - Direttore Centrale Polizia Criminale
2. Prefetto Umberto Pierantoni - Direttore Centrale Polizia Prevenzione
3. Prefetto Pietro Soggiu - Direttore Centrale dei Servizi Antidroga
4. Col. Vittorio Rosi - Capo Ufficio criminalità organizzata del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
5. Col. Ugo Marchetti - Comando Generale della Guardia di Finanza

Cipriota
1. Mr. Neophvtos Sophocleous - Segretario Generale del Capo della Polizia
2. Mr. Panicos Hadjiloizou - Sovrintendente del settore Antidroga
3. Mr. Nikos Kazafaniotis - Sovrintendente del settore Criminalità

Compito dei Rappresentanti dei due Paesi sarà quello dello scambio di informazioni in modo da facilitare, attraverso il contatto

reciproco, la prevenzione e una più efficace opera di contrasto del terrorismo, della criminalità organizzata e del traffico di sostanze stupefacenti.

b) Scambio di Delegazioni

Tenuto conto che i contatti personali e lo scambio di informazioni e di esperienze tra le Forze di Polizia dei due Paesi sarà un fattore rilevante per l'ulteriore rafforzamento dei già esistenti legami di amicizia tra i due Paesi, è stato stabilito lo scambio delle seguenti delegazioni:

1) <u>Settore dei crimini gravi</u>
   - Nella seconda metà dell'anno '91

   · Il Ministero dell'Interno della Repubblica di Cipro invierà e il Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana accoglierà una delegazione di Alti Funzionari di Polizia, esperti in materia di indagini criminali, per compiere una visita presso gli Uffici di Polizia competenti nei settori della prevenzione e dell'accertamento del crimine, in particolare di quello connesso alla lotta al terrorismo allo scopo di approfondire e scambiare esperienze e idee con i Funzionari delle Forze di Polizia italiane.

   · Il Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana invierà e il Ministero dell'Interno della Repubblica di Cipro accoglierà una delegazione di Alti Funzionari delle Forze di Polizia per compiere una visita a Cipro allo scopo di discutere e scambiare esperienze e idee con i Funzionari della Polizia Cipriota.

2) <u>Settore della lotta al traffico delle sostanze stupefacenti</u>
   - Nella prima metà dell'anno 1992

   . Il Ministero dell'Interno della Repubblica di Cipro invierà e il Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana accoglierà una delegazione di Alti Funzionari di Polizia, esperti in materia di lotta al traffico di sostanze stupefacenti, per una visita presso gli Uffici di Polizia e gli altri servizi governativi competenti nel settore, allo scopo di scambiare esperienze e idee, nonché di definire il miglior modo per raggiungere una più stretta cooperazione tra le Autorità dei rispettivi Paesi.

   . Il Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana invierà e il Ministero dell'Interno della Repubblica di Cipro accoglierà una delegazione analoga composta da Alti Funzionari delle Forze di Polizia per una visita a Cipro allo scopo di conoscere le tecniche e i metodi investigativi utilizzati dalla Polizia cipriota nella lotta al traffico di sostanze stupefacenti nonché per approfondire le tematiche di comune interesse.

3) Settore della ricerca e dell'addestramento
- Nella seconda metà dell'anno 1992

. Il Ministero dell'Interno della Repubblica di Cipro invierà e il Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana accoglierà una delegazione di Alti Funzionari di Polizia per la ricerca e lo studio dei mezzi usati nell'individuazione scientifica del crimine, con particolare riferimento ai laboratori e alle altre strutture tecniche, nonché agli strumenti e ai metodi di investigazione sulla scena.

. Il Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana invierà e il Ministero dell'Interno della Repubblica di Cipro accoglierà docenti provenienti dagli Istituti di istruzione della Polizia italiana allo scopo di illustrare ai cadetti dell'Accademia di Polizia di Cipro tematiche che verranno concordate tra le Autorità di Polizia tra i due Paesi.

(c) Principi generali per lo scambio delle delegazioni

. Le delegazioni saranno composte da tre a cinque membri ma, se necessario, il numero può essere aumentato, previo reciproco accordo.

. Le visite, salvo diverso accordo, avranno la durata massima di sei giorni.

. Il Paese che invierà la delegazione notificherà al Paese ospite i nomi e lo status dei delegati con sufficiente anticipo rispetto all'incontro.

. Salvo diverso accordo le spese di soggiorno dei delegati saranno a carico del Paese ospite. Le spese di viaggio saranno, invece, sostenute dal Paese che invierà la delegazione.

(d) Convocazione del prossimo Comitato bilaterale
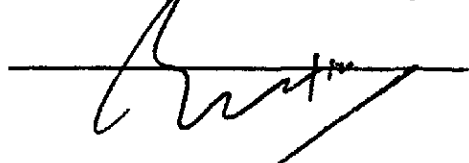
. Il prossimo Comitato bilaterale si terrà a Roma nella prima metà dell'anno 1992.

Firmato a Nicosia il 4 maggio 1991

S.E. Vincenzo SCOTTI
Ministro dell'Interno
della Repubblica Italiana

S.E. Cristodoulos VENIAMIN
Ministro dell'Interno
della Repubblica di Cipro

235.

Buenos Aires, 16 aprile 1991

Protocollo esecutivo tra il Governo Italiano e il Governo Argentino relativo al II corso per operatori internazionali, con due Allegati

(Entrata in vigore: 16 aprile 1991)

PROTOCOLLO ESECUTIVO

tra

IL GOVERNO ARGENTINO

e

IL GOVERNO ITALIANO

sul programma

"Attivitá di formazione scientifico-professionale di operatori internazionali, imperniata su un Corso di specializzazione post-laurea a Buenos Aires".

- **Visto il Trattato per la creazione di una Relazione Associativa particolare tra Repubblica Italiana e Repubblica Argentina del 10.12.1987;**
- **Visto il Protocollo di cooperazione allo sviluppo tra Argentina ed Italia del 10.12.1987 (sezione "nuovi progetti": progetto denominato "Programma di Specializzazione in Relazioni Internazionali. Ministero di Rapporti esterni e Culto");**
- **Visto il Processo verbale della II sessione del Segretario Permanente Italo-Argentino (3 maggio 1989), punto 17.4 in cui la Parte argentina "ha espresso il proprio interesse per la prosecuzione ...per un ulteriore triennio" del programma di specializzazione giá avviato nel 1988-1989 tra l'ISEN e la Fondazione di Ricerche e Studi Internazionali di Firenze,**

esprimono il loro accordo per la realizzazione di un programma a dono, offerto dalla Repubblica Italiana ed avente le caratteristiche qui di seguito precisate:

TITOLO: "Attivitá di formazione scientifico-professionale di operatori internazionali, imperniata su un corso di specializzazione post-laurea a Buenos Aires"

1.OBIETTIVI GENERALI

- Sostenere lo sforzo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto argentino nella promozione della scelta della carriera diplomatica da parte dei giovani laureati argentini, e nell'approfondimento della loro preparazione nelle materie professionali;
- Appoggiare la politica del Governo argentino intesa a potenziare la formazione professionale di specialisti in relazioni internazionali, non solo nel settore pubblico (diplomatici e funzionari della P.A. in genere), ma anche in quello privato (industrie, banche, gruppi finanziari);
- Fornire un contributo strutturale, scientifico e metodologico per la prosecuzione di iniziative analoghe, autogestite da parte argentina;
- Accrescere e rafforzare i rapporti di collaborazione, nel settore in questione, non solo fra l'Italia e l'Argentina, ma anche fra questi due Paesi ed altri Paesi dell'area latino-americana, individuati di comune accordo, attraverso la compartecipazione di allievi e docenti di altri Stati dell'America Latina alle attivitá formative.

2. OBIETTIVI SPECIFICI E PRINCIPALI LINEE DI ATTIVITA'

a) Predisposizione, finanziamento e svolgimento a Buenos Aires di un Corso di specializzazione post-laurea per operatori internazionali della durata di otto mesi, aperto a cittadini argentini e di altri Paesi latino-americani, indicati sulla base di apposita intesa tra l'Ambasciata d'Italia a Buenos Aires e il Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto;
b) Costituzione e cogestione, per la durata di dodici mesi, di un fondo librario e specialistico a Buenos Aires;
c) Instaurazione di rapporti di collaborazione scientifica, didattica e di ricerca con docenti delle materie afferenti all'iniziativa, ed appartenenti ad Universitá diverse da quella di Buenos Aires;
d) Svolgimento di attivitá promozionali, intese a diffondere la conoscenza del Programma e ad incentivare l'adesione ad esso da parte dei potenziali utenti e collaboratori (studiosi, istituzioni culturali, enti pubblici, organizzazioni economiche).

3. ENTI ESECUTORI

Il Governo argentino designa l'Instituto del Servicio Exterior de la Nacion (in appresso denominato ISEN con sede in Juncal 851, Buenos Aires) quale parte esecutiva nazionale, responsabile per le attivitá e gli obblighi citati in questo memorandum d'intesa.
Il Governo italiano designa la Fondazione di Ricerche e Studi Internazionali (in appresso denominata FRSI con sede in Viale Matteotti 1A Firenze) quale organismo nazionale responsabile per le attivitá e gli obblighi citati in questo memorandum d'intesa.

4. CONTRIBUTO ITALIANO

La F.R.S.I. provvede a svolgere le attivitá di preparazione al programma, le operazioni concorsuali, le attivitá didattiche e le prove finali, gli adempimenti delle incombenze amministrative e contabili, nei limiti e secondo le modalitá specificamente dettagliate nell'allegato A.
La parte italiana contribuisce inoltre alla realizzazione del progetto fornendo, come contributo alle spese che dovranno essere affrontate dall'ISEN, una cifra complessiva, che sará gestita direttamente dall'ente argentino, previa erogazione da parte della F.R.S.I., secondo l'ammontare e le scadenze temporali determinate nell'allegato A.

5. CONTRIBUTO ARGENTINO

La parte argentina contribuisce alla realizzazione del progetto mettendo a disposizione:

- i locali per lo svolgimento di tutte le fasi del Corso (dalle prove di reclutamento alla cerimonia di consegna dei diplomi), nei limiti specificati nell'allegato A., garantendone la piena agibilitá e l'adeguata fruibilitá;
- le attrezzature, i macchinari (macchina per fotocopie, macchine per scrivere, lavagne, proiettori, ecc.) ed i materiali di consumo indispensabili per lo svolgimento delle attivitá didattiche e amministrative del Corso;

- il personale per le attività di segreteria del Corso di competenza argentina secondo l'allegato A., ed il personale per il funzionamento del servizio di consultazione della Biblioteca dell'ente argentino;
- l'accesso ed il servizio di consultazione e fotoriproduzione presso la Biblioteca dell'Instituto del Servicio Exterior de la Nacion e presso la Biblioteca del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

6. PARTECIPANTI AL CORSO

Al Corso partecipano allievi, da un minimo di 15 ad un massimo di 31, provenienti dall'Argentina e da altri Stati dell'America Latina, che risultino vincitori delle borse di studio messe a disposizione dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero Affari Esteri Italiano.
La determinazione degli Stati, diversi dall'Argentina, ai cui cittadini rivolgere l'invito di partecipare al concorso per le borse di studio, e la proporzione numerica della assegnazione delle borse di studio tra vincitori argentini e vincitori di altri Paesi Latino-Americani, é operata di comune accordò dal Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto e dall'Ambasciata italiana a Buenos Aires.
L'ammontare di ciascuna borsa di studio é unilateralmente determinato dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero Affari Esteri Italiano. La gestione delle borse di studio é affidata all'Ente Italiano designato per la esecuzione del programma.
I requisiti per essere ammessi alla prova di selezione, la disciplina delle prove di ammissione ed il regolamento del Corso, sono nell'allegato B. che forma parte integrante del presente protocollo.

7. ALTRI ACCORDI

- La F.R.S.I. fornisce, in considerazione del carattere specialistico del Corso, n. 200 libri per ciascuna delle 3 materie professionali (diritto, economia, storia) e 45 abbonamenti complessivi ad annuari e/o riviste nelle discipline indicate; fornisce, inoltre, n. 60 testi istituzionali, n. 9 vocabolari e n. 3 enciclopedie. La determinazione quantitativa del

predetto materiale deve intendersi come semplicemente indicativa, rimanendo comunque subordinata all'invalicabile limite di spesa di Lit. 52.830.000.= (cinquantaduemilioniottocentotrentamila) (piú costi di spedizione), giá approvato dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero Affari Esteri. Inoltre, sempre nei limiti di spesa di Lit. It. 17.500.000.= (diciassettemilionicinquecentomila), giá approvati dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero Affari Esteri Italiano, fornisce, per la Biblioteca, scaffalature, schedari, una stampante e un fascicolatore.

- La F.R.S.I. fornisce inoltre attrezzature varie per la didattica, nei limiti di spesa giá approvati dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero Affari Esteri italiano, che sono di Lit. italiane 4.380.000.= (quattromilionitrecentottantamila).
- Le attrezzature, di cui é prevista la donazione da parte italiana in base al presente programma, diventano di proprietá dell'ISEN dal momento della consegna. Con lo stesso termine iniziale, all'ISEN spetta l'obbligo di assicurare a proprie spese l'utilizzazione di tali attrezzature da parte di tutti i partecipanti al Corso post-laurea.

8. DIREZIONE E CONTROLLO DEL CORSO

La direzione generale del Corso e, in particolare, le istruzioni da impartire ai docenti, la determinazione degli obblighi di frequenza ed i provvedimenti disciplinari nei confronti degli allievi, sono, udito il parere del Direttore dell'ISEN o del suo delegato, di competenza del Presidente della F.R.S.I. o del suo delegato.
La direzione ed il controllo del personale amministrativo utilizzato dall'ISEN per lo svolgimento del Corso spetta in via esclusiva al Direttore dell' ISEN.
Al termine delle attivitá didattiche del Corso, e prima dello svolgimento delle prove finali, l'andamento complessivo del Corso ed i risultati raggiunti fino a quel momento costituiranno oggetto di una valutazione globale da parte di un apposito comitato cosí composto:

- un funzionario designato dall'Ambasciata italiana a Buenos Aires e un funzionario designato dal Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto;

- direttore dell'ISEN e Presidente della F.R.S.I.
- un esperto nominato dalla D.G.C.S. del Ministero Affari Esteri italiano ed un esperto nominato dalla Dirección General de Cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

I due Governi potranno comunque esaminare l'attivitá dei rispettivi organismi esecutori, con le modalitá previste nell'ambito di ciascun ordinamento e nella disciplina delle relazioni reciproche.

9. STATUS DEGLI ESPERTI NON ARGENTINI

Gli esperti italiani o di altri Paesi latino-americani diversi dall'Argentina, che si trovino ad operare nel territorio della Repubblica Argentina in esecuzione del presente programma, riceveranno dal Governo argentino il trattamento previsto negli artt. 6, 7 lett. a e b, 8, 9 e 11 dell'Accordo di cooperazione tecnica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Argentina, del 30 settembre 1986.

10. CLAUSOLE FINALI

I due Governi e i rispettivi organismi esecutori avranno cura che le attivitá e quant'altro previsto da questo Protocollo esecutivo vengano condotte e realizzate con l'opportuna diligenza ed efficienza ed ognuna delle Parti fornirá all'altra tutte le informazioni necessarie alla corretta realizzazione del progetto.

Il présente protocollo esecutivo entrerá in vigore dalla data della firma e potrá essere esteso e modificato tramite scambi di note verbali e accordi tra le due parti.

Fatto nella cittá di Buenos Aires, addí sedici di Aprile 1991, in lingua italiana e spagnola, i due testi essendo egualmente autentici.

Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo della Repubblica Argentina
Mossimo Livio di Camerano	[illegible]

Allegato A

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CORSO

1.- Programma e contenuti scientifici del Corso

Previa consultazione informale della controparte argentina, l'ente italiano incaricato dell'esecuzione del programma provvede ad elaborare un progetto dettagliato di Corso, della durata complessiva di 12 mesi, dei quali otto destinati allo svolgimento dell'attivitá didattica ed i rimanenti da utilizzare per le attivitá promozionali, di instaurazione di rapporti di cooperazione scientifica e, piú genericamente, di collaborazioni culturali. Nel programma sono specificati: inizio e termine dei lavori didattici, numero complessivo delle ore di insegnamento, attivitá tutoriali, prove di esame, contenuti degli insegnamenti ripartiti per materia, attivitá in collaborazione fra docenti italiani e argentini. Il progetto, dopo l'approvazione dal Ministero AA.EE. Italiano, viene sottoposto al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto della Repubblica Argentina per la formale accettazione.

Ogni successiva variazione temporale e quantitativa del programma, che si renda necessaria per circostanze sopravvenute, sará apportata dall'ente italiano cui é stata affidata la gestione del Corso, previa comunicazione all'Ambasciata d'Italia a Buenos Aires e con tempestiva notificazione al personale argentino chiamato a collaborare, e di volta in volta interessato. A questo riguardo si conviene che, in analogia a quanto previsto per il personale docente italiano, i docenti argentini dovranno essere proposti dalla controparte in numero idoneo a consentire sia una selezione, sia una designazione diversificata per la parte istituzionale e per la parte seminariale, nonché - all'interno di quest'ultima - per ogni singolo seminario, al fine di valorizzare il carattere specialistico dell'apporto di ciascun studioso.

2.- Operazioni concorsuali - svolgimento del corso - prove finali

Operazioni di concorso: sará compito della controparte argentina:

- provvedere a redigere il bando di concorso destinato agli aspiranti di cittadinanza argentina ed a gestirne la diffusione sul territorio della

Repubblica , attraverso i mezzi di comunicazione di massa e il tempestivo invio di stampati ad enti pubblici e privati potenzialmente interessati;

- raccogliere le domande di candidati argentini, ordinarle alfabeticamente suddividendo quelle in regola con i requisiti richiesti da da quelle non accoglibili;
- mettere a disposizione i locali ed il personale necessario allo svolgimento delle prove secondo quanto previsto nel regolamento;
- comunicare ai candidati l'esito del concorso, fornire loro tutte le informazioni necessarie sul calendario del Corso, le incompatibilitá, gli obblighi di frequenza, la struttura degli insegnamenti.

La controparte italiana provvederá agli stessi adempimenti per i candidati non argentini.

Svolgimento del Corso: le attivitá didattiche e tutoriali saranno svolte nei locali individuati di comune accordo dalla Ambasciata d'Italia a Buenos Aires e dal Ministero AA.EE argentino.

La commissione giudicatrice della prova finale avrá, per tutti i candidati, la stessa composizione prevista dal Regolamento per il concorso di ammissione (con l'esclusione, ovviamente, dei commissari per le lingue straniere); il punteggio massimo attribuibile sará il seguente: 20/20 per la prova scritta; 10/10 per ciascuna delle due prove orali; per conseguire l'attestato finale sará necessario un punteggio minimo complessivo di 22/40. La graduatoria finale, da redigere per classi di merito (sobresaliente; distinguido; bueno), sará redatta tenendo conto non solo della prova finale, ma anche della prova sostenuta al termine della parte istituzionale e dei giudizi espressi dai docenti della parte seminariale.

La cerimonia di consegna dei diplomi avrá luogo nei locali designati concordemente dalle controparti.

La frequenza al Corso da parte degli allievi sará certificata e controllata secondo le modalitá stabilite dal Regolamento, nel quale sono determinate altresí le conseguenze in caso di inosservanza dell'obbligo di frequenza.

3.- Profili amministrativi e contabili

La F.R.S.I. e l'ISEN, incaricati dell'esecuzione del programma, provvederanno agli adempimenti di rispettiva competenza, utilizzando ciascuno il proprio personale e le proprie strutture.

La F.R.S.I., come contributo alle spese che dovranno essere affrontate dall'ISEN, stanzierá una cifra massima pari a dollari statunitensi 68.126.= (sessantottomilacentoventisei) che verrá corrisposta all'ISEN in tre ratei, quadrimestrali anticipati, in dollari USA ovvero in Lit. italiane a scelta della F.R.S.I.

La F.R.S.I. provvederá a pagare ai singoli allievi i ratei mensili delle borse di studio; strutturerá, inoltre, presso la propria sede una Segreteria per gli allievi, con il compito di fornire informazioni e facilitazioni per tutte le esigenze connesse con l'attivitá didattica, e di custodire la documentazione relativa al concorso ed alla frequenza.

All'ISEN competerá, invece, il rilascio di attestazioni e certificazioni necessarie a (o richieste da) gli allievi, dandone notizia alla F.R.S.I.

La pubblicazione di avvisi, graduatorie delle prove, convocazione dei candidati ecc. dovrá essere effettuata presso emtrambe le sedi degli enti responsabili.

Allegato B

REGOLAMENTO DEL CORSO

1. Il Ministero Affari Esteri della Repubblica Italiana,
   - in approvazione dell'art. 2, n. 3, lett. d, L. n. 49 del 26.2.1987 (cooperazione sul piano bilaterale per "la promozione professionale e la promozione sociale di cittadini dei Paesi in via di Sviluppo in loco);

   - in attuazione del Protocollo di cooperazione allo sviluppo tra Argentina ed Italia del 10.12.1987 (progetto prioritario denominato "Programma di specializzazione in Relazioni Internazionali"), e del Processo Verbale della II Sessione del Segretariato Permanente Italo-Argentino del 3 maggio 1989;

finanzia un "Curso postgrado", della durata di un anno accademico, da tenere a Buenos Aires, affidandone l'organizzazione e l'esecuzione alla Fondazione di Ricerche e Studi Internazionali con sede in Firenze. L'ammontare complessivo del finanziamento, e la suddivisione dell'importo saranno determinati annualmente dal Ministero AA.EE. italiano, in relazione alle disponibilitá ed ai criteri fissati per iniziative di questo tipo, attuate dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo.
All'iniziativa collaborerá altresí l'ISEN, secondo le modalitá specificate nelle successive previsioni del presente Regolamento.
In conformitá alla normativa italiana sulla cooperazione allo sviluppo, l'organizzazione e l'esecuzione del Corso da parte della Fondazione di Ricerche e Studi Internazionali sará controllata in loco dall'Ambasciata italiana, secondo le istruzioni della Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo del Ministero AA.EE. italiano.

2. Il Ministero AA.EE. italiano mette a disposizione al massimo n. 31 borse di studio, da assegnare per concorso a candidati con cittadinanza argentina e di altri Paesi latino-americani, secondo una proporzione concordata di volta in volta tra l'Ambasciata d'Italia a Buenos Aires e il Ministero AA.EE. argentino, assicurando comunque una prevalenza di allievi argentini.
3. Potranno partecipare al concorso i cittadini argentini e di altri Paesi

latino-americani, individuati di comune accordo tra l'Ambasciata d'Italia a Buenos Aires e il Ministero AA.EE. argentino, laureati con titolo valido in Argentina e nei rispettivi Paesi di provenienza, che intendano acquisire una specializzazione nelle discipline internazionalistiche, da utilizzare per impieghi sia nel settore pubblico che in quello privato, ed in particolare per l'accesso alla carriera diplomatica.

4. Requisiti necessari per essere ammessi al concorso sono:
   a) etá non superiore a 30 anni, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al Corso;
   b) titolo universitario nelle scienze umane e sociali, che sia riconosciuto per l'ammissione al concorso per la carriera diplomatica in Argentina e nei singoli Paesi latino-americani di volta in volta interessati;
   c) conoscenza della lingua inglese o francese a livello medio, intendendo per tale il saper leggere e tradurre dall'inglese o dal francese libri di carattere scientifico nelle materie che formeranno oggetto di studio (economia, diritto, storia)
5. I candidati in possesso dei prescritti requisiti saranno ammessi alle seguenti prove:
   1) Prova scritta in ciascuna materia professionale, sulla base di questionari predisposti dalla Fondazione fiorentina ed inviati a ciascuna delle sedi concorsuali, in busta chiusa e sigillata da aprire all'inizio dela prova. Il tempo massimo di espletamento di ogni prova sará di due ore; al termine ciascùn candidato consegnerá l'elaborato in busta chiusa contrassegnata da un numero e accompagnato da una busta sigillata e numerata recante all'interno il nominativo del candidato. Entrambe le buste saranno firmate sui lembi dagli addetti ai lavori.
   2) Prova orale sulla lingua inglese o francese e - a titolo meramente facoltativo - sulla lungua italiana.
   3) Colloquio inteso a valutare il grado di cultura generale, gli interessi professionali e la complessiva personalitá del candidato. Al termine delle prove , gli elaborati scritti ed i verbali delle prove orali dei candidati non argentini verranno inviate a Buenos Aires per la determinazione della graduatoria finale da parte della Commissione giudicatrice.

6. Per ogni prova scritta o orale é prevista l'attribuzione di un punteggio massimo di 10/10. A paritá di voto totale, saranno preferiti i candidati che abbiano dimostrato di conoscere la lingua italiana.
Coloro che otterranno la votazione complessiva piú alta, saranno ammessi a partecipare al Corso, fino a completa copertura delle riserve di posti di volta in volta previsti, rispettivamente per i candidati argentini e per i candidati provenienti da altri Paesi latino-americani.
7. La commissione giudicatrice competente per tutte le operazioni concorsuali in relazione ai candidati argentini e per la graduatoria generale e finale in relazione agli altri candidati, sará cosí composta:
Presidente dell'Ente Argentino o suo delegato;
Presidente della Fondazione Ricerche e Studi Internazionali o suo delegato;
Rappresentante diplomatico italiano, designato dall'Ambasciata italiana;
Tre docenti universitari di ruolo designati dalla Fondazione di Ricerche e Studi Internazionali;
Tre docenti universitari di ruolo designati dall'ente argentino (con competenza limitata alla valutazione dei soli candidati argentini).
Per il colloquio e per l'esame di lingua inglese o francese nonché per quello facoltativo di lingua italiana, la Commissione cooperá altrettanti specialisti, anche se di livello non universitario. La cooptazione sará diversificata nelle singole sedi delle prove per i candidati di Paesi latino-americani diversi dall'Argentina.
8. Gli ammessi al corso riceveranno una borsa di studio, concessa dal Governo italiano, di durata eguale a quella del Corso.
La borsa di studio verrá corrisposta, nell'osservanza delle disposizioni valutarie vigenti in Argentina al momento della corresponsione, in dollari USA, oppure, a giudizio insindacabile della F.R.S.I., in Lit. italiane, per un ammontare mensile comunque non superiore, per ciascuna borsa di studio, rispettivamente a dollari USA 400.= (quattrocento) o a Lit. italiane 588.000.= (cinquecentottantottomila).
Sará inoltre assegnato un rimborso spese mensile, determinato in

dollari USA 150, ai vincitori del concorso provenienti da Paesi latino-americani, diversi dall'Argentina e ad un massimo di 5 vincitori argentini che risiedono fuori dal raggio di 100 Km da Buenos Aires.

9. La frequenza al Corso é obbligatoria e sará certificata dalla firma giornaliera in apposito documento, di volta in volta controfirmato dal docente.

Il pagamento delle borse di studio puó essere interrotto per decisione del Presidente della Fondazione di Ricerche e Studi Internazionali, sentito il Presidente dell'Ente Argentino, nei seguenti casi:

- ripetuta ed ingiustificata inosservanza dell'obbligo di frequenza. Non potrá in ogni caso essere consentita un'assenza superiore al 5% delle presenze mensilmente richieste.
- giudizio di inidoneitá, riportato in piú di una materia professionale, nelle prove che concludono la parte istituzionale del Corso.
- comportamento radicalmente incompatibile con le finalitá del Corso.

236.

Roma, 17 maggio 1991

Accordo di consolidamento del debito tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mali, con Allegati

(Entrata in vigore: 17 maggio 1991)

N.B. — Gli Allegati di natura tecnica non si pubblicano.

ACCORD DE CONSOLIDATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République du Mali, dans l'esprit d'amitié et de coopération économique existant entre le deux Pays et en application des dispositions du Procès Verbal signé à Paris le, 22 Novembre 1989 entre les Pays participants au "Club de Paris", concernant la consolidation de la dette du Mali, sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE I

Le présent Accord concerne:

a) la consolidation des dettes, en principal et intérêts contractuels, dues entre le 1er Novembre 1989 et le 31 Décembre 1991 et non réglées résultant des prêts d'aide publique au développement dont conventions financières ont été conclues le 6 Juin 1983 et le 24 Février 1986 (Annexe A);

b) la consolidation des intérêts courus entre les dates d'échéance originelles et le 31 Octobre 1988 sur les dettes dues à la Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione, ci-après denommée "SACE", et consolidées conformément à l'Accord conclu le 26 Juillet 1989 entre le Gouvernement de la République du Mali et le Gouvernement de la République Italienne en application du Procès Verbal de Paris du 27 Octobre 1988, (Annexe B).

Les montants indiqués dans les Annexes pourront être modifiés d'un commun accord entre les Parties signataires du présent Accord.

ARTICLE II

a) Les dettes visées au précédent Article I, paragraphe a) seront remboursées par le Gouvernement du Mali et transférées par l'entremise de la Caisse Autonome d'Amortissement (ci-après denommée "CAISSE") au MEDIOCREDITO CENTRALE, dans la devise indiquée dans les conventions financières, en 22 versements semestriels égaux et successifs dont le premier sera payé le 31 Mai 2005 et le dernier le 30 Novembre 2015.

b) Les dettes visées au précédent Article I, paragraphe b) seront remboursées par le Gouvernement du Mali et transférées par l'entremise de la "CAISSE" à la "SACE", dans la devise indiquée dans les contrats ou conventions financières, en 6 versements semestriels égaux et successifs dont le premier sera payé le 1er Janvier 1992 et le dernier le 1er Juillet 1994.

ARTICLE III

Sur le montant total de chaque dette dont le paiement est rééchelonné aux termes du présent Accord, le Gouvernement du Mali s'engage à rembourser et à transférer par l'entremise de la "CAISSE" aux ayants droit en Italie les intérêts relatifs aux dettes en question à partir de la date d'échéance pour ce qui concerne les dettes visées au précédent Article II, paragraphe a) et à partir du 1er Novembre 1988 pour ce qui concerne les dettes visées au précédent Article II, paragraphe b) jusqu'au règlement total des dettes mêmes, calculés comme suit:

- pour les dettes visées au précédent Article II,paragraphe a) au taux d'intérêt de 4% p.a. en ce qui concerne les dettes résultant de la convention financière conclue le 6 Juin 1983 et de 1,50% p.a. en ce qui concerne les dettes résultant de la convention financière conclue le 24 Février 1986;
-pour les dettes visées au précédent Article II, paragraphe b) au taux d'intérêts de11.35%.p.a..

Les intérêts seront payés dans les devises indiquées dans les contrats ou conventions financières comme suit:
-en versements semestriels (31 Mai-30 Novembre) dont le premier échéant le (30.11.1991) en ce qui concerne les dettes visées au précédent Article II, paragraphe a);
-en versements semestriels (1er Janvier-1er Juillet) dont le premier échéant le (1.7.1991) en ce qui concerne les dettes visées au précédent Article II, paragraphe b).

ARTICLE IV

Le présent Accord n'affecte en rien les liens juridiques prévus par le droit commun, ou les engagements souscrits par les parties pour les opérations auxquelles se réfèrent les dettes mentionnées à l'Article I et indiquées sur les listes annexées. En conséquence, aucune des dispositions du présent Accord ne saurait être invoquée pour justifier toute modification des clauses des dits contrats ou conventions financières, en particulier des clauses qui concernent les dispositions de paiement et les dates des échéances.

Toute modification des contrats ou conventions survenue après le 31 Décembre 1987 ayant pour effet d'augmenter les engagements du Mali envers l'Italie sera considerée comme un nouvel engagement qui n'est pas couvert par le present Accord.

ARTICLE V

Les dispositions du présent Accord s'appliqueront aux dettes indiquées au précédent Article I, paragraphe a) dues du 1er Janvier 1991 au 31 Décember 1991 pourvu que les conditions dont à la Section IV, point 3, deuxième alinéa du Procès Verbal Agrée signé à Paris le 22 Novembre 1989 soient remplies avant le 30 Avril 1991.

ARTICLE VI

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.

En foi de quoi les soussignés Représentants dûment habilités ont signé le present Accord.

Fait à Rome en deux exemplaires, en langue française,
le 17 Mai 1991

Pour le Gouvernement de la République Italienne	Pour le Gouvernement de la République du Mali

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL MALI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Mali, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in applicazione delle norme del Processo Verbale firmato a Parigi il 22 novembre 1989 tra i Paesi partecipanti al "Club di Parigi" relativo al consolidamento del debito del Mali, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne il consolidamento:

a) dei debiti, per capitale ed interessi contrattuali, dovuti entro il 1 Novembre 1989 ed il 31 dicembre 1991 e non saldati, derivanti da prestiti di aiuto pubblico allo sviluppo per i quali sono state concluse Convenzioni finanziarie il [illegible] giugno 1983 ed il 24 febbraio 1986 (annesso A);

b) degli interessi intercorsi tra le date di scadenza originarie ed il 31 ottobre 1988 sui debiti dovuti alla Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione, in appresso denominata "SACE" e consolidati in conformità con l'Accordo stipulato il 26 luglio 1989 tra il Governo della Repubblica del Mali ed il Governo della Repubblica Italiana in attuazione del Processo Verbale di Parigi del 27 ottobre 1988 (Annesso B).

Gli importi indicati negli Annessi al presente Accordo potranno essere modificati di comune accordo tra le Parti firmatarie del presente Accordo.

ARTICOLO II

1) I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafo a) saranno rimborsati dal Governo del Mali e trasferiti tramite la Cassa Autonoma di Ammortamento (in appresso denominata "Cassa") al MEDIOCREDITO CENTRALE, nella valuta indicata nelle Convenzioni finanziarie, in 22 rate semestrali uguali e successive la prima delle quali sarà saldata il 31 maggio 2005 e l'ultima il 30 novembre 2015.

b) I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafo b) saranno rimborsati dal Governo del Mali e trasferiti tramite la "Cassa" alla "SACE" nella valuta indicata nei contratti o convenzioni finanziarie, in 6 rate semestrali uguali e successive la prima delle quali sarà pagata il 1 gennaio 1992 e l'ultima il 1 luglio 1994.

ARTICOLO III

Il Governo del Mali s'impegna a rimborsare ed a trasferire tramite la "Cassa", sull'importo totale di ciascun debito, il cui pagamento è ristrutturato ai sensi del presente Accordo, gli interessi relativi ai debiti in questione a partire dalla data di scadenza per quanto riguarda i debiti indicati al paragrafo a) del precedente Articolo II ed a partire dal 1 novembre 1988 per quanto riguarda i debiti indicati al paragrafo b) del precedente Articolo II, fino al saldo totale degli stessi, calcolati come segue:

- per i debiti di cui al precedente Articolo II, paragrafo a) al tasso d interesse del 4% annuo per quanto riguarda i debiti derivanti dalla Convenzione finanziaria stipulata il 6 giugno 1983, e dell'1,50% annuo per quanto riguarda i debiti derivanti dalla Convenzione finanziaria stipulata il 24 febbraio 1986;

- per i debiti di cui al precedente Articolo II, paragrafo b) al tasso d'interesse dell'11,35% annuo.

Gli interessi saranno pagati nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie, come segue:

- in rate semestrali (31 maggio - 30 Novembre) la prima delle quali a scadere il (30.11.1991) per quanto concerne i debiti di cui al precedente Articolo II, paragrafo a);
- in rate semestrali (1 gennaio -1 luglio) la prima delle quali a scadere il (1.7.1991) per quanto concerne i debiti di cui al precedente Articolo II paragrafo b).

ARTICOLO IV

Il presente Accordo non pregiudica in alcun modo i vincoli giuridici previsti dal diritto comune, o gli impegni sottoscritti dalle parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti di cui all'Articolo I ed indicati nelle Tabelle in annesso. Di conseguenza nessuna delle norme del presente Accordo potrà essere invocata per giustificare qualsiasi modifica delle clausole di detti contratti o convenzioni finanziarie, particolarmente di quelle relative alle disposizioni di pagamento ed alle date di scadenza.

Ogni modifica dei contratti o convenzioni intervenuta dopo il 31 Dicembre 1987 e risultante in un aumento degli impegni del Mali nei confronti dell'Italia sarà considerata come un nuovo impegno non coperto dal presente Accordo.

ARTICOLO V

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno ai debiti indicati al precedente Articolo I, paragrafo a) dovuti dal 1 gennaio 1991 al 31 dicembre 1991 a patto che le condizioni di cui alla Sezione IV, punto 3, secondo comma del Processo Verbale Concordato firmato a Parigi il 22 Novembre 1989 siano soddisfatte prima del 30 Aprile 1991.

ARTICOLO VI

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma.

In fede i sottoscritti Rappresentanti debitamente abilitati hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma,
in due esemplari,in lingua francese
il 17 maggio 1991

Per il Governo della
Repubblica Italiana

Per il Governo della
Repubblica del Mali

237.

Mosca, 22 maggio 1991

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sull'istituzione di una linea diretta di collegamento tra Palazzo Chigi ed il Cremlino.

(Entrata in vigore: 22 maggio 1991)

ACCORDO

tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sull'istituzione di una linea diretta di collegamento tra Palazzo Chigi ed il Cremlino.

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, designati in seguito come le Parti Contraenti,

attenendosi alle disposizioni dell'art. 8 dell'Accordo sull'amicizia e sulla cooperazione tra l'Italia e l'URSS,

riconoscendo la necessità e l'importanza di rapidi contatti diretti al vertice, in circostanze di estrema urgenza,

esaminando con spirito di mutua comprensione le questioni riguardanti la realizzazione di tali contatti, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti Contraenti installeranno quanto più rapidamente possibile sul piano tecnico una linea diretta di collegamento tra gli Organi della Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana e della Presidenza dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche.

ARTICOLO 2

Ciascuna Parte Contraente sarà responsabile per ogni provvedimento connesso con questa linea di collegamento sul proprio territorio ed adotterà le misure necessarie per assicurarne il funzionamento continuo per la trasmissione immediata, ai suoi Capi di Stato o di Governo e loro rappresentanti ufficiali, di qualsiasi comunicazione ricevuta dai Capi di Stato o di Governo e loro rappresentanti ufficiali dall'altra Parte.

ARTICOLO 3

1. La linea diretta di collegamento è istituita tra Palazzo Chigi a Roma ed il Cremlino a Mosca e sarà basata sull'applicazione dei principi di collegamento in facsimile cifrato con canali reciprocamente concordati via satellite e via cavo.

2. Al fine dell'istallazione, della messa in esercizio e dell'ulteriore utilizzazione della linea cifrata di collegamento in facsimile, le Parti Contraenti determineranno gli organi tecnici che saranno responsabili per l'organizzazione, il contenuto tecnico, la continuità e la sicurezza di funzionamento della linea nonchè del suo ulteriore perfezionamento.

Tali organi, di reciproca intesa:

a) determineranno la configurazione, i parametri tecnici della linea e dei canali di collegamento, i modelli concreti delle attrezzature utilizzate, elaborando altresì le decisioni tecniche, i procedimenti ed i piani sulla cui base sarà realizzata la predetta linea;

b) elaboreranno le raccomandazioni e le procedure per l'utilizzazione della linea;

c) in caso di necessità, provvederanno a risolvere ogni questione relativa ad eventuali cambiamenti di configurazione di hardware e di software e delle procedure di funzionamento della linea cifrata di collegamento.

3. I provvedimenti relativi all'installazione, all'utilizzazione e all'ulteriore perfezionamento della linea, saranno presi sulla base delle decisioni, dei protocolli o di altri documenti finali delle riunioni tecniche di esperti, firmati da rappresentanti degli organi delle Parti Contraenti sopra citati.

ARTICOLO 4

1. Ciascuna parte Contraente acquisterà le attrezzature concordate da impiegare nella linea cifrata di collegamento in facsimile, le parti di ricambio e il materiale necessario per il suo funzionamento e realizzerà in proprio le soluzioni tecniche congiuntamente concordate.

2. D'intesa con gli Organi delle Parti Contraenti, elementi dello hardware, del software e della linea potranno essere se del caso elaborati da organi tecnici di una delle Parti Contraenti e forniti all'altra. Attrezzature, parti di ricambio e materiale che siano di proprietà od in possesso di una Parte Contraente potranno essere forniti ove necessario all'altra Parte.

ARTICOLO 5

La trasmissione e la ricezione delle comunicazioni via linea cifrata di collegamento in facsimile saranno effettuate da Roma a Mosca in lingua italiana e da Mosca a Roma in lingua russa a norma delle pertinenti disposizioni dei regolamenti internazionali nonchè delle raccomandazioni e delle procedure concordate.

ARTICOLO 6

Le spese relative alla realizzazione ed all'utilizzazione della linea cifrata di collegamento in facsimile saranno ripartite come segue: Il costo delle attrezzature e delle parti della linea entro le frontiere territoriali sarà sostenuto rispettivamente da ciascuna Parte Contraente mentre il costo dei tratti internazionali della linea sarà diviso in parti uguali.

Eventuali spese relative alla configurazione finale delle apparecchiature terminali saranno del pari divise in parti uguali. La ripartizione dettagliata di ogni spesa sarà determinata d'intesa reciproca tra gli organi tecnici di cui all'articolo 3 del presente Accordo.

ARTICOLO 7

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di sua firma.

Fatto, a Mosca il..22..maggio 1991 in due esemplari ciascuno in lingua italiana ed in lingua russa, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche

238.

Venezia, 3 giugno 1991

Accordo tra il Ministro dei Trasporti della Repubblica Italiana e il Ministro Federale dell'Economia Pubblica e dei Trasporti della Repubblica d'Austria per il trasporto internazionale di merci

(Entrata in vigore: 3 giugno 1991)

A C C O R D O

tra il Ministro dei Trasporti della Repubblica Italiana e il Ministro Federale dell'Economia Pubblica e dei Trasporti della Repubblica d'Austria per il trasporto internazionale di merci

Premesso che:

il Ministro dei Trasporti della Repubblica Italiana e il Ministro Federale per l'Economia Pubblica e i Trasporti della Repubblica d'Austria, di seguito denominati Parti contraenti,

considerato che l'accordo ministeriale intergovernativo per il trasporto internazionale di merci su strada, fatto a Vienna il 12 maggio 1960, è stato sospeso di intesa tra le Parti con decorrenza 20 settembre 1990;

animati dalla volontà di regolare, su base di reciprocità, i trasporti di merci sulle strade dei due Paesi, nonché di stabilire condizioni comparabili per i trasporti di merci, eliminando ogni discriminazione dovuta alla nazionalità;

al fine di regolare il trasporto di merci fra i due Paesi contraenti in modo tale da garantire la massima protezione della qualità della vita delle popolazioni e dell'ambiente nelle zone italiane ed austriache direttamente interessate e da ridurre al più presto possibile, sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo, gli effetti negativi esistenti derivanti dall'attività di trasporto stradale di merci;

al fine di garantire che nell'ambito del trasporto transfrontaliero di merci vengano adottate, in modo rispondente agli ultimi sviluppi tecnologici, le tecnologie che meno danneggiano l'ambiente, in

particolare per quanto riguarda la minimizzazione della rumorosità e dell'emissione di agenti inquinanti dei mezzi di trasporto impiegati, tenendo conto dell'evoluzione della normativa a livello europeo;

al fine di facilitare reciprocamente le attività di trasporto connesse al commercio;

riconosciuta la necessità di trasferire nella maggior misura possibile il trasporto di merci dalla strada alla rotaia, tenuto conto delle capacità esistenti nell'ambito dei diversi sistemi;

nell'obiettivo di favorire anche un maggiore trasferimento dalla strada alla rotaia dei trasporti di merci pericolose;

decisi a promuovere soprattutto le tecniche del traffico combinato, ma anche a sfruttare maggiormente il traffico ferroviario convenzionale allo scopo di poter raggiungere gli obiettivi previsti dal presente accordo;

convinti che gli accordi menzionati negli annessi I, II e III, recentemente stipulati fra i Ministri dei Trasporti italiano, austriaco e tedesco o fra le Amministrazioni ferroviare dei rispettivi Paesi, miranti a migliorare le infrastrutture ferroviarie su rilevanti tratti di transito, e cioè:

- l'accordo del 16 novembre 1989, stipulato fra le Ferrovie dello Stato Italiane (F.S.), le Ferrovie Federali Austriache (O.B.B.) e le Ferrovie Federali Tedesche (D.B.), sui provvedimenti di miglioramento a breve e medio termine sulla linea Monaco-Innsbruck-Brennero-Verona;

- l'accordo del 22 novembre 1989, stipulato fra il Ministro dei Trasporti italiano e il Ministro Federale per l'Economia Pubblica e i Trasporti austriaco sul traffico ferroviario attraverso il Brennero;

- l'accordo del 9 maggio 1990, stipulato tra il Ministro dei Trasporti italiano, il Ministro per l'Economia Pubblica e i Trasporti austriaco e il Ministro Federale dei Trasporti tedesco, sul miglioramento del trasporto ferroviario attraverso le Alpi,

sono essenziali per la regolamentazione dei trasporti transfrontalieri di merci dell'Italia e dell'Austria e al fine di garantire l'esecuzione di tali misure, in concordanza con gli obiettivi della CEE,

hanno convenuto quanto segue:

PARTE I: CAMPO D'APPLICAZIONE

Articolo 1

Il presente accordo, fatte salve le competenze di altre Amministrazioni, disciplina le condizioni relative ai trasporti transfrontalieri di merci dell'Italia e dell'Austria.

L'accordo si riferisce:

dal punto di vista dei vettori:

- al trasporto transfrontaliero su strada per mezzo di veicoli come definiti all'art. 2 punto 2;
- al trasporto transfrontaliero combinato strada-rotaia;
- al trasporto transfrontaliero di merci su rotaia nell'ambito dei poteri di indirizzo delle Parti contraenti;

dal punto di vista dei tipi di trasporto:

- al trasporto transfrontaliero in conto terzi compresi i viaggi con veicoli vuoti;

- al trasporto transfrontaliero in conto proprio compresi i viaggi con veicoli vuoti;
- al trasporto precedente e susseguente il trasporto combinato nei territori dei Paesi contraenti.

PARTE II: DEFINIZIONE DEI TERMINI E LIMITI

Articolo 2

Ai sensi del presente accordo si intende per:

1. trasporto combinato:

   a) il trasporto di merci su strada, dal mittente alla più vicina stazione di carico tecnicamente attrezzata, quando la stazione si trovi in uno dei Paesi contraenti, effettuato con un veicolo pesante sul percorso stradale utilizzabile più adatto, più breve e più economico, nonché ammissibile in relazione alle prescrizioni del trasporto stesso;

   b) il trasporto di merci dalla stazione di carico a quella di scarico a mezzo ferrovia con un veicolo o con trasporti Huckepack o in un container di almeno sei metri di lunghezza (trasporto container) con cui debba essere attraversato il confine di entrambi i Paesi contraenti;

   c) il trasporto di merci su strada dalla più vicina stazione di scarico attrezzata al destinatario, quando la stazione si trovi in uno dei Paesi contraenti, effettuato con un veicolo pesante sul percorso stradale utilizzabile più adatto, più breve e più economico, nonché ammissibile in relazione alle prescrizioni del trasporto stesso;

2. veicolo:

- ogni autoveicolo destinato al trasporto di merci, inclusi gli autoarticolati e gli autotreni nonché i rimorchi, semirimorchi e i trattori isolati;

3. trasporto in conto proprio:

- il trasporto merci con veicoli, quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:

  a) le merci trasportate devono essere di proprietà dell'impresa oppure da essa vendute, acquistate, date o prese a noleggio, prodotte, estratte, lavorate o riparate;

  b) il loro trasporto deve servire a rifornire l'impresa, al ritiro di merci dall'impresa, al loro spostamento all'interno o all'esterno dell'impresa;

  c) i veicoli adoperati per il trasporto devono essere guidati da addetti dell'impresa;

  d) i veicoli che trasportano le merci devono essere di proprietà dell'impresa, oppure in disponiblità della stessa (leasing o acquisto rateale).

     Ciò non vale:

     aa) in caso di prosecuzione della gestione aziendale;

     bb) in caso di impiego di un veicolo che sostituisce per un breve periodo il veicolo normalmente utilizzato;

  e) il trasporto deve rappresentare solo una attività ausiliaria nell'ambito dell'attività globale dell'impresa;

4. cabotaggio:

- la presa in consegna di merce sul territorio nazionale dell'altro Paese contraente per trasporti all'interno del territorio dello stesso Paese.

PARTE III: OBIETTIVI DELL'ACCORDO

Articolo 3

Collaborazione tra le Ferrovie e trasporto combinato

Le Parti contraenti si impegnano a che la collaborazione tra le Ferrovie e la promozione intensificata del trasporto combinato fra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria nonché attraverso il territorio nazionale dei Paesi contraenti verso un Paese terzo debba avvenire in base ai seguenti principi e criteri:

1. utilizzazione delle capacità disponibili offerte dalle ferrovie nel trasporto convenzionale di merci su rotaia e nel trasporto combinato;
2. miglioramento della competitività delle ferrovie nei confronti della strada tramite l'applicazione di misure coordinate, in particolare nei campi della qualità, dei tempi e dei prezzi di trasporto;
3. promozione della collaborazione tra le Amministrazioni delle ferrovie e le imprese che operano nel settore del trasporto combinato. In particolare si pone l'accento sui settori delle infrastrutture, degli interporti, del materiale rotabile, della politica dei prezzi, degli affari amministrativi, della politica del rendimento, della politica delle vendite, dei pesi e dimensioni, della tecnica aziendale, del flusso delle informazioni, del trasporto di merci pericolose al fine di garantire alle imprese di trasporto stesse condizioni di accesso per l'effettuazione del trasporto combinato.

Articolo 4

Ripartizione dei trasporti fra i vettori al fine di facilitare reciprocamente le attività di trasporto connesse al commercio

Le Parti contraenti si impegnano, ai sensi delle intenzioni espresse nel preambolo e nella presente Parte III, a stabilire insieme gli obiettivi nel campo della ripartizione dei trasporti di merci fra i vari tipi di vettori. Esse si impegnano a perseguire tali obiettivi tramite l'adozione di tutte le misure adeguate.

PARTE IV: MISURE E PROCEDIMENTI NELL'AMBITO DEL TRASPORTO MERCI SU STRADA E DEL TRASPORTO COMBINATO PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI ELENCATI NELLA PARTE III

Articolo 5

Trasporti soggetti all'obbligo di autorizzazione

1. Per i tipi di trasporto elencati nella Parte I (Campo d'applicazione), quando essi comportino un trasporto su strada, in via di principio vale l'obbligo di una autorizzazione emessa dal Paese contraente in cui avviene il trasporto.

2. Le autorizzazioni vengono rilasciate come autorizzazioni singole nell'ambito di un accordo di contingentamento ai sensi dell'art.9 e precisamente come:

   a) autorizzazioni generiche;

   b) autorizzazioni limitate (per es. a limitazione locale, secondo il tipo di merce, per determinati autoveicoli o per determinati tipi di trasporto).

3. Sono esenti dall'obbligo di autorizzazione:

a) il trasporto occasionale di merce da o verso aeroporti in caso di deviazione dei servizi areonautici;

b) il trasporto di bagagli in rimorchi trainati da veicoli destinati al trasporto di viaggiatori nonché il trasporto di bagagli con veicoli di ogni tipo da o verso aeroporti;

c) il trasporto di spedizioni postali;

d) il trasporto di veicoli danneggiati o che richiedono riparazioni;

e) il trasporto di cadaveri di animali allo scopo della loro eliminazione;

f) il trasporto di api e di avanotti;

g) i trasporti funebri;

h) il trasporto di merci con veicoli il cui peso massimo, compreso il peso totale dei rimorchi, non superi 6 t. o il cui carico massimo, compreso il carico utile dei rimorchi, non superi 3,5 t.;

i) il trasporto di prodotti medici per prestare soccorso in caso di emergenza (in particolare nel caso di cataclismi);

j) il trasporto di merci pregiate (per es. metalli nobili) in veicoli speciali accompagnati dalla Polizia o da altri agenti della sicurezza;

k) il trasporto di pezzi di ricambio per navi ed aeroplani;

l) il viaggio a vuoto di un veicolo impiegato nel trasporto merci in sostituzione di un veicolo guasto nell'altro Paese contraente, nonché la continuazione del trasporto tramite autosoccorso effettuabile con l'autorizzazione concessa per il veicolo guasto;

m) il trasporto di oggetti e di opere d'arte per esposizioni e di merci per fiere;

n) il trasporto occasionale di merci destinate esclusivamente alla pubblicità o all'insegnamento;

o) il trasporto di apparecchi, accessori ed animali per spettacoli teatrali, musicali, cinematografici, eventi sportivi e rappresentazioni di circo, esposizioni o fiere, nonché verso o da luoghi di riprese radiofoniche, cinematografiche o televisive;

p) i trasporti che accedano al terminale ferroviario di Brenner-See o ad altri terminali vicini al confine che le Parti contraenti dovessero successivamente concordare, provenienti o diretti al confine italiano.

4. Le Parti contraenti possono concordare che trasporti di determinati prodotti o di tutti i prodotti, su specifici tratti stradali del trasporto transfrontaliero, non siano soggetti all'obbligo di autorizzazione.

Articolo 6

Contenuto dell'autorizzazione

1. Per ogni veicolo a motore deve essere rilasciata una autorizzazione (esclusi i casi previsti dall'art. 5 punto 3).

2. L'autorizzazione deve contenere le seguenti indicazioni:

a) nome ed indirizzo dell'impresa;

b) targa del veicolo;

c) portata del veicolo e peso massimo a pieno carico;

d) tipo di trasporto (trasporto in conto terzi, in conto proprio, viaggio a vuoto);

e) eventuali limitazioni di impiego e vincoli particolari;

f) periodo di validità.

3. L'autorizzazione vale esclusivamente per l'impresa alla quale è intestata e non è trasferibile se non riassegnata direttamente dall'Amministrazione che l'ha assegnata la prima volta.

4. Le autorizzazioni ai sensi dell'articolo 5 sono trasmesse dalle Autorità competenti di uno dei Paesi contraenti a quella dell'altro Paese contraente, le quali provvedono a intestarle e a compilarle, ad eccezione dei dati indicati nei capoversi 2b) e 2c) e ad assegnarle alle imprese.

Le indicazioni di cui ai capoversi 2b) e 2c) debbono essere apposte dal trasportatore.

5. Le Parti contraenti concordano il modello e le lingue in cui viene emessa l'autorizzazione.

6. L'autorizzazione vale per due viaggi, siano essi di andata e ritorno, di due andate oppure di due ritorni. L'autorizzazione è valida soltanto durante il periodo di contingentamento ed il mese immediatamente successivo a meno che non sia stato diversamente concordato in sede di Commissione Mista (articolo 12).

7. Nessuna delle due Parti potrà assegnare ai propri vettori un numero di autorizzazioni superiore al contingente concordato.

Articolo 7

Divieto di cabotaggio

In linea di principio e salvo diverse intese, i cui aspetti procedurali verrano esaminati in sede di Commissione Mista, vale un divieto reciproco di cabotaggio.

Articolo 8

Ritiro dell'autorizzazione

1. In caso di violazione delle disposizioni del presente accordo da parte di un'impresa, le Autorità competenti del Paese contraente ove si è verificata l'infrazione possono richiedere di sospendere temporaneamente il rilascio di ulteriori autorizzazioni all'impresa in questione per trasporti nel territorio nazionale in cui è stata commessa l'infrazione.

2. Le Autorità competenti di ambedue i Paesi contraenti si informeranno reciprocamente di ogni infrazione commessa ai sensi del capoverso 1.

Articolo 9

Contingenti

Il numero delle autorizzazioni conformi all'Articolo 5 (contingenti), nonché la validità e il termine della loro consegna vengono stabiliti, su proposta della Commissione Mista, di comune accordo tra le Parti contraenti, di volta in volta per 12 mesi (periodo di contingentamento), tenendo conto degli obiettivi indicati nell'Articolo 4.

Articolo 10

Veicoli ecologici

In conformità con gli obiettivi della tutela delle popolazioni e dell'ambiente, saranno utilizzati il più presto possibile autoveicoli ecologici, secondo le attuali tecnologie.

A questo scopo si terrà conto degli ulteriori sviluppi della normativa CEE al riguardo.

La Commissione Mista proporrà misure incentivanti per l'impiego di tali veicoli, nonché la riserva dell'intero contingente concordato, o di parti concordate, per tali veicoli.

Articolo 11

Merci particolarmente adatte al traffico ferroviario

Le Parti contraenti, nel rispetto delle esigenze produttive delle imprese, si impegnano a verificare le cóndizioni alle quali il trasporto di determinate categorie di merci potrà in tutto o in parte essere trasferito dalla strada alla rotaia.

PARTE V: COMMISSIONE MISTA

Articolo 12

1. I Ministeri competenti, nell'ambito e nel rispetto delle loro competenze istituzionali, istituiscono una Commissione Mista che promuova la realizzazione degli obiettivi di cui alla Parte III del presente accordo e a cui è demandata l'adozione delle misure stabilite nella Parte IV.

2. La Commissione Mista si riunisce dietro richiesta di una delle due Parti contraenti e decide di comune accordo.

3. La Commissione Mista riferisce con regolarità alle Parti

contraenti sugli obiettivi raggiunti in merito all'ulteriore sviluppo del trasporto combinato ed alla ripartizione dei trasporti tra i vari vettori, sulla situazione e sulle circostanze della assegnazione delle autorizzazioni, nonché sulla sufficienza del contingente accordato.

4. Quando si procede all'esame di questioni di competenza di altre Amministrazioni, la Commissione Mista può essere integrata da rappresentanti di altre Amministrazioni competenti.

PARTE VI: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore il giorno della firma.

Articolo 14

Durata

Il presente accordo viene stipulato per la durata di tre anni.
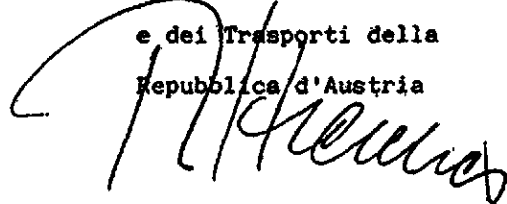
Esso è rinnovato automaticamente di anno in anno, a meno che non venga disdetto da una delle Parti contraenti almeno tre mesi prima della scadenza.

Fatto a Venezia il 3 giugno 1991 in doppio originale nelle lingue italiana e tedesca, entrambi i testi facendo ugualmente fede.

Il Ministro dei Trasporti della Repubblica Italiana	Il Ministro Federale dell'Economia Pubblica e dei Trasporti della Repubblica d'Austria

239.

Nairobi, 25 giugno 1991

Intese amministrative tra l'UNCHS (Habitat) ed il Governo Italiano per l'istituzione di un fondo di garanzia

(Entrata in vigore: 25 giugno 1991)

5. UNCHS (Habitat) may draw on the amounts deposited as required to meet the costs incurred in connection with the human settlements programmes and activities mutually agreed upon with the Donor.

6. All financial accounts and statements shall be expressed in United States dollars recorded at the UN rate of exchange applicable at the date of receipt and/or payment.

ARTICLE II

1. The selection of human settlements programmes and activities will be made by the Donor, on the basis of proposals submitted by UNCHS (Habitat) and formulated in accordance with its approved Work Programme and the general policy guidelines governing the operations of UNCHS (Habitat).

2. UNCHS (Habitat) will submit its proposals for human settlements programmes and activities each year well in advance of the joint review meetings specified in article VI below. Following internal review, the Donor will endeavour to inform UNCHS(Habitat) of its decision within the shortest possible time.

3. In implementing the programmes or activities UNCHS (Habitat) shall - to the extent possible and within UNCHS' (Habitat's) rules and regulations - procure Italian technical expert services, consultancy services and - with due consideration to competitiveness - Italian equipment and/or services and equipment from the developing countries concerned.

ARTICLE III

1. UNCHS (Habitat) shall implement the mutually agreed upon programmes and activities in accordance with project documents approved by the Donor and, where applicable, in accordance with appropriate arrangements to be concluded with the recipient Government.

2. UNCHS (Habitat) will employ its best efforts to ensure that the disbursement of funds does not exceed the amounts for approved projects, including such amounts as the Donor may provide in the context of any revision of the work plan contained in the project documents. In the event that costs must be incurred in excess of those provided for in the project budgets, the matter shall be jointly reviewed by UNCHS (Habitat) and the Donor. The result of the review shall be the subject of an exchange of letters. UNCHS (Habitat) will not assume any liability in excess of the amount made available for the projects by the Donor.

3. Should the amount approved by the Donor for specific projects exceed the amounts spent by UNCHS (Habitat) for the purposes

the sub-account of the Italian Special Purpose Voluntary Contribution established under Article I (3).
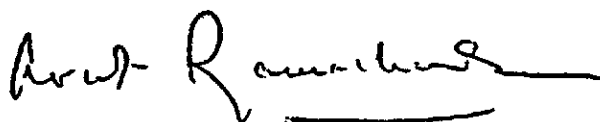
ARTICLE VIII

1. This Administrative Arrangement shall enter into force upon its signature by both parties and may be terminated by either party upon six months written notice to the other party.
2. Upon termination of this Arrangement, and unless the parties agree on another course of action, (a) any agreement between UNCHS (Habitat) and the Donor on specific projects shall not be affected by such termination and UNCHS (Habitat) shall be entitled to continue withdrawals from the sub-account as if the arrangement had not been terminated, and (b) any balance in the sub-account shall be returned to the Donor, UNCHS (Habitat) functions related to the sub-account shall be considered terminated and the sub-account closed.

Done in two copies, one for each of the parties, in Nairobi
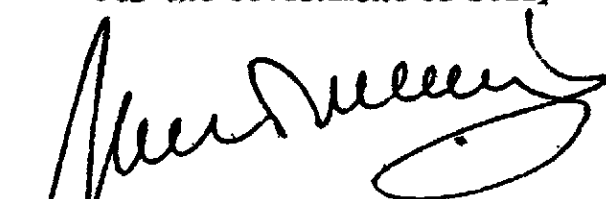
on ....25 June 1991.

For the United Nations Centre for Human Settlements (Habitat)

....

Executive Director,
UNCHS (Habitat)

For the Government of Italy

....

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
Permanent Representative of Italy to UNCHS (Habitat)

Renato V[illegible]nini
Ambassador of Italy

TRADUZIONE NON UFFICIALE

INTESE AMMINISTRATIVE TRA L'UNCHS (HABITAT) ED IL GOVERNO ITALIANO PER L'ISTITUZIONE DI UN FONDO DI GARANZIA

Il Centro delle Nazioni Unite per gli Insediamenti Umani (Habitat) in appresso denominato UNCHS (Habitat) ed il Governo Italiano (in appresso denominato "il Donatore") hanno convenuto di di cooperare per l' attuazione di programmi e di progetti di insediamenti umani a sostegno dei paesi in via di sviluppo , grazie allo stanziamento da parte del Donatore di Contributi Volontari per Fini Speciali;

Considerato che il Donatore ha informato l'UNCHS (Habitat) della sua disponibilità a fornire fondi in base alla Legge italiana 49/87 sulla cooperazione allo sviluppo ;

Considerato che il Direttore Esecutivo dell'UNCHS (Habitat) amministrerà i Contributi volontari italiani per Fini Speciali, in conformità con le direttive strategiche generali che presiedono alle operazioni dell'UNCHS (Habitat) , stabilite dalla Risoluzione dell'Assemblea Generale 32/162 del 19 Dicembre 1977, e con i regolamenti finanziari delle Nazioni Unite;

Considerato che saranno decisi di comune accordo dall'UNCHS (Habitat) e dal Donatore criteri specifici di cooperazione, aggiornati, se del caso, su base annuale;

Considerato che è stato convenuto tra l'UNCHS (Habitat) ed il Donatore che l'UNCHS (Habitat) sarà responsabile in base ai termini della presente Intesa ed alle regole e regolamenti finanziari dell'UNCHS (Habitat), della gestione dei fondi forniti dal Donatore;

UNCHS (Habitat) ed il Donatore hanno stabilito di comune accordo di stipulare le seguenti Intese Amministrative:

Articolo I

1. Come specificato nel paragrafo 2 in appresso, il Donatore metterà a disposizione dell'UNCHS (Habitat) contributi finanziari annuali. L'UNCHS utilizzerà detti contributi per realizzare programmi ed attività in materia di insediamenti umani a sostegno dei paesi in via di sviluppo, stabiliti di comune accordo . Tali contributi includeranno un indennizzo per i costi tecnici ed amministrativi dell'UNCHS (Habitat), che, come convenuto su base annnuale tra le Parti, sarà costituito da una percentuale sul bilancio preventivo totale del progetto.

2. L'UNCHS (Habitat) in conformità con le proprie regole e regolamenti finanziari, istituirà un sottoconto per il ricevimento e la gestione dei predetti contributi,denominato "Contributo Volontario Italiano per Fini Speciali".

3. Il Donatore depositerà i suoi contributi annuali nel sotto-conto dell'UNCHS (Habitat) riservato ai Contributi Volontari Italiani per Fini Speciali.

4. Ogni interesse maturato sui contributi sarà calcolato ed accreditato nel sottoconto specificato sopra, in conformità con le regole ed i regolamenti finanziari dell'UNCHS (Habitat).

5. L'UNCHS (Habitat) potrà effettuare prelievi sugli importi depositati, nella misura necessaria a far fronte ai costi sostenuti in relazione ai programmi ed alle attività in materia di insediamenti umani , stabiliti di comune accordo con il Donatore.

6. Tutti i conti ed i prospetti finanziari saranno espressi in dollari USA registrati al tasso di cambio ONU applicabile alla data del ricevimento e/o del pagamento.

Articolo II

1. La selezione dei programmi e delle attività per gli insediamenti umani sarà effettuata dal Donatore, sulla base di proposte presentate dall'UNCHS (Habitat) e formulate in conformità con il Programma di Lavoro approvato dell'UNCHS e con le direttive strategiche generali che presiedono alle operazioni dell'UNCHS (Habitat).

2. L'UNCHS (Habitat) presenterà ogni anno le sue proposte per i programmi e le attività relative agli insediamenti umani con un congruo anticipo rispetto alle riunioni paritetiche di verifica di cui all'articolo VI in appresso. A seguito di tale verifica interna, il Donatore farà in modo di informare al più presto l'UNCHS (Habitat) in merito alle sue decisioni.

3. Nel realizzare i programmi o le attività l'UNCHS (Habitat)-nella misura del possibile e nell'ambito delle regole e dei regolamenti dell'UNCHS(Habitat) - si avvarrà dei servizi di esperti tecnici e di servizi di consulenza tecnica italiani nonché - in base ad un criterio di competitività - delle attrezzature italiane e/o dei servizi e delle attrezzature dei paesi in via di sviluppo interessati.

Articolo III

1. L'UNCHS (Habitat) attuerà i programmi e le attività stabiliti di comune accordo in conformità con i documenti del progetto approvati dal Donatore e, laddove applicabile, in conformità con adeguate intese da concludersi con il Governo ricevente.

2. L'UNCHS (Habitat) si sforzerà in tutta la misura del possibile di garantire che l'esborso di fondi non superi gli importi previsti per i progetti approvati, comprese le somme che il Donatore potrebbe eventualmente fornire, a seguito di ogni

eventuale revisione del programma di Lavoro contenuto nei documenti del progetto. Qualora debbano essere sostenuti costi eccedenti quelli stabiliti nei bilanci preventivi del progetto, la questione sarà riesaminata a livello paritetico dall'UNCHS (Habitat) e dal Donatore. Le risultanze di tale verifica saranno oggetto di uno scambio di lettere. L' UNCHS (Habitat) non si assumerà alcuna responsabilità oltre l'ammontare messo a disposizione per i progetti dal Donatore.

3. Qualora l'ammontare approvato dal Donatore per progetti specifici superi gli importi spesi dall'UNCHS (Habitat) ai fini dei progetti, le somme in eccedenza rimarranno accreditate nel sottoconto del Contributo Volontario Italiano per Fini Speciali istituito in base all'Articolo I (3).

Articolo IV

IL sottoconto sarà soggetto esclusivamente alle procedure interne ed esterne di revisione dei conti stabilite nelle regole e nei regolamenti finanziari del'UNCHS (Habitat).

Articolo V

1. UNCHS (Habitat) fornirà al Donatore i seguenti prospetti e resoconti;

a) un prospetto finanziario annuale sulla situazione globale del Contributo Volontario Italiano per Fini Speciali accompagnato dalle note di consegna (estratti conto di versamenti e di spese) per ciascùn progetto finanziato con il sottoconto;

b) un rapporto di avanzamento annuale sulla realizzazione dei progetti, comprese le scritture contabili dei depositi e degli esborsi effettuati da UNCHS(Habitat) per ciascuno dei progetti approvati;

c) un rapporto finale sulla realizzazione dei progetti, compresa una valutazione dei risultati conseguiti, entro sei mesi dal completamento di ciascun progetto.

Articolo VI

Al fine di passare in rassegna a livello paritetico tutte le questioni relative al Contributo Volontario Italiano per Fini Speciali, l'UNCHS (Habitat) ed il Donatore si consulteranno reciprocamente su base regolare e si incontreranno almeno una volta l'anno, alternativamente a Roma ed a Nairobi.

Articolo VII

1. La presente Intesa Amministrativa può essere integrata o modificata mediante scambio di lettera tra il Donatore e l'UNCHS (Habitat).

2. Tutte le comunicazioni saranno indirizzate come segue:

al Donatore:

Il Rappresentante Permanente
Missione Permanente dell'Italia presso l'UNCHS (Habitat)
P.O.Box 30107
Nairobi
Kenya;

per l'UNCHS (Habitat):
Il Direttore Esecutivo,
Centro delle Nazioni Unite per gli Insediamenti Umani (Habitat)
P.O.Box 30030
Nairobi
Kenya

Articolo VIII

1. La presente Intesa Amministrativa entrerà in vigore all'atto della sua firma da entrambe le Parti e potrà essere rescissa da ciascuna Parte mediante preavviso per iscritto di sei mesi all'altra Parte.

2. Alla cessazione della presente Intesa ed a meno che le parti non convengano diversamente, (a) qualsiasi accordo tra l'UNCHS (Habitat) ed il Donatore su progetti specifici non sarà pregiudicato da tale cessazione e l'UNCHS (Habitat) avrà diritto
di continuare ad effettuare prelievi nel sottoconto come se l'Intesa non fosse stata rescissa, e (b) ogni saldo nel sotto conto sarà restituito al Donatore,le funzioni dell'UNCHS (Habitat) connesse al sottoconto saranno considerate terminate ed il sotto-conto chiuso.

Fatto in due esemplari, uno per ciascuna delle parti, a Nairobi il 25 giugno 1991

Per il Centro delle Nazioni Unite per gli Insediamenti Umani (Habitat)

Per il Governo italiano

Direttore Esecutivo
UNCHS (Habitat)

Ambasciatore Straordinario
e Plenipotenziario
Rappresentante Permanente
d'Italia presso L'UNCHS
(Habitat)

Renato Volpini
Ambasciatore d'Italia

240.

Caracas, 2 luglio 1991

Protocollo finanziario di «Commodity Aid» tra il Governo della Repubblica Italiana e la Repubblica Cooperativistica della Guyana, con tre Allegati

(Entrata in vigore: 2 luglio 1991)

PROTOCOLLO FINANZIARIO

ARTICOLO 1

SCOPO DELL'ACCORDO

Il Governo italiano accorda, a titolo di dono, al Governo della Repubblica Cooperativistica della Guyana - in seguito denominati le "Parti" -, che accetta, un finanziamento per l'ammontare di 4 (quattro) milioni di dollari USA ai termini ed alle condizioni indicate nel presente Protocollo, per l'importazione in Guyana di beni essenziali e servizi connessi, prodotti in Italia, necessari per l'esecuzione del presente Protocollo. Tali beni, servizi e spese accessorie, specificati negli Allegati 1 e 2, sono stati concordati sulla base delle necessità riscontrate dal Governo della Repubblica Cooperativistica della Guyana nell'attuazione dei propri programmi di sviluppo economico e sociale e risultano compatibili con i programmi di Cooperazione portati avanti in Guyana anche da altri Paesi ed Organismi Internazionali.

ARTICOLO 2

MODALITA' DI UTILIZZAZIONE DEL FINANZIAMENTO

1. Non appena esperite le procedure previste dalla vigente normativa italiana, il finanziamento potrà essere utilizzato nel 1991, o comunque fino a totale esaurimento dei fondi di cui all'art. 1.

2. Il finanziamento potrà essere impiegato per spese fatte in relazione a:

a) acquisto al prezzo di mercato di beni prodotti in Italia, selezionati conformemente alle procedure di cui agli artt. 3 e 5 ed indicati nell'Allegato 1 al presente Protocollo;

b) spese connesse al trasporto ed all'assicurazione;

c) altri servizi connessi a tali forniture passibili di finanziamento, in conformità all'Allegato 1 al presente Protocollo.

3 Il Governo italiano metterà a disposizione del Governo della Repubblica Cooperativistica della Guyana in Italia, l'importo del finanziamento di cui all'art. 1, tenuto conto del disposto del successivo punto 4., su di un "Conto Speciale", intestato al Governo della Repubblica Cooperativistica della Guyana, denominato - " .... " -, presso idoneo istituto bancario italiano, - in seguito denominato "Banca Agente" - designato d'intesa tra le "Parti" in un successivo scambio di note verbali e scelto fra la rosa delle Banche italiane eleggibili di diritto pubblico. La "Banca Agente" espleterà l'attività contabile e di erogazione per l'attuazione delle sottostanti operazioni e le altre funzioni specificate nel presente Protocollo.
Il citato "Conto Speciale", sarà utilizzato per le causali e con le modalità specificate nel successivo art. 4.

4. Il Governo italiano provvederà al versamento dei fondi convenuti tra le "Parti" una volta esperite tutte le procedure previste al precedente punto 1. del presente articolo e non prima di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del conferimento del Mandato Irrevocabile alla "Banca Agente", specificato nell'Allegato 3 al presente Protocollo.

5. I servizi di assistenza tecnica connessi alla selezione dei beni e servizi da importare in

Guyana saranno effettuati dalla ...., società italiana specializzata in attività di approvvigionamento e procurement - in seguito denominata "Società" -, all'uopo designata d'intesa tra le "Parti", sulla base della lista fornita dal Governo italiano. A tal fine, il Governo della Repubblica Cooperativistica della Guyana stipulerà con la "Società" apposito contratto ai sensi del successivo art. 5.. La "Società" non dovrà avere vincoli di proprietà, diretti o indiretti, con la "Banca Agente" prescelta.

ARTICOLO 3

GESTIONE DEL PROGRAMMA

1. Il Governo della Repubblica Cooperativistica della Guyana costituirà all'interno del Ministero delle Finanze, per l'esecuzione del presente Protocollo, un Comitato di Gestione - in seguito denominato "Comitato" - presieduto da un "Responsabile del Programma" designato dal Ministero delle Finanze, e composto da funzionari designati dal Governo della Repubblica Cooperativistica della Guyana e da un esperto designato dal Governo italiano.
Il "Comitato" sarà assistito da personale tecnico e amministrativo locale e sarà responsabile per il coordinamento e la supervisione di tutte le attività richieste o permesse in Guyana per l'esecuzione del presente Protocollo.

2. In particolare il "Comitato" avrà il compito di approvare le liste dei beni e servizi connessi da importare in Guyana, predisposte in forma dettagliata e già preventivamente concordate tra il Governo italiano ed il Governo della Repubblica Cooperativistica della Guyana. Le liste di cui sopra conterranno una specifica delle quantità e della qualità dei singoli beni e servizi connessi e saranno accompagnate da una relazione dalla quale risultino le categorie dei destinatari dei beni e le modalità di cessione ai medesimi in valuta locale.

3. Per la gestione di ogni singolo progetto settoriale, il "Comitato" potrà avvalersi, di volta in volta, su proposta di uno dei suoi membri, di un ulteriore esperto del Ministero degli Affari Esteri italiano - D.G.C.S. -. Tale esperto potrà anche essere scelto e nominato dal predetto Ministero tra quattro nominativi di provata esperienza indicati dal "Comitato" stesso. L'esperto di cui sopra concorrerà alla determinazione della fattibilità del singolo progetto settoriale con parere consultivo, nonchè seguendone le differenti fasi attuative.

4. Una volta esperita la selezione dei fornitori da parte della "Società", il "Comitato" deciderà l'aggiudicazione finale di tutte la forniture, dandone comunicazione al Ministero degli Affari Esteri italiano - D.G.C.S., alla "Società" stessa ed alla Guyana National co-operative Bank.
l'esperto italiano di cui al precedente punto 1. del presente articolo, potrà formulare motivate obiezioni, dandone comunicazione scritta alle competenti Autorità della Guyana ed al Ministero degli Affari Esteri italiano - D.G.C.S. -, che avvieranno consultazioni improrogabilmente entro 15 (quindici) giorni, a norma dell'art. 8 del presente Protocollo.

5. I contratti per le forniture dei beni e servizi connessi, saranno stipulati dalla Società", per delega delle competenti Autorità del Governo della Repubblica Cooperativistica della Guyana, in conformità alle disposizioni di cui all'Allegato 2 al presente Protocollo. la "Società" invierà i contratti, vistati con apposito timbro, al "Comitato" che, dopo averli vistati per approvazione, li trasmetterà, per conoscenza, al Ministero degli Affari Esteri italiano - D.G.C.S. - ed alla Guyana National Co-operative Bank. La Guyana National co-operative Bank provvederà all'apertura dei crediti documentari irrevocabili, domiciliati presso la "Banca Agente", che confermerà i crediti stessi, dando le necessarie istruzioni per l'esecuzione di ogni pagamento dal "Conto Speciale".

ARTICOLO 4

MODALITA' DI GESTIONE DEL FONDO

1. Il Governo della Repubblica Cooperativistica della Guyana potrà utilizzare le disponibilità, per capitali ed interessi, del "Conto Speciale" di cui all'art. 2 punto 3. esclusivamente per:

a) i pagamenti a favore delle ditte fornitrici dei beni e servizi connessi, individuate conformemente al successivo art. 5 del presente Protocollo;

b) il pagamento dei servizi resi dalla "Banca Agente" e delle competenze dovute alla "Società", così come specificato al successivo art. 5 punto 7. del presente Protocollo.

Il Governo della Repubblica Cooperativistica della Guyana conferirà, attraverso la Guyana National Co-operative Bank, Mandato Irrevocabile alla "Banca Agente" per effettuare ogni pagamento che le sia di volta in volta richiesto, secondo le modalità specificate nell'Allegato 3 al presente Protocollo.

2. Conformemente alle disposizioni in vigore in Italia, la "Banca Agente" effettuerà il controllo della rispondenza alle norme valutarie vigenti in Italia, dei pagamenti da effettuare in base al presente Protocollo.

3. La "Banca Agente" avrà il diritto di percepire i diritti e le commissioni d'uso a carico dei beneficiari italiani e applicherà il tasso di interesse sui saldi attivi del "Conto Speciale", di cui all'art. 2 punto 4., che sarà definito nel Mandato Irrevocabile di cui all'Allegato 3 punto 8) al presente Protocollo. I dettagli relativi al "Conto Speciale" saranno determinati nel "Banking Agreement" che dovrà essere sottoscritto tra la "Banca Agente" e la Guyana National Co-operative Bank .

ARTICOLO 5

SELEZIONE DEI FORNITORI

1. Il Governo della Repubblica Cooperativistica della Guyana affiderà alla "Società" l'incarico di provvedere alla selezione dei fornitori italiani dei beni e servizi connessi, indicati nell'Allegato 1, nonchè a stipulare i contratti di acquisto, così come specificato all'art. 3 punto 5. del presente Protocollo e nello specifico contratto che sarà firmato tra il Governo della Repubblica Cooperativistica della Guyana e la "Società".

2. La "Società" farà conoscere in Italia l'oggetto delle forniture, attraverso adeguata pubblicità sul Bollettino della Cooperazione (DIPCO) e tramite l'Unioncamere.

3. Le ditte interessate dovranno rivolgersi alla "Società" per proporsi come fornitori.
Per ciascuna delle forniture di valore fino a 300 milioni di lire italiane, la "Società" raccoglierà offerte di almeno 3 imprese e di almeno 5 imprese per valori superiori ai 300 milioni di lire italiane.

4. Per le forniture di parti di ricambio, la "Società" potrà chiedere la formulazione di una offerta direttamente ai fornitori originari dei beni cui le parti di ricambio si riferiscono.

5. La "Società" invierà al "Comitato" le offerte ritenute più convenienti, accompagnandole da in proprio motivato parere sul prezzo e la qualità delle merci e servizi connessi, al fine di acquisire la necessaria designazione dell'impresa aggiudicataria.

La "Società" stipulerà i contratti di fornitura come previsto al precedente art. 3 punto

6. Il Governo della Repubblica Cooperativistica della Guyana riconoscerà alla "Banca Agente", per l'attività amministrativa di gestione del "Conto Speciale", una commissione non superiore allo 0,50% dell'importo del finanziamento.
per i servizi relativi alla individuazione delle offerte dei beni e servizi connessi da importare e per la stipula dei contratti di acquisto, il Governo della Repubblica cooperativistica della Guyana riconoscerà alla "Società" una commissione non superiore all'1% dell'importo del finanziamento.
Il Governo della Repubblica Cooperativistica della Guyana conferirà alla "Banca Agente", attraverso la Guyana National Co-operative Bank, il mandato di disporre il versamento relativo alle predette commissioni mediante prelievo dal "Conto Speciale" in proporzione a ciascun pagamento effettuato a fronte del regolamento delle importazioni, di merci e servizi connessi, in Guyana.

ARTICOLO 6

FONDO DI CONTROPARTITA

1. Qualora, nel caso od a causa di necessità legate allo sviluppo dei progetti di cui al presente Protocollo, tutti o una parte dei beni e servizi connessi vengano venduti agli utilizzatori finali, il ricavato della vendita sarà destinato a costituire il "Fondo di Contropartita".
Il prezzo di rivendita in valuta locale dei beni e servizi connessi, dovrà essere commisurato al prezzo locale di mercato dei beni stessi; ove non esista un prezzo di riferimento, le merci verranno valutate tenendo conto di un prezzo equivalente di quello di altre merci dello stesso tipo offerte sul mercato locale.
Resta comunque inteso che il prezzo di vendita dei beni e servizi, di cui al paragrafo precedente, non potrà in ogni caso superare il controvalore in moneta locale, al cambio ufficiale, del prezzo di acquisto degli stessi; comunque l'alimentazione del "Fondo di Contropartita" verrà accertata "ex ante" da parte dell'esperto italiano designato dal ministero degli Affari Esteri italiano - D.G.C.S. -, di cui all'art. 3 punto 1. del presente Protocollo.

2. Il Governo della Repubblica Cooperativistica della Guyana aprirà presso la Guyana National Co-operative Bank un conto corrente in moneta locale, nel quale sarà accreditato, conformemente alle esigenze del Programma, il ricavato della vendita dei beni acquistati ai sensi degli articoli precedenti, dopo aver dedotto una percentuale del 10% del prezzo CIF per spese amministrative.

3. Di comune accordo tra le "Parti", i fondi accreditati sul sopracitato conto corrente saranno utilizzati esclusivamente per il finanziamento dei costi locali relativi ai progetti realizzati con l'intervento della Cooperazione italiana, e l'utilizzazione di detti fondi dovrà perseguire gli obiettivi di cui all'art. 1 del Protocollo stesso.

ARTICOLO 7

RAPPORTI INFORMATIVI E DOCUMENTAZIONE CONTABILE

Il "Comitato" fornirà alle "Parti", trimestralmente, a partire dal primo esborso dal Conto Speciale", un rapporto dettagliato che renda conto:

a) delle misure adottate per l'esecuzione del presente Protocollo;

b) della corrispondenza dell'impiego dei beni e servizi finanziati con il dono, conformemente agli scopi del Programma;

c) delle singole spese effettuate e del loro valore in lire italiane;

d) delle vendite effettuate e della destinazione finale dei beni;

e) della utilizzazione del "Fondo di Contropartita" ai sensi dell'art. 6.

2. Il "Comitato, non oltre 3 (tre) mesi dalla data dell'ultimo utilizzo, dovrà trasmettere alle "Parti" un rapporto globale sull'avvenuta esecuzione del Programma, sui benefici che ne sono derivati e sui risultati ottenuti in relazione agli scopi previsti.

3. La "Banca Agente" avrà la responsabilità di:

a) conservare ogni documentazione contabile idonea a giustificare le spese effettuate in relazione ai beni ed ai servizi acquisiti dal Governo della Repubblica Cooperativistica della Guyana, in esecuzione del presente Protocollo;

b) fornire alle "Parti", non oltre la fine di gennaio di ogni anno o in qualunque altro momento in cui una delle "Parti" lo richieda, rendicontazione sull'utilizzo del finanziamento e copia, se richiesta, della suddetta documentazione;

c) fornire ogni altra informazione relativa alla documentazione contabile che le venga richiesta.

4. La "Società" è tenuta a conservare e ad esibire, a conclusione di ogni operazione e sempre su richiesta del Governo della Repubblica Cooperativistica della Guyana, tramite il "Comitato", e del Ministero degli Affari Esteri italiano - D.G.C.S. -:

a) la documentazione concernente le richieste di offerte inviate ai fornitori, come previsto all'art. 5 punto 4. del presente Protocollo, e tutte le offerte ricevute;

b) ogni documentazione idonea a giustificare le spese effettuate per i beni e servizi connessi acquistati per conto del Governo della Repubblica Cooperativistica della Guyana.

Inoltre ogni 3 (tre) mesi dalla data di entrata in vigore del contratto, di cui all'art. 2 punto 5. del presente Protocollo, la "Società" presenterà al "Comitato" ed al Ministero degli affari Esteri italiano - D.G.C.S. - una relazione riassuntiva delle proprie attività a servizio del Programma.

Infine, entro 2 (due) mesi dalla conclusione del Programma, la "Società" presenterà alle "Parti" una relazione riassuntiva generale sulle prestazioni effettuate.

5. Il Ministero degli Affari Esteri italiano - D.G.C.S. -, tramite l'esperto designato nel "Comitato" e/o l'ulteriore esperto, di cui all'art. 3 punti 1. e 3., d'intesa con il Governo della Repubblica Cooperativistica della Guyana, verificherà ogni 3 (tre) mesi l'utilizzo del finanziamento allo scopo di mantenere un certo equilibrio settoriale ed intersettoriale fra i fini di cui all'Allegato 1 al presente Protocollo.

ARTICOLO 8

CONSULTAZIONI

1. Le "Parti" coopereranno al fine di realizzare gli obiettivi del presente Protocollo e si impegnano, allorquando venga richiesto dalla controparte, a:

a) procedere allo scambio di opinioni, attraverso i propri rappresentanti diplomatici, in relazione all'adempimento dei rispettivi obblighi stabiliti dal presente Protocollo;

b) fornire alla controparte tutte le informazioni richieste in relazione alla esecuzione del Programma.

2. Le "Parti" si daranno reciprocamente tempestiva informazione di ogni circostanza che possa frapporsi alla realizzazione dei fini per i quali il finanziamento è stato accordato o all'adempimento degli obblighi stabiliti nel presente Protocollo e adotteranno ogni misura necessaria per la migliore utilizzazione del finanziamento.

ARTICOLO 9

EMENDAMENTI

Le "Parti" potranno apportare emendamenti al presente Protocollo ed ai relativi Allegati per pezzo di scambio di "Note Verbali".

ARTICOLO 10

SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie attinenti all'interpretazione o all'applicazione del Protocollo o degli allegati, saranno risolte mediante canali diplomatici.

ARTICOLO 11

ENTRATA IN VIGORE E DURATA

Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data della sua firma e, tenuto conto dei campi di utilizzazione dei fondi come previsto agli artt. 1 e 2, resterà in vigore fino alla realizzazione completa del Programma.

Ove per qualsiasi motivo l'esecuzione del Programma non possa essere portata a termine conformemente al presente Protocollo, le "Parti" si consulteranno al riguardo; il finanziamento residuo potrà essere utilizzato solo previa intesa fra le "Parti".

ARTICOLO 12

ORGANI ESECUTORI

ai fini della esecuzione del presente protocollo il Governo italiano sarà rappresentato dalla direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri ed il Governo della Repubblica Cooperativistica della Guyana da ....

Fatto a Caracas il 2.7.1991 in 2 (due) originali in italiano e 2 (due) originali in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica italiana

Per il Governo della
Repubblica Cooperativistica
della Guyana

ALLEGATO 1

A. FORNITURE AMMESSE

Saranno ammesse solo le forniture di beni di seguito elencati:

1) beni di prima necessità e beni strumentali (ivi compresi i beni necessari alla riabilitazione di impianti già esistenti) ed in particolare:

   - macchinari per l'agricoltura e per l'industria con parti di ricambio, pneumatici e camere d'aria;

2) servizi connessi alle forniture di cui al precedente punto 1).

beni ed i servizi summenzionati potranno anche costituire supporto a settori e progetti già programmati nell'ambito degli accordi di Cooperazione tra il Governo italiano ed il Governo della Repubblica Cooperativistica della Guyana.

B. FORNITURE NON AMMESSE

Generi voluttuari o di lusso come profumi, cosmetici e saponi, oggetti d'arte, orologi, prodotti alcoolici, articoli sportivi, artigianato, cineprese e films, mobilio da arredamento abitativo, automobili, articoli tessili, vestiario, pellame, calzature ed accessori, nonché merci, materiali o servizi riferiti direttamente od indirettamente ad attività di carattere militare.

ALLEGATO 2

I. CLAUSOLE CONTRATTUALI

Ciascun contratto o ordine di acquisto dovrà rispettare le seguenti clausole contrattuali:

1) la certificazione delle prestazioni relative alla spedizione, trasporto e consegna a destino, sarà effettuata da idonea Società di Sorveglianza italiana di comprovata esperienza e reputazione internazionale, scelta d'intesa tra le "Parti", con la quale il Governo della Repubblica Cooperativistica della Guyana firmerà il contratto relativo. Tale certificazione sarà fatturata all'esportatore e da questi inclusa nel prezzo della fornitura;

2) il prezzo sarà formulato CIF Destino Georgetown. Per quanto riguarda il trasporto dei beni, gli esportatori nazionali dovranno avvalersi di vettori nazionali. Potrà essere previsto un regolamento anticipato all'ordine non superiore al 15% del prezzo contrattuale, con emissione di fattura pro-forma, quietanza liberatoria e rilascio di fidejussione bancaria di pari importo a favore del Governo della Repubblica Cooperativistica della Guyana, svincolabile all'atto del pagamento previsto al successivo punto 3) delle "Clausole Contrattuali";

3) i pagamenti in conto, al momento della spedizione, non potranno superare la misura del 75% del prezzo contrattuale e saranno effettuati contro presentazione di fatture, Polizza di Carico, Certificato di Origine, certificazione di spedizione rilasciato dalla Società di Sorveglianza e degli altri documenti previsti dal Credito Documentario Irrevocabile;

4) il saldo, pari al 10% dell'importo contrattuale, dovrà essere corrisposto al momento della resa a destino comprovata dal Verbale di Consegna al destinatario e certificata dalla Società di Sorveglianza; oppure potrà essere versato all'esportatore al momento della spedizione, contro emissione di fidejussione bancaria di pari importo a favore del Governo della Repubblica Cooperativistica della Guyana, svincolabile a ricezione del citato Verbale di resa a destino e della certificazione di cui sopra;

5) le inadempienze contrattuali, quali ritardi, mancata consegna parziale o totale delle merci e servizi connessi, per colpa dell'esportatore italiano, saranno oggetto di penalità da stabilirsi al momento della firma dei singoli contratti.

II. SPESE ACCESSORIE E SERVIZI CONNESSI ALLE FORNITURE

1) Rientrano tra le spese finanziabili:

a) le prestazioni dell'esperto di cui all'art. 3 punto 3. del Protocollo, o Organismi qualificati italiani eventualmente richieste dal "Comitato" per la determinazione delle specifiche tecniche delle forniture da effettuare e dei servizi connessi, anche quando si tratti di attrezzature e parti di ricambio per la riabilitazione di impianti;

b) i costi di verifica e controllo qualitativo e quantitativo di cui alla Parte I. punto 1) del presente Allegato;

c) gli eventuali costi per l'installazione, il montaggio di macchinari e attrezzature

fornite nell'ambito del Programma;

d) le prestazioni di assistenza tecnica al funzionamento dei macchinari e dei beni forniti, che saranno eventualmente richieste dal "Comitato".

Sono esclusi dalle spese finanziabili, i dazi, i diritti doganali ed ogni ulteriore spesa relativa alle importazioni in Guyana delle forniture.

ALLEGATO 3

FAC-SIMILE DI MANDATO IRREVOCABILE

il Mandato Irrevocabile, di cui all'art. 4 punto 1. del Protocollo, dovrà essere disposto nei confronti della "Banca Agente", ai sensi dell'art. 2 punto 4. del Protocollo ed essere formulato come segue:

La sottoscritta, Guyana National Co-operative Bank, per conto del Governo della Repubblica cooperativistica della Guyana, quale titolare del "Conto Speciale" in lire di conto estero o in (valuta convertibile) ...., nr. ...., denominato ...., aperto presso di Voi in dipendenza di quanto previsto all'art. 2 punto 3. del Protocollo, di cui si allega copia, stipulato tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica cooperativistica della Guyana in data ...., concernente il finanziamento delle forniture dei beni e servizi connessi nell'ambito del Programma, dispone, in modo irrevocabile, che il suddetto conto sia regolamentato secondo le speciali condizioni e modalità appresso indicate:

le disponibilità del "Conto Speciale" dovranno essere utilizzate per il pagamento di fatture pro-forma o definitive emesse da esportatori italiani a regolamento di merci prodotte in Italia, di servizi resi, spese di trasporto, di assicurazione, di assistenza tecnica, di servizi di certificazione descritti negli Allegati 1 e 2 al citato Protocollo. Le summenzionate fatture saranno vistate dalla "Società";

i pagamenti di cui al punto 1. che precede saranno da Voi eseguiti mediante utilizzo di aperture di crediti documentari irrevocabili e confermate, espresse in lire italiane, domiciliate sulle Vostre casse, da noi disposte e accompagnate dalle istruzioni, come stabilito al punto 5. dell'art. 3 del Protocollo, che dovranno prevedere le condizioni stabilite e la documentazione indicata nella Parte I. ("Clausole Contrattuali") dell'Allegato 2 al Protocollo stesso. Costituiranno parte integrante dei crediti documentari i contratti di cui all'art. 3 punto 5. del Protocollo, vistati dal "Comitato". I beneficiari dei crediti documentari dovranno rilasciare quietanza liberatoria;

in relazione all'attività della "Società", nella realizzazione del Programma, Vi è data sin d'ora disposizione irrevocabile a riconoscere alla "Società", a debito del "Conto Speciale" e contro rilascio di regolare quietanza liberatoria, una somma a titolo di commissione pari al .... % delle somme utilizzate per ogni singolo pagamento effettuato;

in relazione alla attività amministrativa per la gestione del "Conto Speciale", svolta dalla Vostra Banca, in qualità di "Banca Agente", Vi è data sin d'ora disposizione irrevocabile a riconoscere a Voi medesimi, a debito del "Conto Speciale" e contro rilascio di regolare quietanza liberatoria, una somma a titolo di commissione pari al .... % delle somme utilizzate per ogni singolo pagamento effettuato;

il regolamento delle commissioni, di cui ai punti 3) e 4) del presente Allegato, dovrà essere effettuato contestualmente ad ogni pagamento corrisposto agli esportatori italiani;

nessun'altra commissione sarà da Voi percepita; restando convenuto che Vi spetteranno i diritti e le commissioni d'uso a carico dei beneficiari italiani dei pagamenti relativi alle aperture di credito da noi disposte;

gli estratti del "Conto Speciale" saranno inviati, con cadenza trimestrale, a noi, Guyana National Co-operative Bank, ed al Ministero degli Affari Esteri italiano - D.G.C.S. - ;

241.

Roma, 3 luglio 1991

Scambio di Note tra il Governo della Repubblica Italiana e l'I.I.L.A., relativo ai programmi di cooperazione con l'I.I.L.A.

(Entrata in vigore: 3 luglio 1991)

ISTITUTO ITALO-LATINO AMERICANO
INSTITUTO ITALO-LATINO AMERICANO
INSTITUTO ITALO-LATINO AMERICANO
INSTITUT ITALO-LATINO AMERICANO

El Presidente

Roma, 3 luglio 1991
10/ 964

Signor Ministro,

ho l'onore di rivolgermi a V.E. in occasione del XXV Anniversario della costituzione dell'Istituto Italo-Latino Americano ed esprimerLe in primo luogo, il più vivo ringraziamento del Consiglio dei Delegati per il permanente appoggio dato dal Governo italiano all'azione di questo organismo internazionale.

Nei venticinque anni trascorsi, l'Istituto ha improntato la sua attività al rafforzamento ed allo sviluppo dei rapporti fra l'America Latina e l'Italia. Nel contempo ha dato vita ad un fitto programma culturale, economico-sociale e tecnico-scientifico mirato a divulgare in Italia ed in Europa la complessa realtà latino-americana.

I cambiamenti avvenuti nel corso di questi cinque lustri nel contesto mondiale e soprattutto in quello dei Paesi latinoamericani rappresentati nell'IILA suggeriscono di adeguare le strutture dell'Istituto stesso a tale cangiante realtà. Di qui la necessità di una collaborazione più intensa fra i Paesi dell'America Latina e l'Italia per dare un rinnovato impulso di idee e di programmi alle attività dell'IILA. Ciò comporta quindi l'esigenza di poter contare su strumenti che permettano di far fronte ai nuovi compiti che derivano dal mutato panorama internazionale.

E' motivo di fierezza per l'Istituto aver ospitato, nello scorso mese di dicembre, nella propria sede, il Vertice Euro-Latino Americano, evento che ha costituito il riconoscimento dell'azione dell'Istituto orientata ad incrementare e rafforzare le relazioni fra l'America Latina e le Comunità Europee che nel 1992 diverranno una realtà di fronte alla quale l'America Latina deve presentarsi adeguatamente preparata.

Queste ed altre considerazioni giustificano l'esigenza di addivenire ad una rinnovata intesa che tenga conto dell'evoluzione nelle attività e nella proiezione esterna dell'Istituto, ravvisandosi ora come indispensabile la conclusione di un accordo di sede sui privilegi e le immunità dell'Istituto.

Ho pertanto l'onore di proporre tra il Governo italiano e l'Istituto Italo-Latino Americano uno scambio di lettere del seguente tenore.

Riferendomi alla collaborazione in atto tra l'Istituto Italo-Latino Americano e il Ministero degli Affari Esteri italiano e convinto dell'opportunità di incrementare le forme di attività e le iniziative nelle quali essa si esplica, ho l'onore di proporre:

1) un sempre più attivo collegamento con il Ministero degli Affari Esteri al fine di istituire solidi e aggiornati contatti con i Ministeri, le Regioni, gli Enti locali, nonchè con Enti pubblici e privati specializzati. Ciò che dovrà favorire anche sotto un aspetto finanziario una più concreta attività nel perseguimento delle finalità istituzionali;

2) una fattiva collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri nell'ambito delle intese che l'Istituto si propone di promuovere con le istituzioni della Comunità Europea;

3) a latere dei programmi di cooperazione economica, tecnico-scientifica e culturale in atto, ulteriormente incrementabili, l'individuazione di settori di preminente mutuo inte-

resse quali la promozione economico-commerciale, industriale e finanziaria, con particolare riferimento alla promozione degli investimenti ed alla formazione di imprese miste, la realizzazione di programmi nei settori agro-alimentare, turistico, energetico e di tutela dell'ambiente anche attraverso l'organizzazione di "forum" periodici che si occupino di approfondire le maggiori problematiche del momento, connesse allo sviluppo della cooperazione italo-latinoamericana;

4) l'attuazione di programmi congiunti di cooperazione tecnica di carattere multilaterale con il concorso anche finanziario della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri secondo quanto previsto dalla Legge sulla Cooperazione allo Sviluppo n. 49 del 26 febbraio 1987, individuando campi specifici d'azione nei settori di base dei Paesi membri onde incrementare il loro sviluppo economico e sociale e favorire i processi d'integrazione in corso tra i Paesi latinoamericani, dando priorità alle importanti aree della formazione e dell'addestramento professionali;

5) uno stretto coordinamento per potenziare i programmi di borse di studio anche in collaborazione con istituzioni scientifiche e culturali italiane;

6) uno scambio di informazioni e documentazione tecnica, culturale, economica e scientifica mediante un collegamento con le banche dati di altre istituzioni al fine del rafforzamento e ammodernamento tecnico del Centro di Documentazione dell'Istituto Italo-Latino Americano (Banca Dati).

Ai fini di concordare iniziative e di dar vita ai programmi previsti dal presente Scambio di Lettere, ho l'onore di proporre di indire periodiche riunioni a livello adeguato con il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana e l'Istituto Italo-Latino Americano, con scadenza almeno semestrale. Nel corso di tali riunioni potranno essere affrontati, ove richiesto da una delle parti, i temi di cooperazione di cui al precedente punto 4).

Ove V.E. concordi su quanto precede, propongo che la presente lettera venga considerata, insieme con la Sua risposta, ed a decorrere dalla data di quest'ultima, come un'intesa fra il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana e l'Istituto Italo-Latino Americano.

Accolga, Signor Ministro, l'espressione della mia più alta e distinta considerazione.

Franz Ondarza Linares
Ambasciatore di Bolivia

S.E. l'Onorevole Ministro
Gianni De Michelis
Ministero degli Affari Esteri

R O M A

Roma, 3 luglio 1991

Signor Presidente,

ho l'onore di riferirmi alla lettera di V.E. in data odierna.

Le celebrazioni del 25mo anniversario dell'Istituto Italo Latino Americano offrono al Ministero degli Affari Esteri l'opportunità di poter esprimere la propria soddisfazione per l'attività che l'Istituto, nel sempre costante impegno volto a promuovere e rafforzare le relazioni italo-latinoamericane, ha proficuamente svolto sin dal momento della sua costituzione e, sempre più intensamente, negli ultimi anni.

Il Ministero degli Affari Esteri prende altresì atto dei molti e positivi cambiamenti avvenuti recentemente nel contesto degli stessi Paesi latinoamericani, rappresentati nell'Istituto Italo Latino Americano, nell'evoluzione del processo di pacificazione nonchè nella significativa crescita della democraticizzazione e della integrazione regionale. La determinazione posta nella ricerca della pace, della democrazia e della sicurezza dell'area hanno permesso ai governanti dei Paesi latinoamericani di conseguire importanti traguardi politici, economici e sociali. Questo sviluppo e questa crescita sono seguiti con particolare attenzione dal Governo italiano, non solo bilateralmente per gli stretti legami in molti settori e le affinità esistenti, ma anche come membro della Comunità Europea. In questa logica va inserita l'iniziativa adottata dalla Presidenza comunitaria italiana che ha portato, con la Riunione ministeriale di Roma e la firma dell'omonima Dichiarazione nel dicembre scorso, alla istituzionalizzazione del già avviato dialogo fra l'Europa comunitaria ed il Gruppo di Rio, con l'intento ulteriore di completare, nei rapporti tra i due continenti, il ventaglio dei punti di riferimento validamente costituito dall'Atto di Lussemburgo, per le relazioni Europa-America Centrale e dalla Convenzione di Lomè, per i rapporti tra l'Europa ed i Caraibi.

Convengo con V.E. come sia motivo di fierezza per l'Istituto aver ospitato quel vertice, ed altresì sul fatto che l'evento ha costituito il riconoscimento dell'azione dell'Istituto orientata ad incrementare e rafforzare le relazioni fra l'America Latina e la Comunità Europea, anche in considerazione dell'accelerazione dell'integrazione economica e politica dell'Europa, nei cui confronti l'America Latina dovrà porsi come valido interlocutore. Questa prospettiva sottolinea ulteriormente l'importanza del successo dei processi di integrazione tra i Paesi latinoamericani.

Da qui la necessità di una collaborazione più intensa fra il Ministero degli Affari Esteri e l'Istituto per dare un rinnovato impulso, in termini di idee, programmi e strumenti, all'azione di quest'ultimo e per confermare, se mai ve ne sia bisogno, l'impegno del Governo italiano a favore delle istanze dei Paesi latinoamericani, frutto di una sostanziale identità di vedute e di interessi che ci unisce.

Queste ed altre considerazioni giustificano, quindi, l'esigenza di addivenire ad una rinnovata intesa che tenga conto dell'evoluzione nelle attività e nella proiezione esterna dell'Istituto, ravvisandosi ora come indispensabile la conclusione di un Accordo di sede sui privilegi e le immunità dell'Istituto.

Ho pertanto l'onore di accusare altresì ricevuta della Lettera di V.E., in data odierna, con la quale la S.V. propone uno Scambio di Lettere, tra il Governo Italiano e l'Istituto Italo Latino Americano, del seguente tenore:

"1) un sempre più attivo collegamento con il Ministero degli Affari Esteri al fine di istituire solidi ed aggiornati contatti con i Ministeri, le Regioni, gli Enti locali, nonchè con Enti pubblici e privati specializzati. Ciò che dovrà favorire, anche sotto un aspetto finanziario, una più concreta attività nel perseguimento delle finalità istituzionali;

2) una fattiva collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri nell'ambito delle intese che l'Istituto si propone di promuovere con le istituzioni della Comunità Europea;

3) a latere dei programmi di cooperazione economica, tecnico-scientifica e culturale in atto, ulteriormente incrementabili, l'individuazione di settori di preminente mutuo interesse quali la promozione economico-commerciale, industriale e finanziaria, con particolare riferimento alla promozione degli investimenti ed alla formazione di imprese miste, la realizzazione di programmi nei settori agro-alimentare, turistico, energetico e di tutela dell'ambiente, anche attraverso l'organizzazione di "forum" periodici che si occupino di approfondire le maggiori problematiche del momento, connesse allo sviluppo della cooperazione italo-latinoamericana;

4) l'attuazione di programmi congiunti di cooperazione tecnica di carattere multilaterale con il concorso anche finanziario della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri secondo quanto previsto dalla Legge sulla Cooperazione allo Sviluppo n. 49 del 26 febbraio 1987, individuando campi specifici d'azione nei settori di base dei Paesi membri onde incrementare il loro sviluppo economico e sociale e favorire i processi d'integrazione in corso tra i Paesi latinoamericani, dando priorità alle importanti aree della formazione e dell'addestramento professionali;

5) uno stretto coordinamento per potenziare i programmi di borse di studio anche in collaborazione con istituzioni scientifiche e culturali italiane;

6) uno scambio di informazioni e documentazione tecnica, culturale, economica e scientifica mediante un collegamento con le banche dati di altre istituzioni al fine del rafforzamento e ammodernamento tecnico del Centro di Documentazione dell'Istituto Italo Latino Americano (Banca Dati).

Ai fini di concordare iniziative e di dar vita ai programmi previsti dal presente Scambio di Lettere, si conviene sulla opportunità di indire periodiche riunioni a livello adeguato con il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana e l'Istituto Italo Latino Americano, con scadenza almeno semestrale. Nel corso di tali riunioni potranno essere affrontati, ove richiesto da una delle parti, i temi di cooperazione di cui al precedente punto 4).

Ho pertanto l'onore di comunicare a V.E. che il Governo italiano concorda circa quanto proposto con la Lettera sopra riportata e considera pertanto la stessa e la presente risposta come costituenti un'intesa fra il Governo italiano e l'Istituto Italo Latino Americano.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, l'espressione della mia più alta considerazione.

Ivo Butini
(Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri)

S.E. L'Ambasciatore
Franz Ondarza Linares
Presidente dell'Istituto Italo-Latino Americano
Roma

242.

Budapest, 6 luglio 1991

Scambio di Lettere che modifica l'Accordo in materia di visti tra l'Italia e l'Ungheria

(Entrata in vigore: 15 luglio 1991)

Il Ministro degli Affari Esteri

Budapest, li 10 [handwritten date]

Signor Ministro,

nel desiderio di favorire e migliorare ulteriormente la libera circolazione dei cittadini nei due Paesi, il Governo italiano ha l'onore di proporre al Governo di Ungheria la modifica del trattato in materia di vistingresso, sottoscritto dalle parti il 17.1.1990, nei termini qui di seguito indicati:

- l'art. 1 verra' modificato come segue:

"I cittadini della Repubblica italiana e quelli della Repubblica di Ungheria aventi validi passaporti diplomatici o di servizio possono recarsi senza visto nel territorio dell'altra parte contraente, indipendentemente dal motivo dell'ingresso e senza limiti di durata.

L'esenzione dal visto e' altresi' prevista per motivi turistici ed un periodo non superiore a 90 giorni in favore dei cittadini dei due Paesi titolari di validi passaporti ordinari";

- l'art. 2 viene, per conseguenza, integralmente soppresso;
- parimenti sono soppressi i punti 1 e 4 dell'art. 5.

Rimangono pienamente valide le altre disposizioni dell'Accordo medesimo.

Se il Governo ungherese concorda con quanto precede, propongo che la presente Lettera e la Sua risposta modifichino l'Accordo gia' in vigore tra i nostri due Paesi a partire dal 15 luglio 1991.

La prego di ricevere, Signor Ministro, l'assicurazione della mia piu' alta considerazione.

S.E. Signor
Geza JESZENSKY
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica di Ungheria

B U D A P E S T

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
KÜLÜGYMINISZTERE

Miniszter Úr!

Engedje meg, hogy igazoljam mai napon kelt levelének kézhezvételét, melynek magyar nyelvű szovege az alábbi:

"Miniszter Úr!

Attól az óhajtól vezérelve, hogy a továbbiakban is támogassuk és javítsuk a két ország állampolgárainak szabad utazását, az Olasz Kormánynak van szerencséje javasolni a Magyar Kormány számára a Felek által 1990. január 17-én aláírt vízummentességi Megállapodásban teendő alábbi változtatásokat:

- Az 1. cikk az alábbiak szerint változik:

Az Olasz Köztársaság és a Magyar Köztársaság azon állampolgárai, akik érvényes diplomata- vagy szolgálati útlevéllel rendelkeznek, a másik Szerződő Fél területén vízum nélkül tartózkodhatnak, függetlenül a beutazás céljától, időbeli korlátozás nélkül.

Legfeljebb 90 napra vízummentesek a két ország azon állampolgárai is, akik érvényes magánútlevéllel rendelkeznek és turizmus céljából érkeznek.

- Ennek megfelelően a 2. cikk teljes egészében hatálvát veszti.

- Hasonlóképpen az 5. cikk a.) és d.) pontja is hatálvát veszti.

A fenti Megállapodás más rendelkezései teljes mértékben hatályban maradnak.
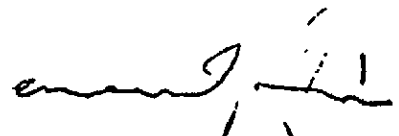
Amennyiben a Magyar Kormány egyetért a fentiekkel, javaslom, hogy ez a levél és az Ön válasza 1991. július 15-től kezdődő hatállyal módosítsa az országaink között jelenleg hatályban lévő Megállapodást.

Kérem Miniszter Úr, fogadja őszinte nagyrabecsülésemet."

Van szerencsém megerősíteni, hogy az Ön levelében foglalt javaslatokkal Kormányom egyetért. Az Ön levele és ez a válaszlevél Megállapodást képez a Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között, a Rómában, 1990. január 17-én létrejött vízummentességi Megállapodás módosításáról, mely módosítás 1991. július 15-én lép hatályba.

Kérem, fogadja Miniszter Úr őszinte nagyrabecsülésemet.

Budapest, 1991. július 6.

(: Dr. JESZENSZKY Géza :)

Gianni de MICHELIS Úr,
az Olasz Köztársaság
külügyminisztere

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Il Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Ungherese

Signor Ministro!

Mi permetta di accusare la ricevuta della Sua lettera di oggi, il cui testo in lingua ungherese è il seguente:

"Signor Ministro,

nel desiderio di favorire e migliorare ulteriormente la libera circolazione dei cittadini nei due Paesi, il Governo italiano ha l'onore di proporre*/in materia di vistingresso, sottoscritto dalle parti il 17.1.1990, nei termini qui di seguito indicati:

-l'art. 1 verrà modificato come segue:

"I cittadini della Repubblica Italiana a quelli della Repubblica di Ungheria aventi validi passaporti diplomatici o di servizio possono recarsi senza visto nel territorio dell'altra parte contraente, indipendentemente dal motivo dell'ingresso e senza limiti di durata.

L'esenzione del visto è altresì prevista per motivi turistici ed un periodo non superiore a 90 giorni in favore dei cittadini dei due Paesi titolari di validi passaporti ordinari";

-l'art. 2 viene, per conseguenza, integralmente soppresso;

-parimenti sono soppressi i punti a/e d/dell'art. 5.

Rimangono pienamente valide le altre disposizioni dell'Accordo medesimo.

Se il Governo ungherese concorda con quanto precede, propongo che la presente Lettera e la Sua risposta modifichino l'Accordo già in vigore tra i nostri due Paesi a partire dal 15 luglio 1991.

---

*/al Governo di Ungheria la modifica del trattato.

La prego di ricevere, Signor Ministro, l'assicurazione
della mia più alta considerazione."

Ho l'onore di confermarLe che il mio Governo approva
le proposte contenute nella Sua lettera. La Sua lettera
e la mia presente risposta formano un Accordo per la modifica dell'Accordo firmato sull'esenzione di visti a Roma il
17 gennaio 1990 tra il Governo della Repubblica d'Ungheria
e il Governo della Repubblica Italiana . Tale modifica
entra in vigore il 15 luglio 1991.

La prego, Signor Ministro, di ricevere i sensi della
mia più alta considerazione.

Budapest, 6 luglio 1991.

Firmato: dr. Géza Jeszenszky

Sig. Gianni De Michelis
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana

91A4236

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651375) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.